

Progetto Nazionale

# IL LATINO DEL DIRITTO E LA SUA TRADUZIONE

TRADUZIONE IN ITALIANO DEI DIGESTA DI  
GIUSTINIANO

in collaborazione con


Istituto di Linguistica Computazionale del CNR

QUADERNO n.1

## DIGESTA

### Libro I

*Testo e traduzione*



S.T.A.R.  
Servizio Tecnografico Area di Ricerca del CNR - Pisa  
responsabile della stampa Ermanno Scotti  
maggio '97 110, 51

Progetto Nazionale

# IL LATINO DEL DIRITTO E LA SUA TRADUZIONE

TRADUZIONE IN ITALIANO DEI DIGESTA DI  
GIUSTINIANO

in collaborazione con

Istituto di Linguistica Computazionale del CNR

QUADERNO n.1<sup>1</sup>

## DIGESTA

### Libro I

*Testo e traduzione*

---

<sup>1</sup> I Quaderni, che iniziano con questo, servono alla riproduzione e circolazione di materiale provvisorio prodotto nell'ambito della ricerca e destinato allo svolgimento dei lavori di essa, o ad eventuali usi didattici circoscritti. Essi sono fuori commercio. La riproduzione in qualsiasi forma, anche parziale, è vietata.

## Premessa

Le traduzioni sono di:

- D. 1,1      A. Dell'Oro-G. Martinelli  
D. 1,2      L. Lantella  
D. 1,3      A. Dell'Oro-G. Martinelli  
D. 1,5-8    A. Dell'Oro-M. Lanteri  
D. 1,9-22   G. Lobrano

La revisione ed il coordinamento della traduzione è di:

S. Schipani-L. Lantella

Gli *Indices locorum* e le Concordanze sono stati curati dalla dr. M. Sassi, il Glossario è stato curato dalla dr. A. Roventini, il Software di gestione (DBT) è stato elaborato dal dr. E. Picchi, nel quadro della collaborazione dell'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR, di Pisa, con il Progetto Nazionale "Il latino del diritto e la sua traduzione. Traduzione in italiano dei *Digesta* di Giustiniano" coordinata presso il Dipartimento di Storia e Teoria del diritto dell'Università di Roma "Tor Vergata".

L'attività redazionale è stata curata dai dr. A. Saccoccio e M. Sassi; la stampa è a cura del Servizio Tecnografico dell'Area di Ricerca di Pisa del CNR, nell'ambito della citata collaborazione.

Il testo latino dei *Digesta* è quello dell'edizione 11, Berlino, 1908, curata da Th. Mommsen-P. Krüger.

Qualora la traduzione segua un'altra lezione, questa è introdotta nel testo latino con l'indicazione, in nota, della lezione dell'ed. critica di Mo.-K. citata, e della fonte della lezione preferita.

Qualora nella traduzione si siano introdotte altre variazioni, queste sono indicate, e, in particolare, se comportano aggiunte, queste sono poste fra < >. Non sono poste fra < > le parole aggiunte nel testo italiano solo per le esigenze di esplicitazione proprie della lingua italiana, e che non comportano alcun intervento di ordine interpretativo.


### Nota

La traduzione, la sua revisione e coordinamento che si riproducono in questo *Quaderno n.1* sono ancora provvisori.

Nella revisione e nel coordinamento, ci si è proposti di applicare i criteri elaborati nelle riunioni e fissati nelle diverse circolari, tenendo presente la necessità di fondo di rendere uniformi lessicalmente, sintatticamente e stilisticamente delle traduzioni disomogenee. Ciò ha implicato interventi abbastanza incisivi.

La traduzione è corredata di *Indices locorum* sia per i termini latini che italiani (*Quaderno n.2*), di un Glossario e di Concordanze (*Quaderno n.3*). Questi strumenti di lavoro sono stati realizzati per consentire un migliore studio dei problemi della traduzione del latino del diritto di questo libro I, e la ricerca di una migliore soluzione degli stessi. Essi consentono altresì una facile consultazione delle proposte di traduzione che, elaborate in rapporto al libro I, possono opportunamente essere adottate, a parità di condizioni d'uso, nella traduzione di altri libri, e che possono essere integrate con altre proposte relative a condizioni d'uso diverse.

Sandro Schipani    Lelio Lantella



**DOMINI NOSTRI SACRATISSIMI  
PRINCIPIS IUSTINIANI IURIS  
ENUCLEATI EX OMNI VETERE  
IURE COLLECTI DIGESTORUM SEU  
PANDECTARUM LIBER PRIMUS.**

I  
DE IUSTITIA ET IURE

1. **ULPIANUS** *libro primo institutionum* Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi.

1. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profiteamur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes.

2. Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. privatum ius tripartitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus.

**LIBRO PRIMO DEI DIGESTI  
O PANDETTE DEL DIRITTO DEL  
SIGNORE NOSTRO SACRATISSIMO  
PRINCIPE GIUSTINIANO,  
ENUCLEATO E RACCOLTO DA  
TUTTO IL DIRITTO ANTICO.**

I  
SULLA GIUSTIZIA E SUL DIRITTO

1. **ULPIANO** *nel libro primo, Delle istituzioni* Chi sta per dedicarsi al diritto, in primo luogo bisogna prenda cognizione da dove derivi il nome 'diritto' (*ius*). Ora, è chiamato <in tal modo poiché il nome deriva> da *giustizia*: infatti, come elegantemente Celso definisce, il diritto è l'arte del buono e dell'equo.

1. Di esso, meritatamente, qualcuno potrebbe chiamarci sacerdoti: infatti coltiviamo la giustizia e professiamo la conoscenza del buono e dell'equo, separando l'equo dall'iniquo, discernendo il lecito dall'illecito, desiderando rendere buoni gli uomini non solo con il timore delle pene, ma anche con l'esortazione dei premi; aspirando, se non mi sbaglio, ad una vera, non ad una apparente filosofia.

2. I temi di questo studio sono due, <ciò che è> pubblico e <ciò che è> privato. Il diritto pubblico è quello che riguarda lo stato della cosa <pubblica> romana, il privato è quello che riguarda l'utilità dei singoli: vi sono infatti alcune cose di utilità pubblica, alcune di utilità privata. Il diritto pubblico consiste in ciò che è sacro, nei sacerdoti, nelle magistrature. Il diritto privato è tripartito: è composto infatti da precetti naturali o delle genti o

3. Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censerit.

4. Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit.

2. POMPONIUS *libro singulari enchiridii* Veluti erga deum religio: ut parentibus et patriae pareamus:

3. FLORENTINUS *libro primo institutionum* ut vim atque iniuriam propulsemus: nam iure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur, et cum inter nos cognationem quandam natura constituit, consequens est hominem homini insidiari nefas esse.

4. ULPIANUS *libro primo institutionum* Manumissiones quoque iuris gentium sunt. est autem manumissio de manu missio, id est datio libertatis: nam quamdiu quis in servitute est, manus et potestati suppositus est, manumissus liberatur potestate. quae res a iure gentium originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esset incognita: sed posteaquam iure gentium servitus invasit, secutum est beneficium manumissionis. et cum uno naturali nomine homines appellaremur, iure gentium tria genera esse coeperunt: liberi

civili.

3. Il diritto naturale è quello che la natura ha insegnato a tutti gli animali: infatti questo diritto non è proprio del genere umano, ma è comune a tutti gli animali che nascono in terra, in mare, ed anche agli uccelli. Da qui deriva l'unione del maschio e della femmina, che noi chiamiamo matrimonio; da qui la procreazione dei figli; da qui l'educazione: vediamo infatti che pure tutti gli altri animali, anche le fiere, sono valutati in base alla perizia che abbiano in questo diritto.

4. Il diritto delle genti è quello di cui le genti umane fanno uso. Si può capire facilmente che esso si discosta dal diritto naturale, perché quello è comune a tutti gli animali, questo è comune ai soli uomini tra loro.

2. POMPONIO *nel libro unico, Del manuale* <È di diritto delle genti> ad esempio la religione verso Dio affinché obbediamo ai genitori e alla patria:

3. FIORENTINO *nel libro primo, Delle istituzioni* <e> affinché respingiamo la violenza e l'ingiustizia: infatti, grazie a questo diritto, ciò che ciascuno abbia fatto per la tutela del proprio corpo, avviene che sia considerato averlo fatto secondo diritto e, avendo la natura costituito una qualche consanguineità tra noi, consegue esser nefando che un uomo insidi un uomo.

4. ULPIANO *nel libro primo, Delle istituzioni* Anche le manumissioni appartengono al diritto delle genti. Ora, la manu-missione è la dimissione dall'aver 'in mano', cioè la dazione della libertà; infatti, fintantoché qualcuno è in servitù, è sottoposto alla 'mano' e alla potestà <di altri>; manomesso, è liberato dalla potestà. La qual cosa prese origine dal diritto delle genti, in quanto secondo il diritto naturale tutti nascerebbero liberi e non sarebbe nota la manumissione, essendo sconosciuta la servitù: ma, dopo che la servitù si diffuse secondo il diritto delle genti, seguì il beneficio della

et his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse servi.

**5. HERMOGENIANUS** *libro primo iuris epitomarum* Ex hoc iure gentium introducta bella, discretæ gentes, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes conductiones, obligationes institutæ: exceptis quibusdam quæ iure civili introductæ sunt.

**6. ULPIANUS** *libro primo institutionum* Ius civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium recedit nec per omnia ei servit: itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, ius proprium, id est civile efficimus.

*1.* Hoc igitur ius nostrum constat aut ex scripto aut sine scripto, ut apud Graecos: τῶν νόμων οἱ μὲν ἔγγραφοι, οἱ δὲ ἀγραφοί.

**7. PAPINIANUS** *libro secundo definitionum* Ius autem civile est, quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit.

*1.* Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. quod et honorarium dicitur ad honorem praetorum sic nominatum.

**8. MARCIANUS** *libro primo institutionum* Nam et ipsum ius honorarium viva vox est iuris civilis.

**9. GAIUS** *libro primo institutionum* Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur,

manumissione. E, pur' essendo chiamati con un unico e naturale nome di 'uomini', secondo il diritto delle genti cominciarono a esservi tre generi: i liberi; il genere ad essi contrario, i servi; il terzo genere, i liberti, cioè coloro che hanno cessato di essere servi.

**5. ERMOGENIANO** *nel libro primo, Delle epitomi di diritto* Da questo diritto delle genti sono state introdotte le guerre, separate le genti, fondati i regni, distinte le proprietà, posti i termini dei confini ai campi, collocati gli edifici, istituiti il commercio, le compravendite, le locazioni-conduzioni, le obbligazioni, eccettuate alcune che sono state introdotte dal diritto civile.

**6. ULPIANO** *nel libro primo, Delle istituzioni* Il diritto civile è quello che non si discosta in tutto dal diritto naturale o delle genti, né in tutte le cose lo asseconda: pertanto, quando aggiungiamo o togliamo qualcosa al diritto comune, otteniamo il diritto proprio, cioè il civile.

*1.* Questo nostro diritto quindi consta o da <fonte> scritt<a> o <da fonte> non scritt<a>, come presso i Greci: «Delle norme, le une sono scritte, le altre non scritte».

**7. PAPINIANO** *nel libro secondo, Delle definizioni* Ora, il diritto civile, è quello che proviene dalle leggi, dai plebisciti, dai senatoconsulti, dai decreti dei principi, dall'autorità dei giuristi.

*1.* Il diritto pretorio è quello che i pretori introdussero per aiutare o supplire o correggere, per pubblica utilità, il diritto civile. Esso viene detto anche onorario, ed è stato denominato così con riferimento alla carica (*honor*) esercitata dai pretori.

**8. MARCIANO** *nel libro primo, Delle istituzioni* Infatti anche il diritto onorario stesso è viva voce del diritto civile.

**9. GAIO** *nel libro primo, Delle istituzioni* Tutti i popoli, che sono retti da leggi e



partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur. nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes <populos><sup>1</sup> peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur.

**10. ULPIANUS** *libro primo regularum* Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.

1. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.

2. Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.

**11. PAULUS** *libro quarto decimo ad Sabinum* Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id quod semper aequum ac bonum est ius dicitur, ut est ius naturale. altero modo, quod omnibus aut pluribus in quaque civitate utile est, ut est ius civile. nec minus ius recte appellatur in civitate nostra ius honorarium. praetor quoque ius reddere dicitur etiam cum inique decernit, relatione scilicet facta non ad id quod ita praetor fecit, sed ad illud quod praetorem facere convenit. alia significatione ius dicitur locus in quo ius redditur, appellatione collata ab eo quod fit in eo ubi fit. quem locum determinare hoc modo possumus: ubicumque praetor salva maiestate imperii sui salvoque more maiorum ius dicere constituit, is locus recte ius appellatur.

**12. MARCIANUS** *libro primo institutionum* Nonnumquam ius etiam pro necessitudine

costumi, in parte usano il diritto loro proprio, in parte quello comune di tutti gli uomini. Infatti quel diritto che ciascun popolo ha costituito esso stesso per sé, questo è proprio della città stessa ed è chiamato diritto 'civile', come a dire diritto proprio della città stessa. Invece quel diritto che la ragione naturale ha costituito tra tutti gli uomini, questo è ugualmente custodito presso tutti i popoli ed è chiamato diritto delle genti, come a dire diritto di cui fanno uso tutte le genti.

**10. ULPIANO** *nel libro primo, Delle regole* La giustizia è la costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo diritto.

1. I precetti del diritto sono questi: vivere onestamente, non nuocere ad altri, attribuire a ciascuno il suo.

2. La giurisprudenza è la conoscenza delle cose divine ed umane, la scienza del giusto e dell'ingiusto.

**11. PAOLO** *nel libro quattordicesimo, A Sabino* Si dice 'diritto' in più modi: in un modo, quando si dice 'diritto' quel che è sempre buono ed equo, come è il diritto naturale; in un altro modo, si dice diritto ciò che è utile a tutti o ai più in ciascuna città, come è il diritto civile; né meno rettamente viene detto 'diritto' nella nostra città il diritto onorario. Anche il pretore si dice che 'rende diritto' pure quando decide iniquamente, in relazione, s'intende, non a ciò che il pretore abbia fatto, ma a ciò che conviene che il pretore faccia. Con altro significato è detto 'diritto' (*ius*) il luogo in cui il diritto viene reso, con una denominazione conferita da ciò che si fa al luogo dove si fa. Questo luogo possiamo definirlo in tal modo: <infatti> dovunque il pretore, fatta salva la maestà del suo imperio e fatto salvo il costume dei <nostri> antenati, abbia statuito di dire il diritto, questo luogo rettamente si chiama *ius*.

**12. MARCIANO** *nel libro primo, Delle istituzioni* Talvolta diciamo 'diritto' anche

dicimus veluti "est mihi ius cognationis  
vel adfinitatis".

invece di 'vincolo', come quando diciamo:  
«ho il diritto di consanguineità o di  
affinità».

## II

DE ORIGINE IURIS ET OMNIUM  
MAGISTRATUUM ET SUCCESSIONE  
PRUDENTIUM

1. GAIUS *libro primo ad legem duodecim tabularum* Facturus legum vetustarum interpretationem necessario prius ab urbis initiis repetendum existimavi, non quia velim verbosos commentarios facere, sed quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei potissima pars principium est. deinde si in foro causas dicentibus nefas ut ita dixerim videtur esse nulla praefatione facta iudici rem exponere: quanto magis interpretationem promittentibus inconveniens erit omissis initiis atque origine non repetita atque illotis ut ita dixerim manibus protinus materiam interpretationis tractare? namque nisi fallor istae praefationes et libentius nos ad lectionem propositae materiae producunt et cum ibi venerimus, evidentiorum praestant intellectum.

2. POMPONIUS *libro singulari enchiridii* Necessarium itaque nobis videtur ipsius iuris originem atque processum demonstrare.

1. Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur.

2. Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit propterea, quod tunc rei publicae curam per sententias partium earum expediebat. et ita leges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit: tulerunt et sequentes reges. quae omnes conscriptae exstant in libro Sexti Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus Superbus Demarati Corinthii filius, ex principalibus viris. is

## II

DEL DIRITTO E DI TUTTE LE  
MAGISTRATURE E SULLA  
SUCCESSIONE DEI GIURISTI

1. GAIO *nel libro primo, Alle Dodici Tavole* Nell'accingermi a fare l'interpretazione delle antiche leggi, stimai che necessariamente, in primo luogo, occorresse ricercare dagli inizi dell'Urbe, non perché voglia fare commentari prolissi, ma poiché in tutte le cose constato che è perfetto <solo> ciò che consti di tutte le sue parti: e certamente, di ciascuna cosa, il principio è la parte più importante. Quindi, se nel foro, per coloro che trattano le cause, sembra essere, per così dire, cosa nefanda esporre la questione al giudice senza aver fatto alcuna prefazione, <allora> quanto sarà più sconveniente, per coloro che promettono l'interpretazione, trattare immediatamente la materia, avendo ommesso gli inizi e senza che sia stata ricercata l'origine e, per così dire, con mani non lavate? Infatti, se non mi sbaglio, queste prefazioni ci introducono più volentieri alla lettura della materia proposta e, una volta giunti ad essa, garantiscono una comprensione più evidente.

2. POMPONIO *nel libro unico, Del manuale* E così ci sembra necessario mostrare l'origine e il processo <storico> del diritto stesso.

1. Ed invero, all'inizio della nostra città, il popolo dapprima cominciò ad agire senza legge certa, senza diritto certo e tutte le cose erano governate dalla mano dei re.

2. Poi, essendosi accresciuta fino ad una qualche misura la città, si tramanda che lo stesso Romolo abbia diviso il popolo in trenta parti, che chiamò 'curie' per il fatto che allora espletava la cura della cosa pubblica attraverso le deliberazioni di tali parti. E così egli stesso propose al popolo alcune leggi curiate: ne proposero anche i re che seguirono; le quali, tutte, rimangono, scritte insieme nel libro di Sesto Papirio, il quale fu uno tra gli

liber, ut diximus, appellatur ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit.

3. Exactis deinde regibus lege tribunicia omnes leges hae exoleverunt iterumque coepit populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam per latam legem, idque prope viginti annis passus est.

4. Postea ne diutius hoc fieret, placuit publica auctoritate decem constitui viros, per quos peterentur leges a Graecis civitatibus et civitas fundaretur legibus: quas in tabulas eboreas perscriptas pro rostris composuerunt, ut possint leges apertius percipi: datumque est eis ius eo anno in civitate summum, uti leges et corrigerent, si opus esset, et interpretarentur neque provocatio ab eis sicut a reliquis magistratibus fieret. qui ipsi animadverterunt aliquid deesse istis primis legibus ideoque sequenti anno alias duas ad easdem tabulas adiecerunt: et ita ex accedenti appellatae sunt leges duodecim tabularum. quarum ferendarum auctorem fuisse decemviris Hermodorum quendam Ephesium exulantem in Italia quidam rettulerunt.

5. His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem) necessarium esse disputationem fori. haec disputatio et hoc ius, quod sine scripto venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur, ut ceterae partes iuris suis nominibus designantur, datis propriis nominibus ceteris partibus, sed communi nomine appellatur ius civile.

uomini preminenti ai tempi in cui visse Tarquinio il Superbo, figlio di Demarato di Corinto. Tale libro, come dicemmo, è chiamato *Diritto civile Papiriano*, non perché Papirio vi aggiunse qualcosa di suo, ma perché mise insieme, in unità, leggi proposte senza ordine.

3. Cacciati in seguito i re con legge tribunicia, caddero in disuso tutte queste leggi e il popolo romano cominciò per la seconda volta a fare uso un diritto incerto e qualche consuetudine più che della legge, e tollerò ciò per quasi venti anni.

4. Poi, affinché ciò non durasse più a lungo, parve bene, con pubblica autorità, istituire <un collegio di> dieci uomini, per mezzo dei quali si cercassero leggi dalle città greche, e la città venisse fondata dalle leggi. I dieci misero insieme queste leggi, scritte integralmente su tavole eburnee, <collocate> davanti ai rostri, cosicché potessero venire apprese in modo più accessibile. In quell'anno, fu dato loro il diritto supremo nella città, sia perché correggessero, se fosse d'uopo, le leggi sia perché le interpretassero, e nei loro confronti non si facesse appello al popolo come invece si faceva per i restanti magistrati. Gli stessi decenviri ravvisarono che a queste prime leggi mancava qualcosa e perciò l'anno seguente aggiunsero altre due a tali tavole: e, così, dall'aggiunta, furono chiamate 'Leggi delle Dodici Tavole'. Alcuni riferirono che, della proposta di esse, fosse stato sostenitore, presso i decenviri, un certo Ermodoro di Efeso, esule in Italia.

5. Approvate tali leggi (così come suole naturalmente avvenire, che l'interpretazione richieda l'autorità dei giuristi), cominciò ad essere necessaria la discussione del foro. Questa discussione e questo diritto, che, senza <fonte> scritta, venne messo insieme dai giuristi, non è chiamato con una qualche denominazione propria, così come invece le altre parti del diritto vengono designate con propri nomi a tutte le altre parti del diritto, ma viene chiamato con il comune nome di 'diritto civile'.

6. Deinde ex his legibus eodem tempore fere actiones compositae sunt, quibus inter se homines disceptarent: quas actiones ne populus prout vellet institueret certas solemnesque esse voluerunt: et appellatur haec pars iuris legis actiones, id est legitimae actiones. et ita eodem paene tempore tria haec iura nata sunt: lege duodecim tabularum ex his fluere coepit ius civile, ex isdem legis actiones compositae sunt. omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur, quis quoquo anno praesentis privatis. et fere populus annis prope centum hac consuetudine usus est.

7. Postea cum Appius Claudius proposuisset et ad formam redegisset has actiones, Gnaeus Flavius scriba eius libertini filius subreptum librum populo tradidit, et adeo gratum fuit id munus populo, ut tribunus plebis fieret et senator et aedilis curulis. hic liber, qui actiones continet, appellatur ius civile Flavianum, sicut ille ius civile Papirianum: nam nec Gnaeus Flavius de suo quicquam adiecit libro. augescente civitate quia deerant quaedam genera agendi, non post multum temporis spatium Sextus Aelius alias actiones composuit et librum populo dedit, qui appellatur ius Aelianum.

8. Deinde cum esset in civitate lex duodecim tabularum et ius civile, essent et legis actiones, evenit, ut plebs in discordiam cum patribus perveniret et secederet sibi iura constitueret, quae iura plebi scita vocantur. mox cum revocata est plebs, quia multae discordiae nascebantur de his plebis scitis, pro legibus placuit et ea observari lege Hortensia: et ita factum est, ut inter plebis scita et legem species constituendi interesset, potestas autem eadem esset.

6. In seguito, pressappoco nello stesso periodo, da queste leggi furono composte le azioni, con le quali gli uomini contendessero tra loro; si volle che tali azioni fossero certe e solenni, affinché il popolo non le istituisse come volesse; e questa parte del diritto viene chiamata 'azioni di legge', cioè 'azioni legittime'. E così, pressoché nello stesso periodo, nacquero questi tre diritti: le Leggi delle Dodici Tavole; da queste cominciò a fluire il diritto civile; sulla base delle medesime vennero composte le azioni di legge. Di tutto ciò, tuttavia, sia la scienza dell'interpretare sia le azioni erano nell'ambito di competenza del collegio dei pontefici, tra i quali si statuiva chi in ciascun anno fosse preposto agli affari privati. E il popolo usò questa consuetudine pressappoco per cento anni.

7. Poi, avendo Appio Claudio proposto e redatto in forma <definitiva> queste azioni, il suo scriba Gneo Flavio, figlio di un libertino, dopo avere sottratto il libro lo consegnò al popolo, e quel dono fu gradito al popolo a tal punto che egli venne fatto tribuno della plebe, senatore ed edile curule. Questo libro, che contiene le azioni, si chiama *Diritto civile Flaviano*, così come l'altro *Diritto civile Papiriano*. infatti neppure Gneo Flavio aggiunse nel libro qualcosa di suo. Cominciando ad aumentare della città, dopo non molto tempo, poiché mancavano alcuni generi dell'agire in giudizio, Sesto Elio compose altre azioni e diede al popolo il libro che viene chiamato *Diritto Eliano*.

8. In seguito, essendovi nella città la legge delle Dodici Tavole e il diritto civile, essendovi anche le azioni di legge, avvenne che la plebe venisse a discordia con i patrizi, facesse una secessione e statuisse, per sé, diritto (*iura*) che è chiamato 'plebisciti'. Subito dopo che la plebe fu richiamata, poiché su questi plebisciti nascevano molte discordie, con la legge Ortensia parve bene che anch'essi fossero osservati come leggi: e così fu fatto, che tra i plebisciti e la legge fosse diverso lo specifico modo di statuirli,

9. Deinde quia difficile plebs convenire coepit, populus certe multo difficilior in tanta turba hominum, necessitas ipsa curam rei publicae ad senatum deduxit: ita coepit senatus se interponere et quidquid constituisset observabatur, idque ius appellabatur senatus consultum.

10. Eodem tempore et magistratus iura reddebant et ut scirent cives, quod ius de quaque re quisque dicturus esset, seque praemunirent, edicta proponebant. quae edicta praetorum ius honorarium constituerunt: honorarium dicitur, quod ab honore praetoris venerat.

11. Novissime sicut ad pauciores iuris constituendi vias transisse ipsis rebus dictantibus videbatur per partes, evenit, ut necesse esset rei publicae per unum consuli (nam senatus non perinde omnes provincias probe gerere poterant): igitur constituto principe datum est ei ius, ut quod constituisset, ratum esset.

12. Ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit, aut sunt legis actiones, quae formam agendi continent, aut plebi scitum, quod sine auctoritate patrum est constitutum, aut est magistratum edictum, unde ius honorarium nascitur, aut senatus consultum, quod solum senatu constituyente inducitur sine lege, aut est principalis constitutio, id est ut quod ipse princeps constituit pro lege servetur.

13. Post originem iuris et processum

mentre fosse identica la potestà.

9. In seguito, poiché la plebe cominciò a convenire <a Roma> con difficoltà, ed il popolo, certamente, con difficoltà ancora maggiore data la gran turba di uomini, la necessità stessa trasferì al senato la cura della cosa pubblica: così il senato cominciò ad interporre, e tutto ciò che avesse statuito veniva osservato, e tale diritto veniva chiamato 'senatoconsulto'.

10. Nello stesso periodo, anche i magistrati rendevano diritto (*iura*), ed esponevano editti affinché i cittadini sapessero, quale diritto ciascun magistrato avrebbe detto per ciascuna cosa, e si premunissero. Tali editti dei pretori statuirono il diritto onorario; è detto 'onorario' perché era derivato della carica (*honor*) del pretore.

11. Come, imponendolo le cose stesse, si era visto che poco per volta si era passati ad un minor numero di vie per statuire il diritto, così da ultimo avvenne fosse necessario che si deliberasse riguardo alla cosa pubblica tramite uno solo (infatti il senato non poteva gestire ugualmente bene tutte le provincie): quindi, istituito il principe, è stato dato a lui il diritto, affinché si avesse per ratificato ciò che avesse statuito.

12. Così nella nostra città, o si statuisce con il diritto<sup>2</sup>, cioè con la legge; oppure c'è il diritto civile <in senso> proprio, che, senza lo scritto, consiste nella sola interpretazione dei giuristi; oppure vi sono le azioni di legge, che contengono la forma dell'agire in giudizio; oppure il plebiscito, che è statuito senza l'autorità dei senatori patrizi; oppure vi è l'editto dei magistrati, da cui nasce il diritto onorario; oppure il senatoconsulto, che viene introdotto essendo solo il senato a statuirlo, senza una legge; oppure vi è la costituzione del principe, cioè, che venga osservato come legge ciò che il principe stesso statuisce.

13. Dopo aver conosciuto l'origine e il

2 Taluno aggiunge: scritto

cognitum consequens est, ut de magistratum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur: quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint, qui iura regere possint? post hoc dein de auctorum successione dicemus, quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cotidie in melius produci.

14. Quod ad magistratus attinet, initio civitatis huius constat reges omnem potestatem habuisse.

15. Isdem temporibus et tribunum celerum fuisse constat: is autem erat qui equitibus praeerat et veluti secundum locum a regibus optinebat: quo in numero fuit Iunius Brutus, qui auctor fuit regis eiciendi.

16. Exactis deinde regibus consules constituti sunt duo: penes quos summum ius uti esset, lege rogatum est: dicti sunt ab eo, quod plurimum rei publicae consulerent. qui tamen ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent, lege lata factum est, ut ab eis provocatio esset neve possent in caput civis Romani animadvertere iniussu populi: solum relictum est illis, ut coercere possent et in vincula publica duci iuberent.

17. Post deinde cum census iam maiori tempore agendus esset et consules non sufficerent huic quoque officio, censores constituti sunt.

18. Populo deinde aucto cum crebra

processo <storico> del diritto, è conseguente che conosciamo i nomi e l'origine delle magistrature, in quanto, come abbiamo esposto, l'effettività <del diritto> si realizza per mezzo di coloro che sono preposti a dire il diritto: quanto importa infatti che nella città vi sia il diritto, qualora non vi siano coloro che abbiano il potere di governare i diritti? Dopo ciò, in seguito tratteremo della successione degli autori, poiché il diritto non sta saldo se non vi sia qualche giurisperito attraverso cui, giorno dopo giorno, possa venir reso migliore<sup>3</sup>.

14. Per quanto attiene ai magistrati, consta che all'inizio di questa città i re hanno avuto ogni potestà.

15. Consta che in quei medesimi tempi è esistito anche il tribuno dei celeri: era colui che era preposto ai cavalieri, ed occupava come il secondo posto dopo i re; nel novero di essi vi fu Giunio Bruto, promotore della cacciata dei re.

16. Cacciati in seguito i re, vennero istituiti i consoli in numero di due. Si fece una rogazione di legge affinché presso di loro fosse il diritto supremo. Essi vennero detti <'consoli'> dal fatto che soprattutto loro dovevano deliberare (*consulerent*) riguardo alla cosa pubblica. Affinché non rivendicassero per sé, in tutto e per tutto, la potestà regia, proposta una legge, venne fatto sì che nei loro confronti vi fosse appello al popolo e che, senza l'autorizzazione del popolo, non potessero punire con la pena capitale un cittadino romano; ad essi venne lasciato, solamente, di poter esercitare la coercizione e di ordinare che qualcuno sia condotto in carcere pubblico.

17. In seguito, poiché già da parecchio tempo si doveva fare il censo e i consoli non erano in grado <di fronteggiare> anche questo ufficio, vennero istituiti i censori.

18. Essendo in seguito aumentato il

<sup>3</sup> Scialoia: in medium; tr.: il diritto non può esistere se non vi sia qualche giurisperito attraverso cui, giorno dopo giorno, possa venir condotto a concretarsi.

orerentur bella et quaedam acriora a finitimis inferrentur, interdum re exigente placuit maioris potestatis magistratum constitui: itaque dictatores proditi sunt, a quibus nec provocandi ius fuit et quibus etiam capitis animadversio data est. hunc magistratum, quoniam summam potestatem habebat, non erat fas ultra sextum mensem retineri.

19. Et his dictatoribus magistri equitum iniungebantur sic, quo modo regibus tribuni celerum: quod officium fere tale erat, quale hodie praefectorum praetorio, magistratus tamen habebantur legitimi.

20. Isdem temporibus cum plebs a patribus secessisset anno fere septimo decimo post reges exactos, tribunos sibi in monte sacro creavit, qui essent plebei magistratus. dicti tribuni, quod olim in tres partes populus divisus erat et ex singulis singuli creabantur: vel quia tribuum suffragio creabantur.

21. Itemque ut essent qui aedibus praessent, in quibus omnia scita sua plebs deferebat, duos ex plebe constituerunt, qui etiam aediles appellati sunt.

22. Deinde cum aerarium populi auctius esse coepisset, ut essent qui illi praessent, constituti sunt quaestores, qui pecuniae praessent, dicti ab eo quod inquirendae et conservandae pecuniae causa creati erant.

23. Et quia, ut diximus, de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum consulibus ius dicere, propterea quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus praessent: hi appellabantur quaestores parricidii, quorum etiam meminit lex duodecim

popolo, sorgendo frequenti guerre, e talune guerre particolarmente aspre essendo attaccate dai confinanti, talvolta parve bene, esigendolo la situazione, istituire una magistratura con potestà maggiore; cosicchè vennero introdotti i dittatori, nei confronti dei quali non vi fu il diritto di appellare al popolo e ai quali venne dato il potere di punire con pena capitale <un cittadino romano>. Poiché questa magistratura comportava la potestà suprema, era nefando tenerla per più di sei mesi.

19. A questi dittatori venivano affiancati i maestri dei cavalieri, allo stesso modo in cui ai re erano affiancati i tribuni celeri; tale ufficio era, pressappoco, come quello che hanno oggi i prefetti del pretorio, ma venivano considerati 'magistrati legittimi'.

20. In questi stessi tempi, la plebe, mentre era in corso la secessione dai patrizi, pressappoco diciassette anni dopo che erano stati cacciati i re, sul monte Sacro creò per sé dei tribuni, che fossero magistrati plebei. Vennero detti 'tribuni' perché un tempo il popolo era diviso in tre parti, e da ciascuna parte ne veniva creato uno; oppure perché venivano creati con il suffragio delle tribù.

21. Così pure, affinché vi fossero coloro che fossero preposti ai templi nei quali la plebe deponeva le proprie deliberazioni, furono istituiti due magistrati tratti dalla plebe, che vennero anche chiamati 'edili'.

22. In seguito, avendo cominciato l'erario del popolo ad essere alquanto aumentato, affinché vi fossero coloro che ad esso fossero preposti, vennero istituiti dei questori che fossero preposti al denaro, detti in tal modo dal fatto che erano stati creati per ricercare (*inquirere*) e conservare il denaro.

23. E poiché, come dicemmo, ai consoli la legge non permetteva di dire il diritto in merito alla pena capitale di un cittadino senza l'ordine del popolo, venivano istituiti dal popolo questori che fossero preposti <alla repressione dei crimini> capitali: costoro venivano chiamati



tabularum.

24. Et cum placuisset leges quoque ferri, latum est ad populum, uti omnes magistratu<s><sup>4</sup> se abdicarent, quo decemviri constituti anno uno cum magistratum prorogarent sibi et cum iniuriose tractarent neque vellent deinceps sufficere magistratibus, ut ipsi et factio sua perpetuo rem publicam occupatam retineret: nimia atque aspera dominatione eo rem perduxerant, ut exercitus a re publica secederet. initium fuisse secessionis dicitur Verginius quidam, qui cum animadvertisset Appium Claudium contra ius, quod ipse ex vetere iure in duodecim tabulas transtulerat, vindicias filiae suae a se abduxisse et secundum eum, qui in servitutem ab eo suppositus petierat, dixisse captumque amore virginis omne fas ac nefas miscuisse: indignatus, quod vetustissima iuris observantia in persona filiae suae defecisset (utpote cum Brutus, qui primus Romae consul fuit, vindicias secundum libertatem dixisset in persona Vindicis Vitelliorum servi, qui proditionis coniurationem indicio suo detexerat) et castitatem filiae vitae quoque eius praeferendam putaret, arrepto cultro de taberna lanionis filiam interfecit in hoc scilicet, ut morte virginis contumeliam stupri arceret, ac protinus recens a caede madenteque adhuc filiae cruore ad commilitones confugit. qui universi de Algido, ubi tunc belli gerendi causa legiones erant, relictis ducibus pristinis signa in Aventinum transtulerunt, omnisque plebs urbana mox eodem se contulit, populique consensu partim <in exilium acti decemviri, partim><sup>5</sup> in carcere necati. ita rursus res publica suum statum recepit.

'questori del parricidio', e di essi è menzione anche nella Legge delle Dodici Tavole.

24. Essendo parso bene che si facessero anche leggi, venne proposto al popolo che tutti i magistrati abdicassero affinché venissero istituiti decemviri allo scopo di legiferare; i decemviri, istituiti così per un solo anno, prorogando la magistratura per sé, trattando arrogantemente, e non volendo che in seguito le magistrature <li> sostituissero, per trattenere, essi stessi e la loro fazione, perpetuamente occupata la cosa pubblica, per la loro eccessiva ed aspra dominazione avevano condotto le cose a tal punto che l'esercito secedesse dalla repubblica. Si dice che l'iniziatore della secessione sia stato un certo Virginio il quale aveva constatato che Appio Claudio, contro il diritto che lo stesso Appio Claudio aveva trasferito dall'antico diritto nelle Dodici Tavole, gli aveva negato il possesso interinale della figlia sua, di Virginio, e aveva detto <il diritto> a favore di un tale che, subornato da Appio Claudio, l'aveva rivendicata in servitù, e, preso da passione per la vergine, non distingueva più il fausto dal nefasto. <Virginio allora>, indignato perché, proprio per sua figlia, veniva a mancare un'osservanza antichissima del diritto (inquantoché Bruto, primo console di Roma, aveva detto il possesso interinale in favore della libertà di Vindice, servo dei Vitelli, il quale con una denuncia aveva svelato una congiura di tradimento), e reputando che la castità della figlia fosse da preferire perfino alla vita della medesima, afferrato un coltello da una bottega da macellaio, uccise la propria figlia allo scopo, s'intende, di impedire, con la morte della vergine, l'oltraggio dello stupro e, immediatamente dopo aver compiuto la strage e ancora bagnato del sangue della figlia, si rifugiò presso i commilitoni. Costoro tutti insieme, dal <monte> Algido dove le legioni stavano allora accampate per condurre una guerra, lasciati i loro precedenti comandanti,

<sup>4</sup> Mo.-K., n.10

<sup>5</sup> Mo.-K., n.16

25. Deinde cum post aliquot annos <quam><sup>6</sup> duodecim tabulae latae sunt et plebs contenderet cum patribus et vellet ex suo quoque corpore consules creare et patres recusarent: factum est, ut tribuni militum crearentur partim ex plebe, partim ex patribus consulari potestate. hique constituti sunt vario numero: interdum enim sex<sup>7</sup> fuerunt, interdum plures, nonnumquam pauciores.

26. Deinde cum placuisset creari etiam ex plebe consules, coeperunt ex utroque corpore constitui. tunc, ut aliquo pluris patres haberent, placuit duos ex numero patrum constitui: ita facti sunt aediles curules.

27. Cumque consules avocarentur bellis finitimis neque esset qui in civitate ius reddere posset, factum est, ut praetor quoque crearetur, qui urbanus appellatus est, quod in urbe ius redderet.

28. Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat.

29. Deinde cum esset necessarius magistratus qui hastae praeesent, decemviri in litibus iudicandis sunt constituti.

trasferirono le insegne sull'Aventino, e nel medesimo luogo si recò subito tutta la plebe urbana, e, con il consenso del popolo, i decenviri furono in parte mandati in esilio, in parte uccisi in carcere. Così di nuovo la repubblica recuperò il proprio stato.

25. In seguito, dopo alcuni anni da che erano state approvate le Dodici Tavole, siccome la plebe contendeva con i patrizi e voleva che i consoli fossero creati traendoli anche dal suo corpo <elettorale>, e ciò i patrizi rifiutavano, fu fatto sì che si creassero tribuni militari con potestà consolare, traendoli in parte dalla plebe e in parte dai patrizi. Costoro vennero istituiti in numero variabile: talvolta infatti furono sei, talvolta più, spesso meno.

26. In seguito, essendo parso bene che i consoli fossero creati traendoli anche dalla plebe, si cominciò ad istituirli da entrambi i corpi <elettorali>. Allora, affinché i patrizi avessero qualcosa in più, parve bene di istituire due magistrati dal novero dei patrizi: e così furono fatti gli edili curuli.

27. Siccome i consoli venivano chiamati altrove dalle guerre con i confinanti, e non rimaneva in città chi potesse rendere diritto, fu fatto sì che fosse creato anche un pretore, che venne chiamato 'urbano', perché rendesse il diritto nell'Urbe.

28. In seguito, dopo alcuni anni, non essendo più sufficiente tale pretore, poiché veniva nella città una grande moltitudine anche di stranieri, fu creato anche un altro pretore che venne chiamato 'peregrino' dal fatto che per lo più diceva il diritto tra gli stranieri (*peregrini*).

29. In seguito, essendo necessario un magistrato che fosse preposto al tribunale dei centunviri, vennero istituiti dei decenviri per le liti da giudicare.

6 Mo.-K., n.17

7 vigintil sex; Mo.-K., n.19

30. Constituti sunt eodem tempore et quattuorviri qui curam viarum agerent, et triumviri monetales aeris argenti auri flatores, et triumviri capitales qui carceris custodiam haberent, ut cum animadverti oporteret interventu eorum fieret.

31. Et quia magistratibus vespertinis temporibus in publicum esse inconueniens erat, quinqueviri constituti sunt cis Tiberim et ultis Tiberim, qui possint pro magistratibus fungi.

32. Capta deinde Sardinia, mox Sicilia, item Hispania, deinde Narbonensi provincia totidem praetores, quot provinciae in dicionem venerant, creati sunt, partim qui urbanis rebus, partim qui provincialibus praeesent. deinde Cornelius Sulla quaestiones publicas constituit, veluti de falso, de parricidio, de sicariis, et praetores quattuor adiecit. deinde Gaius Iulius Caesar duos praetores et duos aediles qui frumento praeesent et <dicentur><sup>8</sup> a Cerere cereales constituit. ita duodecim praetores, sex aediles sunt creati. divus deinde Augustus sedecim praetores constituit. post deinde divus Claudius duos praetores adiecit qui de fideicommisso ius dicerent, ex quibus unum divus Titus detraxit: et adiecit divus Nerva qui inter fiscum et privatos ius diceret. ita decem et octo praetores in civitate ius dicunt.

33. Et haec omnia, quotiens in re publica sunt magistratus, observantur: quotiens autem proficiscuntur, unus relinquitur, qui ius dicat: is vocatur praefectus urbi. qui praefectus olim constituebatur: postea fere Latinarum feriarum causa introductus est et quotannis observatur. nam praefectus annonae et vigilum non sunt magistratus, sed extra ordinem utilitatis causa constituti sunt. et tamen hi, quos

30. Nello stesso periodo vennero istituiti: i quattuorviri che si occupassero della cura delle vie; nonché i triumviri della monetazione, coniatori del bronzo, dell'argento e dell'oro; nonché i triumviri capitali i quali avessero la custodia del carcere così che, quando abbisognasse che qualcuno fosse punito, ciò avvenisse col loro intervento.

31. E poiché era sconveniente per i magistrati restare in pubblico dopo il tramonto, vennero istituiti i 'quinqueviri di qua del Tevere' e 'di là del Tevere', che potessero fungere da magistrati.

32. In seguito, presa la Sardegna, tosto la Sicilia, parimenti la Spagna, poi la provincia Narbonese, vennero creati altrettanti pretori quante provincie erano venute nella giurisdizione <dei romani>, i quali pretori fossero preposti in parte agli affari urbani e in parte a quelli provinciali. Poi Cornelio Silla istituì pubblici collegi giudicanti per i crimini, ad esempio in tema di falso, di parricidio, di sicari, e aggiunse quattro pretori. In seguito, Caio Giulio Cesare istituì due pretori nonché due edili che fossero preposti alla cura del frumento e che venissero denominati da Cerere 'cereali'. Cosicché furono creati dodici pretori e sei edili. In seguito, il divo Augusto istituì pretori, <fino a raggiungere il numero di> sedici. Poi il divo Claudio aggiunse due pretori che dicessero il diritto in tema di fedecommissi, e da costoro il divo Tito ne tolse uno; il divo Nerva aggiunse quello che dicesse il diritto tra il fisco e i privati. Cosicché, nella città, diciotto pretori dicono il diritto.

33. E tutto ciò viene osservato ogni volta che i magistrati si trovano entro i confini della repubblica; ogni volta che invece partono, ne è lasciato uno che dica il diritto: costui è chiamato 'prefetto dell'Urbe'. Il quale prefetto era già stato istituito un tempo; poi forse venne introdotto per le ferie latine ed ogni anno viene mantenuto. Infatti, i prefetti dell'annona e dei vigili non sono

Cistiberes diximus, postea aediles senatus consulto creabantur.

34. Ergo ex his omnibus decem tribuni plebis, consules duo, decem et octo praetores, sex aediles in civitate iura reddebant.

35. Iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt: sed qui eorum maximae dignationis apud populum Romanum fuerunt, eorum in praesentia mentio habenda est, ut appareat, a quibus et qualibus haec iura orta et tradita sunt. et quidem ex omnibus, qui scientiam nacti sunt, ante Tiberium Coruncanium publice professum neminem traditur: ceteri autem ad hunc vel in latenti ius civile retinere cogitabant vel solebant<sup>9</sup> consultatoribus vacare potius quam discere volentibus se praestabant.

36. Fuit autem in primis peritus PUBLIUS PAPIRIUS, qui leges regias in unum contulit. ab hoc APPIUS CLAUDIUS unus ex decemviris, cuius maximum consilium in duodecim tabulis scribendis fuit. post hunc APPIUS CLAUDIUS eiusdem generis maximam scientiam habuit: hic Centemmanus appellatus est, Appiam viam stravit et aquam Claudiam induxit et de Pyrrho in urbe non recipiendo sententiam tulit: hunc etiam<sup>10</sup> scripsisse traditum est primum de usurpationibus, qui liber non exstat: idem Appius Claudius R litteram invenit videturque ab hoc processisse ut<sup>11</sup> pro Valesiis Valerii essent et pro Fusiis Furii.

37. Fuit post eos maximae scientiae SEMPRONIUS, quem populus Romanus

magistrati, ma sono stati istituiti all'infuori dell'ordine magistratuale, per ragioni di utilità. Tuttavia quelli che dicemmo 'al di qua del Tevere', poi venivano creati edili con senatoconsulto.

34. In conseguenza, tra tutti questi, nella città rendevano diritto (*iura*) dieci tribuni della plebe, due consoli, diciotto pretori, sei edili.

35. La scienza del diritto civile, l'hanno professata moltissimi e grandissimi uomini; ma, al presente, si deve fare menzione di coloro che raggiunsero massima considerazione presso il popolo romano, affinché appaia da chi e da quali uomini questi diritti sono sorti e sono stati tramandati. E invero, tra tutti coloro che hanno conseguito <questa> scienza, non si tramanda che alcuno l'abbia professata pubblicamente prima di Tiberio Coruncanio: gli altri, fino a lui, o pensavano di conservare il diritto civile in segreto, o solevano occuparsi di coloro i quali li consultavano piuttosto che prestarsi a chi voleva imparare.

36. Tra i primi, comunque, fu esperto Publio Papirio, che raccolse in unità le leggi regie. Da lui <provenne> Appio Claudio, uno dei decemviri, il cui consiglio nello scrivere le Dodici Tavole fu di grandissima importanza. Dopo questi, ebbe grandissima scienza Appio Claudio, della medesima stirpe: egli venne chiamato 'Centemmano', lastricò la via Appia, portò dentro alla città l'acqua Claudia e propose la deliberazione di non ammettere Pirro nell'Urbe. È stato tramandato che egli, per primo, abbia scritto *Sulle interruzioni dell'usucapione*, libro che non è rimasto. Il medesimo Appio Claudio inventò la lettera 'R' e sembra che sia dipeso da ciò il fatto che in luogo di 'Valesii' si sia passati a 'Valerii', e in luogo di 'Fusii' a 'Furii'.

37. Dopo costoro, fu di grandissima scienza Sempronio, che il popolo romano

<sup>9</sup> solumque] vel solebant; Mo.-K., n.4

<sup>10</sup> actiones ] del. Mo.-K., n.7

<sup>11</sup> Claudius qui videtur ab hoc processisse, R litteram invenit ut] Claudius R litteram invenit videturque ab hoc processisse ut; Mo.-K., n.8

σοφὸν appellavit, nec quisquam ante hunc aut post hunc hoc nomine cognominatus est. GAIUS SCIPIO NASICA, qui optimus a senatu appellatus est: cui etiam publice domus in sacra via data est, quo facilius consuli posset. deinde QUINTUS MUCIUS, qui ad Carthaginienses missus legatus, cum essent duae tesseræ positæ una pacis altera belli, arbitrio sibi dato, utram vellet referret Romam, utramque sustulit et ait Carthaginienses petere debere, utram mallent accipere.

38. Post hos fuit TIBERIUS CORUNCANIUS, ut dixi, qui primus profiteri coepit: cuius tamen scriptum nullum exstat, sed responsa complura et memorabilia eius fuerunt. deinde SEXTUS AELIUS et frater eius PUBLIUS AELIUS et PUBLIUS ATILIUS maximam scientiam in profitendo habuerunt, ut duo Aelii etiam consules fuerint, Atilius autem primus a populo Sapiens appellatus est. Sextum Aelium etiam Ennius laudavit et exstat illius liber qui inscribitur "tripertita", qui liber veluti cunabula iuris continet: tripertita autem dicitur, quoniam lege duodecim tabularum præposita iungitur interpretatio, deinde subtexitur legis actio. eiusdem esse tres alii libri referuntur, quos tamen quidam negant eiusdem esse: hos sectatus ad aliquid est Cato. deinde MARCUS CATO princeps Porciæ familiae, cuius et libri exstant: sed plurimi filii eius, ex quibus ceteri oriuntur.

39. Post hos fuerunt PUBLIUS MUCIUS et BRUTUS et MANILIUS, qui fundaverunt ius civile. ex his Publius Mucius etiam decem libellos reliquit, Brutus septem, Manilius tres: et extant volumina scripta Manilii monumenta. illi duo consulares fuerunt, Brutus prætorius, Publius autem Mucius etiam Pontifex maximus.

chiamò 'Sofós', e nessuno, prima di lui né dopo di lui, venne soprannominato con tale nome. Poi vi fu Gaio Scipione Nasica, che dal Senato venne chiamato 'Ottimo': al quale venne anche data a titolo pubblico una casa sulla via Sacra, affinché più facilmente lo si potesse consultare. Poi Quinto Mucio, il quale, mentre era inviato legato a Cartagine, essendogli state poste innanzi due tavolette, una con proposte di pace e l'altra di guerra, ed essendogli stata data la facoltà di scelta, di riportare a Roma, tra le due, quella che avesse voluto, le sollevò entrambe affermando che erano i Cartaginesi a dover richiedere, quale, tra le due, preferissero ricevere.

38. Dopo costoro, vi fu Tiberio Coruncanio, il quale, come dissi, cominciò per primo a insegnare <il diritto>: di lui tuttavia non è rimasto alcuno scritto, ma i suoi responsi furono parecchi e memorabili. In seguito, Sesto Elio e sua fratello Publio Elio, nonché Publio Atilio, ebbero grandissima scienza nell'insegnare il diritto, tale che i due Elio divennero anche consoli, mentre Atilio fu il primo che dal popolo venne chiamato 'Sapiente'. Anche Ennio fece le lodi di Sesto Elio, e di costui è rimasto un libro che si intitola *Tripertito*, libro che contiene, per così dire, la culla del diritto; invero è detto *Tripertito* perché, premessa la legge delle Dodici Tavole, vi si congiunge l'interpretazione, e infine vi si intesse l'azione di legge. Si riferisce che siano del medesimo <autore> altri tre libri, che però alcuni negano siano suoi; li seguì in qualche modo Catone. In seguito vi fu Marco Catone, principe della famiglia Porcia, del quale sono rimasti anche libri; tuttavia moltissimi sono di suo figlio, e da questi si originano tutti gli altri.

39. Dopo costoro vi furono Publio Mucio e Bruto e Manilio che fondarono il diritto civile. Tra di essi, Publio Mucio lasciò anche dieci piccoli libri, Bruto sette, Manilio tre; e sono rimasti i volumi intitolati *Monumenti di Manilio*. I primi due furono di rango consolare, Bruto di rango pretorio, Publio Mucio fu anche Pontefice massimo.

40. Ab his profecti sunt PUBLIUS RUTILIUS RUFUS, qui Romae consul et Asiae proconsul fuit, PAULUS VERGINIUS et QUINTUS TUBERO ille stoicus Panaetii<sup>12</sup> auditor, qui et ipse consul. etiam SEXTUS POMPEIUS Gnaei Pompeii patruus fuit eodem tempore: et COELIUS ANTIPATER, qui historias conscripsit, sed plus eloquentiae quam scientiae iuris operam dedit: etiam LUCIUS CRASSUS frater Publii Mucii, qui Mucianus<sup>13</sup> dictus est: hunc Cicero ait iurisconsultorum disertissimum.

41. Post hos QUINTUS MUCIUS Publii filius pontifex maximus ius civile primum constituit generatim in libros decem et octo redigendo.

42. Mucii auditores fuerunt complures, sed praecipuae auctoritatis AQUILIUS GALLUS, BALBUS LUCILIUS, SEXTUS PAPIRIUS, GAIUS IUVENTIUS: ex quibus Gallum maximae auctoritatis apud populum fuisse Servius dicit. omnes tamen hi a Servio Sulpicio nominantur: alioquin per se eorum scripta non talia exstant, ut ea omnes appetant: denique nec versantur omnino scripta eorum inter manus hominum, sed Servius libros suos complevit, pro cuius scriptura ipsorum quoque memoria habetur.

43. SERVIUS autem SULPICIUS cum in causis orandis primum locum aut pro certo post Marcum Tullium optineret, traditur ad consulendum Quintum Mucium de re amici sui pervenisse cumque eum sibi respondisse de iure Servius parum intellexisset, iterum Quintum interrogasset a Quinto Mucio responsum esse nec tamen percepisse, et ita obiurgatum esse a Quinto Mucio: namque eum dixisse turpe esse patricio et nobili et causas oranti ius in quo versaretur ignorare. ea velut contumelia Servius tactus operam dedit iuri civili et

40. Da costoro provennero Publio Rutilio Rufo, che fu console in Roma e proconsole in Asia, nonché Paolo Virginio e Quinto Tubero, il quale è il filosofo stoico allievo di Panezio e che fu console anche egli stesso. Nello stesso periodo, vi fu anche Sesto Pompeo, zio paterno di Gneo Pompeo; nonché Celio Antipatro, che scrisse di storia, ma che si dedicò più all'eloquenza che alla scienza del diritto; ed anche Lucio Crasso, fratello di Publio Mucio, il quale venne detto Muciano: Cicerone afferma che questi sarebbe stato il più eloquente dei giureconsulti.

41. Dopo costoro, Quinto Mucio, figlio di Publio, Pontefice massimo, per primo costituì il diritto civile per generi, facendone redazione in diciotto libri.

42. Gli allievi di Mucio furono parecchi, ma di precipua autorità furono Aquilio Gallo, Balbo Lucilio, Sesto Papirio, Gaio Giuvenzio. Servio dice che, tra questi, Gallo godette massima autorità presso il popolo. Nondimeno costoro, da Servio Sulpicio, vengono nominati tutti. Peraltro i loro scritti non sono rimasti autonomamente in modo tale che tutti li possano consultare; anzi i loro scritti non circolano per nulla tra le mani del pubblico, ma Servio ne riempì i suoi libri, ed attraverso i suoi scritti si ha memoria anche di quelli.

43. Servio Sulpicio poi, che aveva ottenuto il primo posto nel perorare le cause, o certo il secondo dopo Marco Tullio <Cicerone>, si tramanda che sarebbe giunto a consultare Quinto Mucio su un affare di un amico: avendo Servio capito poco di ciò che Quinto ebbe a rispondergli di diritto, allora avrebbe interrogato Quinto per la seconda volta, e Quinto Mucio avrebbe risposto senza tuttavia che Servio giungesse a comprendere, sicché sarebbe stato rimproverato da Quinto Mucio: il quale infatti disse che era vergognoso per un

<sup>12</sup> Pansaet] Panaetii; Mo.-K., n.25

<sup>13</sup> Munianus] Mucianus; Mo.-K., n.26

plurimum eos, de quibus locuti sumus, audiit, institutus a Balbo Lucilio, instructus autem maxime a Gallo Aquilio, qui fuit Cercinae: itaque libri complures eius extant Cercinae confecti. hic cum in legatione perisset, statuam ei populus Romanus pro rostris posuit, et hodieque exstat pro rostris Augusti. huius volumina complura exstant: reliquit autem prope centum et octaginta libros.

patrizio, per un nobile, per uno che perora cause, ignorare quel diritto di cui pur si occupava. Colpito da quella sorta di oltraggio, Servio si dedicò al diritto civile ed ascoltò moltissimo i giuristi di cui abbiamo parlato; agli studi fu introdotto da Balbo Lucilio e istruito poi soprattutto da Aquilio Gallo, che era di Cercina, cosicché sono rimasti parecchi libri da lui composti a Cercina. Quando però durante un'ambasceria, il popolo romano gli pose una statua innanzi ai rostri e ancor oggi è rimasta dinanzi ai rostri di Augusto. Di Servio sono rimasti parecchi volumi: infatti lasciò circa centottanta libri.

44. Ab hoc plurimi profecerunt, fere tamen hi libros conscripserunt: ALFENUS VARUS GAIUS, AULUS OFILIUS, TITUS CAESIUS, AUFIDIUS TUCCA, AUFIDIUS NAMUSA, FLAVIUS PRISCUS, GAIUS ATEIUS, PACUVIUS LABEO ANTISTIUS Labeonis Antistii pater, CINNA, PUBLICIUS GELLIUS. ex his decem libros octo conscripserunt, quorum omnes qui fuerunt libri digesti sunt ab Aufidio Namusa in centum quadraginta libros. ex his auditoribus plurimum auctoritatis habuit Alfenus Varus et Aulus Ofilius, ex quibus Varus et consul fuit, Ofilius in equestri ordine perseveravit. is fuit Caesari familiarissimus et libros de iure civili plurimos et qui omnem partem operis fundarent reliquit. nam de legibus vicensimae primus conscribit: de iurisdictione idem edictum praetoris primus diligenter composuit, nam ante eum Servius duos libros ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit.

44. Da costui provennero moltissimi, tuttavia scrissero libri pressappoco solo questi: Alfeno Varo, Gaio Aulo Ofilio, Tito Cesio, Aufidio Tucca, Aufidio Namusa, Flavio Prisco, Gaio Ateio, Pacuvio Labeone Antistio, padre di Labeone Antistio, Cinna e Publicio Gellio. Tra questi dieci, otto scrissero libri e, di tutti i libri che vi furono di costoro, da Aufidio Namusa vennero fatti digesti in centoquaranta libri. Tra questi allievi, ebbero moltissima autorità Alfeno Varo e Aulo Ofilio, tra i quali Varo fu anche console, mentre Ofilio rimase nell'ordine equestre. Questi fu amicissimo di Cesare e lasciò moltissimi libri di diritto civile e libri che fonderebbero ogni parte della materia. Infatti per primo scrisse sulle leggi della ventesima parte <delle eredità>; e, sulla giurisdizione, egli stesso compose diligentemente l'editto del pretore, per primo, infatti prima di lui Servio lasciò due libri intitolati *All'editto*, assolutamente brevissimi.

DEDICATI A BRUNO

45. Fuit eodem tempore et TREBATIUS, qui idem Corneli Maximi auditor fuit: AULUS CASCELLIUS, Quinti Muci auditoris Volcaci auditor<sup>14</sup>, denique in illius honorem testamento Publium Mucium nepotem eius reliquit heredem. fuit autem quaestorius nec ultra proficere voluit, cum illi etiam Augustus consulatum offerret, ex his Trebatius peritior Cascellio, Cascellius Trebatio eloquentior

45. Visse in quello stesso periodo anche Trebazio che fu, egli pure, allievo di Cornelio Massimo; vi fu anche Aulo Cascellio, allievo di Volcacio a sua volta allievo di Quinto Mucio, <il quale Aulo Cascellio> in onore di questi <cioè di Quinto Mucio> lasciò perfino erede per testamento il di lui nipote Publio Mucio; <Aulo Cascellio> fu anche di rango questorio e non volle andare oltre, anche

<sup>14</sup> Quintus Mucius Volusii auditor] Quinti Muci auditoris Volcaci auditor; Mo.-K., n.5

fuisse dicitur, Ofilius utroque doctior. Cascellii scripta non exstant nisi unus liber bene dictorum, Trebatii complures, sed minus frequentantur.

46. Post hos QUINTUS<sup>15</sup> TUBERO fuit, qui Ofilio operam dedit: fuit autem patricius et transiit a causis agendis ad ius civile, maxime postquam Quintum Ligarium accusavit nec optinuit apud Gaium Caesarem. is est Quintus Ligarius, qui cum Africae oram teneret, infirmum Tuberonem applicare non permisit nec aquam haurire, quo nomine eum accusavit et Cicero defendit: exstat eius oratio satis pulcherrima, quae inscribitur pro Quinto Ligario. Tubero doctissimus quidem habitus est iuris publici et privati et complures utriusque operis libros reliquit: sermone etiam antiquo usus affectavit scribere et ideo parum libri eius grati habentur.

47. Post hunc maximae auctoritatis fuerunt ATEIUS CAPITO, qui Ofilium secutus est, et ANTISTIUS LABEO, qui omnes hos audivit, institutus est autem a Trebatio. ex his Ateius consul fuit: Labeo noluit, cum offerretur ei ab Augusto consularis, quo suffectus fieret, honorem suscipere, sed plurimum studiis operam dedit: et totum annum ita diviserat, ut Romae sex mensibus cum studiosis esset, sex mensibus secederet et conscribendis libris operam daret. itaque reliquit quadringenta volumina, ex quibus plurima inter manus versantur. hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt: nam Ateius Capito in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat, Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui et ceteris operis sapientiae operam dederat, plurima innovare instituit.

se Augusto gli offrì il consolato. Tra costoro si dice che: Trebazio sia stato più esperto di Cascellio; Cascellio sia stato più eloquente di Trebazio; Ofilio più dotto di entrambi. Di Cascellio non rimangono scritti, tranne un libro di apoftegmi; di Trebazio ne rimangono parecchi, ma vengono usati meno.

46. Dopo costoro, visse Quinto Tuberone, che collaborò con Ofilio; egli era un patrizio, e passò al diritto civile dal trattare cause, soprattutto dopo che accusò Quinto Ligario presso Caio Cesare, e non ottenne <la vittoria>. È il Quinto Ligario che, allorché presidiava la costa dell'Africa, non permise a Tuberone infermo né di approdare né di rifornirsi d'acqua, e a tale titolo Tuberone lo accusò e Cicerone lo difese: rimane l'orazione di quest'ultimo, davvero bellissima, che si intitola *In favore di Quinto Ligario*. Invero, Tuberone venne ritenuto dottissimo in diritto sia privato sia pubblico, e lasciò parecchi libri in entrambe le materie. Si studiò anche di scrivere in uno stile di lingua arcaica e perciò i suoi libri sono considerati poco gradevoli.

47. Dopo costui, furono di massima autorità Ateio Capitone, che seguì Ofilio, e Antistio Labeone, che ascoltò tutti questi, ma venne introdotto agli studi da Trebazio. Tra costoro, Ateio fu console; Labeone, pur essendogli stato offerto da Augusto il consolato affinché fosse eletto come sostituto, non volle accettare la carica ma si dedicò moltissimo agli studi. Aveva diviso l'intero anno in modo tale da stare a Roma sei mesi con gli studiosi, e da ritirarsi sei mesi e dedicarsi a scrivere libri. Cosicché lasciò quattrocento volumi, moltissimi dei quali vengono ancora arrotolati e srotolati tra le mani <dei lettori>. Questi due giuristi per la prima volta fecero come dei circoli differenti <di seguaci>: infatti Ateio Capitone perseverava in ciò che gli era stato tramandato, Labeone, per la qualità dell'ingegno e per la fiducia <che riponeva> nella <propria> dottrina,

15 quoque] Quintus; Mo.-K., n.8



48. Et ita Ateio Capitoni MASSURIUS SABINUS successit, Labeoni NERVA, qui adhuc eas dissensiones auxerunt. hic etiam Nerva Caesari familiarissimus fuit. Massurius Sabinus in equestri ordine fuit et publice primus respondit: posteaque hoc coepit beneficium dari, a Tiberio Caesare hoc tamen illi concessum erat.

49. Et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant: neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebant, aut testabantur qui illos consulebant. primus divus Augustus, ut maior iuris auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent: et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepit. et ideo optimus princeps Hadrianus, cum ab eo viri praetorii peterent, ut sibi liceret respondere, rescripsit eis hoc non peti, sed praestari solere et ideo, si quis fiduciam sui haberet, delectari se populo ad respondendum se praepararet.

50. Ergo Sabino concessum est a Tiberio Caesare, ut populo responderet: qui in equestri ordine iam grandis natu et fere annorum quinquaginta receptus est. huic nec amplae facultates fuerunt, sed plurimum a suis auditoribus sustentatus est.

51. Huic successit GAIUS CASSIUS LONGINUS natus ex filia Tuberonis, quae fuit neptis Servii Sulpicii: et ideo proavum suum Servium Sulpicium appellat, hic consul fuit cum Quartino temporibus Tiberii, sed plurimum in

essendosi dedicato anche ad altri campi del sapere, cominciò a innovare in moltissime cose.

48. E così, ad Ateio Capitone successe Masurio Sabino, a Labeone Nerva, i quali accrebbero ancora tali divergenze. Questo Nerva fu inoltre amicissimo di Cesare. Masurio Sabino appartenne all'ordine equestre e fu il primo <di tale ordine> a dare responsi a titolo pubblico: e poi tale beneficio cominciò ad esser dato; pur tuttavia, a lui era stato concesso da Tiberio Cesare.

49. E, si sappia di passaggio, prima dell'età di Augusto, il diritto di dare responsi a titolo pubblico non veniva dato da parte dei principi, bensì, coloro che avevano fiducia nei propri studi, rispondevano a chi li consultava; e non davano in ogni caso responsi firmati, ma per lo più scrivevano loro stessi ai giudici, oppure coloro che li avevano consultati testimoniavano <il responso>. Il divo Augusto per primo, affinché l'autorità del diritto fosse considerata maggiore, statui che <i giureconsulti> dessero responsi sulla base della sua autorità; e da quel tempo si cominciò a richiedere ciò come un beneficio. E perciò l'ottimo principe Adriano, ad alcuni uomini di rango pretorio, i quali gli richiedevano che fosse loro lecito dare responsi, rescrisse che ciò non soleva essere richiesto ma essere prestatò, e perciò era lieto se qualcuno, avendo fiducia in se stesso, si preparava a dare responsi al popolo.

50. Dunque, a Sabino venne concesso da Tiberio Cesare di dare responsi al popolo; egli fu ammesso nell'ordine equestre quando era già anziano e pressappoco di cinquant'anni; non ebbe ampî mezzi, ma fu aiutato moltissimo dai suoi allievi.

51. A costui successe Gaio Cassio Longino, nato da una figlia di Tubero la quale era nipote di Servio Sulpicio; e perciò egli chiama Servio Sulpicio suo bisavolo. Fu console con Quartino al tempo di Tiberio ed ebbe moltissima

civitate auctoritatis habuit eo usque, donec eum Caesar civitate pelleret.

52. Expulsus ab eo in Sardiniam, revocatus a Vespasiano diem suum obit. Nervae successit PROCULUS. fuit eodem tempore et NERVA FILIUS: fuit et alius LONGINUS ex equestri quidem ordine, qui postea ad praetoram usque pervenit. sed Proculi auctoritas maior fuit, nam etiam plurimum potuit: appellatique sunt partim Cassiani, partim Proculiani, quae origo a CAPITONE et Labeone coeperat.

53. Cassio CAELIUS SABINUS successit, qui plurimum temporibus Vespasiani potuit: Proculo PEGASUS, qui temporibus Vespasiani praefectus urbi fuit: Caelio Sabino PRISCUS IAVOLENUS: Pegaso CELSUS: patri Celso CELSUS FILIUS et PRISCUS NERATIUS, qui utrique consules fuerunt, Celsus quidem et iterum: Iavoleno Prisco ABURNIUS VALENS et TUSCIANUS, item SALVIUS IULIANUS.

autorità in città, ma fino a quando <Tiberio> Cesare non lo espulse dalla città.

52. Esiliato <da Tiberio> in Sardegna, dopo esser stato richiamato da Vespasiano, giunse al suo ultimo giorno. A Nerva successe Proculo. Visse nello stesso periodo anche Nerva figlio, e visse anche un altro Longino, appartenente invero all'ordine equestre, che arrivò poi fino alla pretura. L'autorità di Proculo fu tuttavia maggiore, ebbe infatti anche moltissimo potere. <Tali giuristi> vennero chiamati in parte Cassiani, in parte Proculeiani, e l'origine di ciò era cominciata da Capitone e da Labeone.

53. A Cassio successe Celio Sabino, che ebbe moltissimo potere ai tempi di Vespasiano; a Proculo Pegaso, che ai tempi di Vespasiano fu prefetto dell'Urbe; a Celio Sabino successe Prisco Giavoleno; a Pegaso Celso; a Celso padre Celso figlio e Prisco Nerazio, i quali furono entrambi consoli, Celso invero anche una seconda volta; a Giavoleno Prisco successero Aburnio Valente e Tusciano, poi Salvio Giuliano.

III  
DE LEGIBUS SENATUSQUE  
CONSULTIS ET LONGA  
CONSUECUDINE

1. PAPINIANUS *libro primo definitionum* Lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae sponsio.

2. MARCIANUS *libro primo institutionum* Nam et Demosthenes orator sic definit: τοῦτό ἐστὶ νόμος, ᾧ πάντας ἀνθρώπους προσήκει πείθεσθαι διὰ πολλά, καὶ μάλιστα ὅτι πᾶς ἐστὶ νόμος εὖρημα μὲν καὶ δῶρον θεοῦ, δόγμα δὲ ἀνθρώπων φρονίμων, ἐπανορθωμα δὲ τῶν ἐκουσίων καὶ ἀκουσίων ἀμαρτημάτων, πόλεως δὲ συνθήκη κοινῆ, καθ' ἣν ἅπασιν προσήκει ζῆν τοῖς ἐν τῇ πόλει. sed et philosophus summae stoicae sapientiae Chrysippus sic incipit libro, quem fecit περὶ νόμου: ὁ νόμος πάντων ἐστὶ βασιλεὺς θεῶν τε καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων· δεῖ δὲ αὐτὸν προστατῆν τε εἶναι τῶν καλῶν καὶ τῶν αἰσχρῶν καὶ ἄρχοντα καὶ ἡγεμόνα τῶν φύσει πολιτικῶν ζώων καὶ κατὰ τοῦτο κανόνα τε εἶναι δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ προστακτικὸν<sup>16</sup> μὲν ὧν ποιητέον, ἀπαγορευτικὸν δὲ ὧν οὐ ποιητέον.

3. POMPONIUS *libro vicensimo quinto ad Sabinum* Iura constitui oportet, ut dixit Theophrastus, in his, quae ἐπὶ τὸ πλεῖστον accidunt, non quae ἐκ παραλόγου.

4. CELSUS *libro quinto digestorum* Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur:

5. IDEM *libro XVII digestorum* nam ad ea potius debet aptari ius, quae et frequenter et facile, quam quae perraro eveniunt.

III  
LEGGI E SUI SENATOCONSULTI E  
SULLA LUNGA CONSUECUDINE

1. PAPINIANO *nel libro primo, Delle definizioni* La legge è precetto comune, deliberazione di uomini prudenti, repressione dei delitti, che vengono compiuti volontariamente o per ignoranza, comune solenne stipulazione della repubblica.

2. MARCIANO *nel libro primo, Delle istituzioni* Infatti, anche l'oratore Demostene così definisce: «La legge è ciò cui conviene che tutti gli uomini obbediscano per molte e importantissime ragioni, e soprattutto perché ogni legge è creazione e dono della divinità, dottrina di uomini saggi, correzione dei peccati volontari o involontari, comune accordo della città, secondo il quale conviene vivere a tutti in essa». Ma anche il filosofo Crisippo, di somma sapienza stoica, così comincia il libro, che fece *Sulla legge*. «La legge è la regina di tutti i fatti umani e divini; pertanto occorre che essa sia soprintendente delle buone e delle cattive azioni, arconte ed egemone degli animali per natura politici; e perciò sia canone delle azioni giuste e delle ingiuste, imponendo quello che si deve fare e vietando quello che si deve non fare».

3. POMPONIO *nel libro venticinquesimo, A Sabino* Bisogna statuire il diritto (*iura*), come disse Teofrasto, per quel che accade «per lo più», non per quello che accade «inopinatamente».

4. CELSO *nel libro quinto, Dei digesti* Il diritto (*iura*) non viene statuito sulla base di ciò che può eventualmente accadere solo in qualche caso;

5. Lo stesso CELSO *nel libro XVII, Dei digesti* infatti il diritto deve essere adattato a quelle cose che avvengono

<sup>16</sup> kai arxonta kai hygemona, kai kata touto kanona te einai dikaiwn kai adikwn kai twn fusei politikwn zwn prostaktikon] kai arxonta kai hygemona twn fusei politikwn zwn kai kata touto kanona te einai dikaiwn kai adikwn kai prostaktikon; Mo.K., n.28

6. PAULUS *libro XVII ad Plautium* Τὸ γὰρ ἄπαξ ἢ δὶς, ut ait Theophrastus, παραβαίνουσιν οἱ νομοθέται.

7. MODESTINUS *libro I regularum* Legis virtus haec est imperare vetare permittere punire.

8. ULPIANUS *libro III ad Sabinum* Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur.

9. IDEM *libro XVI ad edictum* Non ambigitur senatum ius facere posse.

10. IULIANUS *libro LVIII digestorum* Neque leges neque senatus consulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur, sed sufficit ea quae plerumque accidunt contineri.

11. IDEM *libro LXXX digestorum* Et ideo de his, quae primo constituuntur, aut interpretatione aut constitutione optimi principis certius statuendum est.

12. IDEM *libro XV digestorum* Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus aut senatus consultis comprehendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui iurisdictioni praest ad similia procedere atque ita ius dicere debet.

13. ULPIANUS *libro I ad edictum aedilium curulium* Nam, ut ait Pedius, quotiens lege aliquid unum vel alterum introductum est, bona occasio est cetera, quae tendunt ad eandem utilitatem, vel interpretatione vel certe iurisdictione suppleri.

14. PAULUS *libro LIII ad edictum* Quod vero contra rationem iuris receptum est,

frequentemente e facilmente, piuttosto che a quelle che avvengono molto raramente.

6. PAOLO *nel libro XVII, A Plautio* «Su ciò che capita infatti una o due volte - come afferma Teofrasto - soprassedono i legislatori».

7. MODESTINO *nel libro I, Delle regole* Il valore della legge è questa: comandare, vietare, permettere, punire.

8. ULPIANO *nel libro III, A Sabino* Il diritto (*iura*) non viene statuito riguardo a singole persone, ma in via generale.

9. Lo stesso ULPIANO *nel libro XVI, All'editto* Non si discute che il senato possa fare diritto.

10. GIULIANO *nel libro LVIII, Dei digesti* Le leggi e i senatoconsulti non possono essere scritti in modo da comprendere tutti i casi che possano capitare qualche volta, ma è sufficiente che siano contenuti quelli che accadono per lo più.

11. Lo stesso GIULIANO *nel libro LXXX, Dei digesti* E perciò su quelle cose che dapprima sono statuite, si deve <poi> statuire in modo più certo o con l'interpretazione o con la costituzione dell'ottimo principe.

12. Lo stesso GIULIANO *nel libro XV, Dei digesti* Non possono essere comprese nelle leggi o nei senatoconsulti, in modo particolare, tutte le articolazioni <delle cause>: ma, quando il loro senso è chiaro in qualche causa, colui che è preposto alla giurisdizione, deve procedere per analogia e dire il diritto in tal senso.

13. ULPIANO *nel libro I, All'editto degli edili curuli* Infatti, come afferma Pedio, ogni volta che per legge è stata introdotta una cosa o un'altra, vi è una buona occasione per supplire per le altre, che tendono alla medesima utilità, con l'interpretazione o, certamente, con la giurisdizione.

14. PAOLO *nel libro LIII, All'editto* Invero, ciò che è stato recepito contro la

non est producendum ad consequentias.

**15. IULIANUS libro XXVII digestorum** In his, quae contra rationem iuris constituta sunt, non possumus sequi regulam iuris.

**16. PAULUS libro singulari de iure singulari** Ius singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est.

**17. CELSUS libro XXVI digestorum** Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.

**18. IDEM libro XXVIII digestorum** Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur.

**19. IDEM libro XXXIII digestorum** In ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio, quae vitio caret, praesertim cum etiam voluntas legis ex hoc colligi possit.

**20. IULIANUS libro quinquagesimo quinto digestorum** Non omnium, quae a maioribus constituta sunt, ratio reddi potest,

**21. NERATIUS libro VI membranarum et ideo rationes eorum, quae constituuntur, inquiri non oportet: alioquin multa ex his quae certa sunt subvertuntur.**

**22. ULPIANUS libro trigentesimo quinto ad edictum** Cum lex in praeteritum quid indulget, in futurum vetat.

**23. PAULUS libro quarto ad Plautium** Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt.

**24. CELSUS libro VIII digestorum** Incivile

ragione del diritto, non è da condurre innanzi, a conseguenze.

**15. GIULIANO nel libro XXVII, Dei digesti** In quelle cose, che sono state statuite contro la ragione del diritto, non possiamo seguire la regola del diritto.

**16. PAOLO nel libro unico, Sul diritto singolare** Il diritto singolare è quello che è stato introdotto, dall'autorità di coloro che lo hanno statuito contro il tenore della ragione <d'essere di un diritto>, per qualche <singolare> utilità.

**17. CELSO nel libro XXVI, Dei digesti** Conoscere le leggi non è avere presenti le loro parole, ma la loro forza e potestà.

**18. Lo stesso CELSO nel libro XXVIII, Dei digesti** Si devono interpretare le leggi in modo un po' benevolo, per preservarne le volontà.

**19. Lo stesso CELSO nel libro XXXIII, Dei digesti** Quando la dizione della legge risulta ambigua, si deve accogliere, preferibilmente, il significato privo di inconvenienti, soprattutto quando in tal senso possa venir collegata anche la volontà della legge.

**20. GIULIANO nel libro cinquantacinquesimo, Dei digesti** Non si può rendere ragione di tutto ciò che è stato statuito dai <nostri> antenati.

**21. NERAZIO nel libro VI, Delle pergamene e pertanto non bisogna ricercare le ragioni di quelle cose che sono statuite, altrimenti vengono sovvertite molte di quelle che sono certe.**

**22. ULPIANO nel libro trentacinquesimo, All'editto** Quando la legge fa un indulto per qualche cosa del passato, <implicitamente> vieta per il futuro.

**23. PAOLO nel libro quarto, A Plauzio** Vanno mutate il meno possibile quelle cose che ebbero sempre una interpretazione certa.

**24. CELSO nel libro VIII, Dei digesti**

est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere.

**25. MODESTINUS libro VIII responsorum** Nulla iuris ratio aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem.

**26. PAULUS libro IIII quaestionum** Non est novum, ut priores leges ad posteriores trahantur.

**27. TERTULLIANUS libro I quaestionum** Ideo, quia antiquiores leges ad posteriores trahi usitatum est, semper quasi hoc legibus inesse credi oportet, ut ad eas quoque personas et ad eas res pertinerent, quae quandoque similes erunt.

**28. PAULUS libro V ad legem Iuliam et Papiam** Sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint, idque multis argumentis probatur.

**29. IDEM libro singulari ad legem Cinciam** Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit.

**30. ULP IANUS libro IIII ad edictum** Fraus enim legi fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem non vetuit, id fit: et quod distat ῥητὸν ἂν πὸ διαβολίας, hoc distat fraus ab eo, quod contra legem fit.

**31. IDEM libro XIII ad legem Iuliam et Papiam** Princeps legibus solutus est: Augusta autem licet legibus soluta non est, principes tamen eadem illi privilegia tribuunt, quae ipsi habent.

Quando sia stata citata qualche piccola parte di una legge, è contro il diritto giudicare o rispondere senza averla esaminata tutta.

**25. MODESTINO nel libro VIII, Dei responsi** Nessuna ragione del diritto o benevolenza dell'equità tollera che, quelle <norme> che vengono introdotte in modo salutare per l'utilità degli uomini, noi le rendiamo severe, con interpretazione più rigida in contrasto col vantaggio degli stessi.

**26. PAOLO nel libro IIII, Delle questioni** Non è una novità che le leggi anteriori siano estese alle posteriori.

**27. TERTULLIANO nel libro I, Delle questioni** Perciò, giacché è d'uso estendere le leggi più antiche alle posteriori, bisogna che si ritenga sempre come se questo sia nelle leggi: che esse riguardano anche quelle persone o quelle cose che in qualunque tempo saranno simili.

**28. PAOLO nel libro V, Alle leggi Giulia e Papia** Ma anche le leggi posteriori fanno parte di quelle precedenti, a meno che siano loro contrarie, e ciò è provato da molti argomenti.

**29. Lo stesso PAOLO nel libro unico, Alla legge Cincia** Fa qualcosa contro la legge chi fa ciò che la legge proibisce; invece lo fa in frode, chi, fatte salve le parole, ne raggira il senso.

**30. ULP IANO nel libro IIII, All'editto** Infatti, è fatta frode alla legge quando viene fatto ciò che essa non volle che fosse fatto, ma non vietò che fosse fatto; e, come dista la parola dal pensiero, così dista la frode <della legge> da ciò che è fatto contro la legge.

**31. Lo stesso ULP IANO nel libro XIII, Alle leggi Giulia e Papia** Il principe è sciolto dal<l'osservanza del>le leggi: ma all'Augusta, sebbene non sia sciolta dal<l'osservanza del>le leggi, tuttavia i principi attribuiscono i medesimi privilegi, che essi stessi hanno.

**32.** IULIANUS *libro LXXXIII digestorum* De quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodiri oportet, quod moribus et consuetudine inductum est: et si qua in re hoc deficeret, tunc quod proximum et consequens ei est: si nec id quidem appareat, tunc ius, quo urbs Roma utitur, servari oportet.

1. Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod dicitur moribus constitutum. nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis? quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur.

**33.** ULPIANUS *libro primo de officio proconsulis* Diuturna consuetudo pro iure et lege in his quae non ex scripto descendunt observari solet.

**34.** IDEM *libro III de officio proconsulis* Cum de consuetudine civitatis vel provinciae confidere quis videtur, primum quidem illud explorandum arbitror, an etiam contradicto aliquando iudicio consuetudo firmata sit.

**35.** HERMOGENIANUS *libro I iuris epitomatum* Sed et ea, quae longa consuetudine comprobata sunt ac per annos plurimos observata, velut tacita civium conventio non minus quam ea quae scripta sunt iura servantur.

**32.** GIULIANO *nel libro LXXXIII, Dei digesti* In rapporto alle cause per le quali non facciamo uso di leggi scritte, bisogna che veng<sup>o</sup> osservato ciò che è stato introdotto dai costumi e dalla consuetudine: e, se in qualche cosa ciò mancasse, allora <bisogna che sia osservato> ciò che gli è prossimo e conseguente: se invero neanche questo si rinviene, allora bisogna che sia osservato il diritto di cui fa uso l'Urbe di Roma.

1. Non immeritamente, l'inveterata consuetudine è osservata come legge, e questo è il diritto che è detto 'costituito dai costumi'. Infatti, dal momento che le stesse leggi non ci obbligano per nessuna altra ragione se non per il fatto che sono state recepite per deliberazione del popolo, meritamente, anche ciò che il popolo ha approvato senza alcuno scritto, sarà vincolante per tutti: infatti, che differenza c'è se il popolo dichiara la propria volontà con il suffragio oppure con le cose stesse e con i fatti? Perciò molto correttamente è stato recepito anche ciò, che le leggi siano abrogate non solo con il suffragio del legislatore ma anche per desuetudine, con il tacito consenso di tutti.

**33.** ULPIANO *nel libro primo, Sull'ufficio del proconsole* La diuturna consuetudine suole essere osservata, in luogo del diritto e della legge, in quelle cose che non derivano da <diritto> scritto.

**34.** Lo stesso ULPIANO *nel libro III, Sull'ufficio del proconsole* Quando qualcuno mostra di fare affidamento sulla consuetudine della città o della provincia, giudico invero che, in primo luogo, si debba esplorare ciò: se la consuetudine sia stata confermata anche da qualche giudizio reso in contraddittorio.

**35.** ERMOGENIANO *nel libro I, Delle epitomi di diritto* Ma anche quel diritto (*iura*), che è stato pienamente confortato da una lunga consuetudine ed è stato osservato per moltissimi anni, viene osservato, quale tacita convenzione dei cittadini, non meno del diritto che è stato scritto.

**36. PAULUS libro VII ad Sabinum** Immo magna e auctoritatis hoc ius habetur, quod in tantum probatum est, ut non fuerit necesse scripto id comprehendere.

**37. IDEM libro I quaestionum** Si de interpretatione legis quaeratur, in primis inspiciendum est, quo iure civitas retro in eiusmodi casibus usa fuisset: optima enim est legum interpres consuetudo.

**38. CALLISTRATUS libro I quaestionum** Nam imperator noster Severus rescripsit in ambiguitatibus quae ex legibus proficiscuntur consuetudinem aut rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim legis optinere debere.

**39. CELSUS libro XXIII digestorum** Quod non ratione introductum, sed errore primum, deinde consuetudine optentum est, in aliis similibus non optinet.

**40. MODESTINUS libro I regularum** Ergo omne ius aut consensus fecit aut necessitas constituit aut firmavit consuetudo.

**41. ULPIANUS libro II institutionum** Totum autem ius constituit aut in acquirendo aut in conservando aut in minuendo: aut enim hoc agitur, quemadmodum quid cuiusque fiat, aut quemadmodum quis rem vel ius suum conservet, aut quomodo alienet aut amittat.

**36. PAOLO nel libro VII, A Sabino** Anzi, questo diritto è considerato di grande autorità, poiché è stato approvato in tale misura che non fu necessario redigerlo per iscritto.

**37. Lo stesso PAOLO nel libro I, Delle questioni** Se si indaghi sull'interpretazione di una legge, in primo luogo si deve esaminare quale diritto la città abbia precedentemente usato in casi dello stesso tipo: la consuetudine, infatti, è ottima interprete delle leggi.

**38. CALLISTRATO nel libro I, Delle questioni** Infatti il nostro imperatore Severo rescrisse che, nelle ambiguità che derivano dalle leggi, devono avere forza di legge la consuetudine o l'autorità delle cose giudicate sempre in modo simile.

**39. CELSO nel libro XXIII, Dei digesti** Ciò che dapprima è stato introdotto non sulla base della ragione, ma di un errore, e in seguito ha avuto valore per consuetudine, non ha valore riguardo ad altri casi simili.

**40. MODESTINO nel libro I, Delle regole** Dunque: ogni diritto venne introdotto dal consenso, o statuto dalla necessità, o confermato dalla consuetudine.

**41. ULPIANO nel libro II, Delle istituzioni** Tutto il diritto, poi, consiste nell'acquistare o nel conservare o nel diminuire: infatti o si fa sì che qualcosa, in qualche modo, diventi di ciascuno, o che qualcuno, in qualche modo, conservi la cosa sua o il suo diritto, oppure, in qualche modo, li alieni o li perda.



## IV

## DE CONSTITUTIONIBUS PRINCIPUM

**1. ULPIANUS** *libro primo institutionum* Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.

1. Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. haec sunt quas volgo constitutiones appellamus.

2. Plane ex his quaedam sunt personales nec ad exemplum trahuntur: nam quae princeps alicui ob merita indulset vel si quam poenam irrogavit vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur.

**2. ULPIANUS** *fideicommissorum libro quarto* In rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu aequum visum est.

**3. IAVOLENUS** *epistularum libro tertio decimo* Beneficium imperatoris, quod a divina scilicet eius indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretari debemus.

**4. MODESTINUS** *libro secundo excusationum*  
Αἱ μεταγενέστεραι διατάξεις  
ἰσχυρότεραι τῶν πρὸ αὐτῶν εἰσιν.

## IV

## SULLE COSTITUZIONI DEI PRINCIPI

**1. ULPIANO** *nel libro primo, Delle istituzioni* Ciò che il principe ritenne bene ha vigore di legge, in quanto che, con la legge regia che è stata approvata in rapporto al suo imperio, il popolo conferisce a lui, e in lui, ogni suo imperio e potestà.

1. Quindi, tutto ciò che l'imperatore statui con epistola e con firma in calce, o decretò in sede di cognizione processuale, o abbia detto intervenendo senza apposito processo, o, mediante l'editto, abbia dato come precetto, consta che è legge. Si tratta di ciò che comunemente chiamiamo 'costituzioni'.

2. Certo, di esse alcune sono personali, e non vengono utilizzate come esempi < per ulteriori applicazioni >; infatti, ciò che il principe abbia concesso a taluno per indulgenza verso i suoi meriti o se abbia irrogato una qualche pena o se a taluno abbia sovvenuto a taluno senza un esempio, non va oltre quella persona.

**2. ULPIANO** *nel libro quarto, Dei fedecommissi* Nello statuire su materie nuove, deve essere evidente l'utilità di discostarsi da quel diritto che a lungo è sembrato equo.

**3. GIAVOLENO** *nel libro tredicesimo, Delle epistole* Dobbiamo interpretare nel modo più pieno il beneficio dell'imperatore, perché, s'intende, proviene dalla sua divina indulgenza.

**4. MODESTINO** *nel libro secondo, Delle cause di giustificazione* Le costituzioni posteriori hanno efficacia superiore a quelle ad esse anteriori.

V  
DE STATU HOMINUM

1. GAIUS *libro primo institutionum* Omne ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones.

2. HERMOGENIANUS *libro primo iuris epitomarum* Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris, ordinem edicti perpetui secuti et his proximos atque coniunctos applicantes titulos ut res patitur, dicemus.

3. GAIUS *libro primo institutionum* Summa itaque de iure personarum divisio haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi.

4. FLORENTINUS *libro nono institutionum* Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut iure prohibetur.

1. Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur.

2. Servi ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere ac per hoc servare nec occidere solent:

3. mancipia vero dicta, quod ab hostibus manu capiuntur.

5. MARCIANUS *libro primo institutionum* Et servorum quidem una est condicio: liberorum autem hominum quidam ingenui sunt, quidam libertini.

1. Servi autem in dominium nostrum rediguntur aut iure civili aut gentium: iure civili, si quis se maior viginti annis ad pretium participandum venire passus est: iure gentium servi nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur aut qui ex ancillis nostris nascuntur.

V  
SULLO STATO DEGLI UOMINI

1. GAIO *nel libro primo, Delle istituzioni* Tutto il diritto, di cui facciamo uso, riguarda le persone o le cose o le azioni.

2. ERMOGENIANO *nel libro primo, Delle epitomi di diritto* Dunque, essendo stato tutto il diritto costituito per gli uomini, tratteremo dapprima dello stato delle persone e, dopo, degli altri temi, seguendo l'ordine dell'editto perpetuo, e congiungendoli in titoli pertinenti e connessi, come lo permette la materia.

3. GAIO *nel libro primo, Delle istituzioni* Dunque, la somma divisione del diritto delle persone è questa: tutti gli uomini sono o liberi o servi.

4. FIORENTINO *nel libro nono, Delle Istituzioni* La libertà è la facoltà naturale di fare ciò che a ciascuno pare bene, a meno che qualche cosa non è impedito dalla forza o dal diritto.

1. La servitù è una statuizione del diritto delle genti, per cui qualcuno è assoggettato contro natura al dominio altrui.

2. I servi sono così chiamati, perché i comandanti militari vincitori sogliono vendere, e, in questo modo, conservare e non uccidere i prigionieri;

3. sono invero detti 'mancipia', perché vengono "presi con la mano" (*manu capti*) dai nemici.

5. MARCIANO *nel libro primo, Delle istituzioni* E invero, la condizione dei servi è una sola; tra gli uomini liberi invece alcuni sono ingenui, alcuni libertini.

1. I servi vengono ricondotti in nostro dominio o per diritto civile o per diritto delle genti: per diritto civile, se qualcuno, maggiore di venti anni, si è lasciato vendere per spartire il prezzo; per diritto delle genti sono nostri servi quelli che sono presi dai nemici o quelli che nascono dalle nostre ancelle.

2. Ingenui sunt, qui ex matre libera nati sunt: sufficit enim liberam fuisse eo tempore quo nascitur, licet ancilla concepit. et e contrario si libera conceperit, deinde ancilla pariat, placuit eum qui nascitur liberum nasci. nec interest iustis nuptiis concepit an volgo, quia non debet calamitas matris nocere ei qui in ventre est.

3. Ex hoc quaesitum est, si ancilla praegnas manumissa sit, deinde ancilla postea facta aut expulsa civitate pepererit, liberum an servum pariat. et tamen rectius probatum est liberum nasci et sufficere ei qui in ventre est liberam matrem vel medio tempore habuisse.

6. GAIUS libro primo institutionum Libertini sunt, qui ex iusta servitute manumissi sunt.

7. PAULUS libro singulari de portionibus, quae liberis damnatorum conceduntur Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset custoditur, quotiens de commodis ipsius partus quaeritur: quamquam alii antequam nascatur nequaquam prosit.

8. PAPINIANUS libro tertio quaestionum Imperator Titus Antoninus rescripsit non laedi statum liberorum ob tenorem instrumenti male concepti.

9. IDEM libro trigensimo primo quaestionum In multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam masculorum.

10. ULPIANUS libro primo ad Sabinum Quaeritur: hermaphroditum cui comparamus? et magis puto eius sexus aestimandum, qui in eo praevallet.

11. PAULUS libro octavo decimo responsorum Paulus respondit eum, qui vivente patre et

2. Sono ingenui quelli che sono nati da madre libera; è sufficiente infatti che sia stata libera al momento della nascita, sebbene abbia concepito da ancilla; e, al contrario, se ella abbia concepito da libera ed abbia poi partorito da ancilla, parve bene che il nato nasca libero (né importa che ella abbia concepito in giuste nozze o al di fuori di esse), dal momento che la disgrazia della madre non deve nuocere a colui che è nel suo ventre.

3. Da ciò è stato posto il quesito, se partorisca un libero o un servo un'ancilla incinta che sia stata manomessa e, poi <di nuovo> fatta ancilla o espulsa dalla città, in seguito abbia partorito. E tuttavia più correttamente è stato approvato che nasce libero e che è sufficiente, a colui che è nel ventre, avere avuto la madre libera anche in un momento intermedio.

6. GAIO nel libro primo, Delle istituzioni Sono libertini quelli che sono stati manomessi da una servitù legittima.

7. PAOLO nel libro unico, Sulle quote di eredità concesse ai figli dei condannati Ogni volta che si pongono quesiti sui vantaggi del concepito stesso, <va osservato che> chi è nell'utero è protetto come se fosse fra le cose umane; sebbene, prima che nasca, non comporti vantaggi per gli altri in nessun modo.

8. PAPINIANO nel libro terzo, Delle questioni L'imperatore Tito Antonino rescrisse che lo stato dei discendenti non viene lesso dal tenore di un documento mal formulato.

9. Lo stesso PAPINIANO nel libro trentunesimo, Delle questioni In molti rami del nostro diritto, la condizione delle femmine è peggiore di quella dei maschi.

10. ULPIANO nel libro primo, A Sabinus Si pone il quesito: a chi equipariamo l'ermafrodito? Reputo piuttosto che lo si debba valutare di quel sesso che in lui prevale.

11. PAOLO nel libro diciottesimo, Dei responsi Paolo risponde che non è considerato

ignorante de coniunctione filiae conceptus est, licet post mortem avi natus sit, iustum filium ei ex quo conceptus est esse non videri.

**12.** IDEM *libro nono decimo responsorum* Septimo mense nasci perfectum partum iam receptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis: et ideo credendum est eum, qui ex iustis nuptiis septimo mense natus est, iustum filium esse.

**13.** HERMOGENIANUS *libro primo iuris epitomarum* Servus in causa capitali fortunae iudicii a domino commissus, etsi fuerit absolutus, non fit liber.

**14.** PAULUS *libro quarto sententiarum* Non sunt liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur: veluti si mulier monstrosum aliquid aut prodigiosum enixa sit. partus autem, qui membrorum humanorum officia ampliavit, aliquatenus videtur effectus et ideo inter liberos connumerabitur.

**15.** TRYPHONINUS *libro decimo disputationum* Arescusa, si tres pepererit libera esse testamento iussa, primo partu unum, secundo tres peperit: quaesitum est, an et quis eorum liber esset. haec condicio libertati adposita iam implenda mulieri est. sed non dubitari debet, quin ultimus liber nascatur: nec enim natura permisit simul uno impetu duos infantes de utero matris excedere, ut ordine incerto nascenti um non appareat, uter in servitute libertateve nascatur. incipiente igitur partu existens condicio efficit, ut ex libera edatur quod postea nascitur, veluti si quaelibet alia condicio libertati mulieris adposita parturiente ea existat. vel <ut><sup>17</sup> manumisa sub hac condicione, si decem milia heredi Titiove dederit, eo momento quo parit per alium impleverit condicionem: iam libera peperisse

figlio legittimo, di colui da cui è stato concepito, quegli che, sebbene sia nato dopo la morte dell'avo, è stato concepito quando il padre di sua madre era vivo ed ignorava la relazione della figlia.

**12.** Lo stesso PAOLO *nel libro diciannovesimo, Dei responsi* Per autorità di Ippocrate, uomo dottissimo, è recepito che il parto nasce perfetto al settimo mese: e pertanto si deve ritenere essere figlio legittimo colui che sia nato al settimo mese da giuste nozze.

**13.** ERMOGENIANO *nel libro primo, Delle epitomi di diritto* Il servo, consegnato dal padrone all'eventuale esito del giudizio in un processo capitale, non diviene libero anche se sia stato assolto.

**14.** PAOLO *nel libro quarto, Delle sentenze* Non sono figli quelli che, al contrario di quanto è solito, sono procreati con sembianza non conforme a quella del genere umano, come nel caso in cui una donna abbia partorito un essere mostruoso o prodigioso. Invece il parto, che abbia membra umane con funzioni alterate, in qualche misura è considerato compiuto e quindi verrà annoverato tra i figli.

**15.** TRIFONINO *nel libro decimo, Delle dispute* Arescusa, a favore della quale è stata ordinata la libertà per testamento se avesse partorito tre figli, con un primo parto ne partorì uno, con un secondo tre. Si è posto il quesito se e chi di questi sia libero. <Affinché il figlio sia libero>, la condizione apposta alla libertà deve essere già adempiuta dalla donna. Ma non si deve dubitare che l'ultimo nasca libero. E infatti neppure la natura permise che due infanti escano dall'utero materno nel medesimo tempo con una sola spinta, cosicché non appaia incerto l'ordine di coloro che nascono, e quale nasca in servitù o in libertà. Quindi, la condizione esistente quando comincia il parto fa sì che sia dato alla luce da una libera quello che nasce dopo, come se, apposta alla libertà della donna una qualsiasi altra

credenda est.

**16. ULPIANUS libro sexto disputationum**  
Idem erit, si eadem Arescusa primo duo pepererat, postea geminos ediderat: dicendum est enim non posse dici utrumque ingenuum nasci, sed eum qui posterior nascitur. quaestio ergo facti potius est, non iuris.

**17. IDEM libro vicensimo secundo ad edictum**  
In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt.

**18. IDEM libro vicensimo septimo ad Sabinum**  
Imperator Hadrianus Publicio Marcello rescripsit liberam, quae praegnas ultimo supplicio damnata est, liberum parere et solitum esse servari eam, dum partum ederet. sed <et><sup>18</sup> si ei, quae ex iustis nuptiis concepit, aqua et igni interdictum est, civem Romanum parit et in potestate patris.

**19. CELSUS libro vicensimo nono digestorum**  
Cum legitimae nuptiae factae sint, patrem liberi sequuntur: volgo quaesitus matrem sequitur.

**20. ULPIANUS libro trigensimo octavo ad Sabinum**  
Qui furere coepit, et statum et dignitatem in qua fuit et magistratum et potestatem videtur retinere, sicut rei suae dominium retinet.

**21. MODESTINUS libro septimo regularum**

condizione, questa sia già esistente mentre ella partoriva. Come, ad esempio, è da ritenere che abbia partorito già da libera se, manomessa sotto condizione che abbia dato diecimila all'erede o a Tizio, al momento in cui partorisce abbia adempiuto la condizione per mezzo di un altro.

**16. ULPIANO nel libro sesto, Delle dispute**  
Sarà lo stesso, se la stessa Arescusa prima abbia dato alla luce due figli, poi abbia dato alla luce due gemelli: si deve dire infatti che non può esser detto che entrambi nascono ingenui, ma quello che nasce come secondo. La questione dunque è piuttosto di fatto, non di diritto.

**17. Lo stesso ULPIANO nel libro ventiduesimo, All'editto** Coloro che vivono nell'orbe romano sono diventati cittadini in base alla costituzione dell'imperatore Antonino.

**18. Lo stesso ULPIANO nel libro ventisettesimo, A Sabino** L'imperatore Adriano ha rescritto a Publilio Marcello che una donna libera, incinta, la quale sia stata condannata all'estremo supplizio, partorisce un libero, e che si suole conservarla in vita finché abbia dato alla luce il parto. Ma anche se le siano stati interdetti l'acqua e il fuoco, colei che abbia concepito in base a giuste nozze partorisce un figlio cittadino romano e in potestà del padre.

**19. CELSO nel libro ventinovesimo, Dei Digesti** Quando siano state fatte giuste nozze, i figli seguono <la condizione giuridica de> il padre; il figlio procuratosi al di fuori di giuste nozze segue <la condizione giuridica del> la madre.

**20. ULPIANO nel libro trentottesimo, A Sabino** Colui che ha incominciato ad essere pazzo consta conservare lo stato e la dignità in cui era, e la magistratura, e la potestà, così come conserva la proprietà della cosa sua.

**21. MODESTINO nel libro settimo, Delle**

Homo liber, qui se vendidit, manumissus non ad suum statum revertitur, quo se abdicavit, sed efficitur libertinae condicionis.

22. IDEM libro duodecimo *responsorum* Herennius Modestinus respondit, si eo tempore enixa est ancilla, quo secundum legem donationis manumissa esse debuit, cum ex constitutione libera fuerit, ingenuum ex ea natum.

23. IDEM libro primo *pandectarum* Vulgo concepti dicuntur qui patrem demonstrare non possunt, vel qui possunt quidem, sed eum habent, quem habere non licet. qui et spurii appellantur παρά τήν σποράν.

24. ULPIANUS libro vicensimo septimo ad *Sabinum* Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequatur, nisi lex specialis aliud inducit.

25. IDEM libro primo ad *legem Iuliam et Papiam* Ingenuum accipere debemus etiam eum, de quo sententia lata est, quamvis fuerit libertinus: quia res iudicata pro veritate accipitur.

26. IULIANUS libro sexagesimo nono *digestorum* Qui in utero sunt, in toto paene iure civili intelleguntur in rerum natura esse. nam et legitimae hereditates his restituntur: et si praegnas mulier ab hostibus capta sit, id quod natum erit postliminium habet, item patris vel matris conditionem sequitur: praeterea si ancilla praegnas subrepta fuerit, quamvis apud bonae fidei emptorem pepererit, id quod natum erit tamquam furtivum usu non capitur: his consequens est, ut libertus quoque, quamdiu patroni filius nasci possit, eo iure sit, quo sunt qui patronos habent.

*regole* L'uomo libero, che si vendette, manomesso non ritorna al suo stato, dal quale ha abdicato, ma assume la condizione di libertino.

22. Lo stesso MODESTINO nel libro dodicesimo, *Dei responsi* Erennio Modestino risponde: se l'ancella ha partorito in quel periodo, in cui secondo la disposizione della donazione doveva essere stata manomessa, poiché in base a una costituzione era già libera, da lei è nato un ingenuo.

23. Lo stesso MODESTINO nel libro primo, *Delle pandette* Sono detti 'concepti col volgo' (*vulgo concepti*) coloro che non sono in grado di indicare il padre, o quelli che pur essendo in grado, hanno un padre che non è lecito avere. Essi sono anche chiamati 'spurii', da 'spora' ('semina').

24. ULPIANO nel libro ventisettesimo, *A Sabino* È legge di natura la seguente: colui che nasce fuori da un matrimonio legittimo segua la <condizione della> madre, a meno che una legge speciale non disponga diversamente.

25. Lo stesso ULPIANO nel libro primo, *Alla legge Giulia e Papia* Dobbiamo considerare ingenuo, quantunque sia stato libertino, anche colui rispetto al quale sia stata proferita una sentenza <sulla sua condizione di ingenuità>; perché la cosa giudicata si accetta *pro veritate*.

26. GIULIANO nel libro sessantanovesimo, *Dei digesti* Coloro che sono nell'utero, pressoché in tutto il diritto civile si intendono tra le cose esistenti in natura. Infatti a loro si restituiscono le eredità legittime; e se una donna incinta è stata presa dai nemici, ciò che sarà nato gode del postliminio, e parimenti segue la condizione del padre o della madre. Inoltre, se una ancilla incinta fosse stata sottratta, quantunque abbia partorito presso un compratore di buona fede, ciò che fosse nato, essendo furtivo, non viene usucapito. A questi esempi è conseguente che anche il liberto sia nella condizione giuridica in cui sono coloro che hanno un patrono, fintantoché al patrono possa

**27.** ULPIANUS *libro quinto opinionum* Eum, qui se libertinum esse fatetur, nec adoptando patronus ingenuum facere potuit.

nascere un figlio.

**27.** ULPIANO *nel libro quinto, Delle opinioni* Il patrono, neppure adottandolo, potè rendere ingenuo colui che confessi di essere un libertino.

## VI

DE HIS QUI SUI VEL ALIENI IURIS  
SUNT

1. GAIUS *libro primo institutionum* De iure personarum alia divisio sequitur, quod quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri subiectae sunt. videamus itaque de his, quae alieno iuri subiectae sunt: nam si cognoverimus quae istae personae sunt, simul intellegemus quae sui iuris sunt. dispiciamus itaque de his, quae in aliena potestate sunt.

1. Igitur in potestate sunt servi dominorum: quae quidem potestas iuris gentium est: nam apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus dominis in servos vitae necisque potestatem fuisse: et quodcumque per servum acquiritur, id domino acquiritur.

2. Sed hoc tempore nullis hominibus, qui sub imperio Romano sunt, licet supra modum et sine causa legibus cognita in servos suos saevire. nam ex constitutione divi Antonini qui sine causa servum suum occiderit, non minus puniri iubetur, quam qui alienum servum occiderit. sed et maior asperitas dominorum eiusdem principis constitutione coercetur.

2. ULPIANUS *libro octavo de officio proconsulis* Si dominus in servos saevierit vel ad impudicitiam turpemque violationem compellat, quae sint partes praesidis, ex rescripto divi Pii ad Aelium Marcianum proconsulem Baeticae manifestabitur. cuius rescripti verba haec sunt: "Dominorum quidem potestatem in suos servos illibatam esse oportet nec cuiquam hominum ius suum detrahi: sed dominorum interest, ne auxilium contra saevitiam vel famem vel intolerabilem

## VI

SU COLORO CHE SONO DI DIRITTO  
PROPRIO O SOGGETTI AL DIRITTO  
ALTRUI

1. GAIO *nel libro primo, Delle istituzioni* Sul diritto delle persone segue un'altra divisione, dal momento che alcune persone sono di diritto proprio e alcune invece sono soggette al diritto altrui. Vediamo pertanto quelle che sono soggette al diritto altrui: infatti, se avremo conosciuto quali siano queste persone, allo stesso tempo capiremo quali siano quelle di diritto proprio. Pertanto, esaminiamo quelle che sono in potestà altrui.

1. Quindi, i servi sono in potestà dei padroni; potestà che invero è di diritto delle genti; infatti possiamo constatare che, nello stesso modo, presso tutte ugualmente le genti i padroni ebbero la potestà di vita e di morte sui servi: e tutto ciò che viene acquistato a mezzo di uno servo viene acquistato al suo padrone.

2. Attualmente però a nessun uomo, che sia sotto l'Impero Romano, è lecito infierire oltre misura sui propri servi e senza una causa riconosciuta dalle leggi. Infatti, in forza di una costituzione del divo Antonino, si ordina che colui, il quale senza causa <di giustificazione> abbia ucciso un proprio servo, venga punito alla stessa stregua di chi abbia ucciso uno servo altrui. Ma da una costituzione del medesimo Principe viene repressa anche l'asprezza eccessiva dei padroni.

2. ULPIANO *nel libro ottavo, Sull'ufficio del proconsole* Ove il padrone abbia infierito contro i servi e li costringa ad atti offensivi del pudore o a turpe violazione, da un rescripto del divo Pio ad Elio Marciano, proconsole della Bitinia, risulterà manifesto quali siano le competenze del preside. Le parole del rescripto sono queste: «Invero bisogna che la potestà dei padroni sui propri servi sia integra e che a nessun uomo sia sottratto il suo diritto: ma interessa ai



iniuriam denegetur his qui iuste deprecantur. ideoque cognosce de querellis eorum, qui ex familia Iulii Sabini ad statuam confugerunt, et si vel durius habitos quam aequum est vel infami iniuria affectos cognoveris, veniri iube ita, ut in potestate domini non revertantur. qui si meae constitutioni fraudem fecerit, sciet me admissum severius executurum". divus etiam Hadrianus Umbricam quandam matronam in quinquennium relegavit, quod ex levissimis causis ancillas atrocissime tractasset.

**3. GAIUS libro primo institutionum** Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex iustis nuptiis procreaverimus: quod ius proprium civium Romanorum est.

**4. ULPIANUS libro primo institutionum** Nam civium Romanorum quidam sunt patres familiarum, alii filii familiarum, quaedam matres familiarum, quaedam filiae familiarum. patres familiarum sunt, qui sunt suae potestatis sive puberes sive impuberes: simili modo matres familiarum; filii familiarum et filiae, quae sunt in aliena potestate. nam qui ex me et uxore mea nascitur, in mea potestate est: item qui ex filio meo et uxore eius nascitur, id est nepos meus et neptis, aequè in mea sunt potestate, et pronepos et proneptis et deinceps ceteri.

**5. IDEM libro trigensimo sexto ad Sabinum** Nepotes ex filio mortuo avo recidere solent in filii potestatem, hoc est patris sui: simili modo et pronepotes et deinceps vel in filii potestate, si vivit et in familia mansit, vel in eius parentis, qui ante eos in potestate est. et hoc non tantum in naturalibus, verum in adoptivis quoque iuris est.

padroni che, a coloro i quali lo implorano giustamente, non sia negato aiuto contro l'efferatezza, o la fame, o l'ingiuria intollerabile. Pertanto, svolgi la cognizione sulle accuse di coloro che, della servitù di Giulio Sabino, si sono rifugiati presso la statua, e se avrai cognizione che essi siano stati trattati più duramente di quanto fosse equo, o colpiti con ingiuria infame, ordina che siano venduti, così che non ritornino sotto la potestà del loro padrone. Chi abbia fatto qualcosa in frode alla mia costituzione, sappia che io perseguiterò con maggior rigore ciò che abbia commesso». Anche il divo Adriano relegò per cinque anni una certa matrona, Umbricia, poiché aveva trattato <alcune sue> ancelle assai atrocemente, per cause molto lievi.

**3. GAIO nel libro primo, Delle istituzioni** Parimenti, sono in nostra potestà i nostri figli che abbiamo procreato in giuste nozze: e questo diritto è proprio dei cittadini romani.

**4. ULPIANO nel libro primo, Delle istituzioni** Infatti, tra i cittadini romani, alcuni sono padri di famiglia, altri sono figli di famiglia, alcune sono madri di famiglia, alcune sono figlie di famiglia. Sono padri di famiglia coloro che sono in potestà di se stessi, sia puberi che impuberi; in modo simile, le madri di famiglia; i figli di famiglia e le figlie di famiglia sono in potestà altrui. Infatti, colui che nasce da me e da mia moglie è in mia potestà; parimenti, chi nasce da mio figlio e da sua moglie, cioè mio nipote e mia nipote, sono ugualmente in mia potestà, come pure i pronipoti, le pronipote e gli altri così di seguito.

**5. ULPIANO nel libro trentaseiesimo, A Sabinum** I nipoti da parte di un figlio, morto l'avo, sogliono ricadere in potestà del figlio <dell'avo>, cioè del loro padre. In modo simile anche i pronipoti, e così di seguito, ricadono o in potestà del figlio, se vive ed è rimasto nella famiglia, oppure in potestà di quell'ascendente che è in potestà prima di essi. E ciò è in base al diritto non solamente nei riguardi dei figli naturali, ma anche nei riguardi degli

6. IDEM *libro nono ad Sabinum* Filium eum definimus, qui ex viro et uxore eius nascitur. sed si fingamus afuisse maritum verbi gratia per decennium, reversum anniculum invenisse in domo sua, placet nobis Iuliani sententia hunc non esse mariti filium. non tamen ferendum Iulianus ait eum, qui cum uxore sua adsidue moratus nolit filium adgnosceret quasi non suum. sed mihi videtur, quod et Scaevola probat, si constet maritum aliquamdiu cum uxore non concubuisse infirmitate interveniente vel alia causa, vel si ea valetudine pater familias fuit, ut generare non possit, hunc, qui in domo natus est, licet vicinis scientibus, filium non esse.

7. IDEM *libro vicensimo quinto ad Sabinum* Si qua poena pater fuerit affectus, ut vel civitatem amittat vel servus poenae efficiatur, sine dubio nepos filii loco succedit.

8. IDEM *libro vicensimo sexto ad Sabinum* Patre furioso liberi nihilominus in patris sui potestate sunt: idem et in omnibus est parentibus, qui habent liberos in potestate. nam cum ius potestatis moribus sit receptum nec possit desinere quis habere in potestate, nisi exierint liberi quibus casibus solent, nequaquam dubitandum est remanere eos in potestate. quare non solum eos liberos in potestate habebit, quos ante furorem genuit, verum et si qui ante furorem concepti in furore editi sunt. sed et si in furore agente eo uxor concipiat, videndum an in potestate eius nascatur filius: nam furiosus licet uxorem ducere non possit, retinere tamen matrimonium potest: quod cum ita se habeat, in potestate filium habebit. proinde et si furiosa sit uxor, ex ea ante conceptus in potestate nascetur: sed et in furore eius conceptus ab eo qui non furebat sine

adottivi.

6. ULPIANO *nel libro nono, A Sabino* Definiamo 'figlio', chi nasce da un uomo e da sua moglie. Ma, se ipotizziamo che un marito sia stato assente *verbi gratia* per dieci anni e, tornato, abbia trovato in casa propria un bambino di un anno, ci pare bene il parere di Giuliano, secondo cui questi non è figlio del marito. Giuliano, per altro verso, afferma non doversi sopportare che colui, il quale abbia dimorato ininterrottamente con la propria moglie, non voglia riconoscere il figlio come se non fosse suo. Ma a me sembra ciò che anche Scevola approva, cioè che, se consti che il marito per un certo tempo non abbia giaciuto con la propria moglie per una infermità intervenuta o per altra causa, o se il padre di famiglia sia stato in condizione di salute tale da non potere <sup>poter</sup> generare, quello che nella casa è nato, sebbene i vicini credano <altrimenti>, non è suo figlio.

7. ULPIANO *nel libro venticinquesimo, A Sabino* Se il padre sia colpito da qualche pena, così da perdere la cittadinanza o da diventare servo-per-pena, senza dubbio, <alla morte dell'avo>, il nipote succede in luogo del figlio.

8. Lo stesso ULPIANO *nel libro ventiseiesimo, A Sabino* Pur essendo il padre pazzo, nondimeno i figli sono in sua potestà. Lo stesso è per tutti gli ascendenti che abbiano discendenti in potestà. Infatti, essendo il diritto di potestà recepito attraverso i costumi, e non potendo qualcuno cessare di avere in potestà i discendenti se non ne escano in base ai casi che sono soliti, non si deve dubitare in nessun modo che quei discendenti rimangano in potestà. Per la qual cosa, il padre avrà in potestà non solo i figli che ha generato prima della pazzia, ma anche quelli che, concepiti prima della pazzia, siano dati alla luce durante la pazzia. Se la moglie, invece, abbia concepito un figlio al marito che agiva in stato di pazzia, è da vedere se il figlio nasca nella di lui potestà: infatti, sebbene il pazzo non può prendere moglie, può tuttavia mantenere il

dubio in potestate nascetur, quia retinetur matrimonium. sed et si ambo in furore agant et uxor et maritus et tunc concipiat, partus in potestate patris nascetur, quasi voluntatis reliquiis in furiosis manentibus: nam cum consistat matrimonium altero furente, consistet et utroque.

1. Adeo autem retinet ius potestatis pater furiosus, ut et adquiratur illi commodum eius, quod filius adquisivit.

9. POMPONIUS *libro sexto decimo ad Quintum Mucium* Filius familias in publicis causis loco patris familias habetur, veluti ut magistratum gerat, ut tutor detur.

10. ULPIANUS *libro quarto ad legem Iuliam et Papiam* Si iudex nutriti vel alii oportere pronuntiaverit, dicendum est de veritate quaerendum, filius sit an non: neque enim alimentorum causa veritati facit praeiudicium.

11. MODESTINUS *libro primo pandectarum* Inviti filii naturales vel emancipati non rediguntur in patriam potestatem.

matrimonio; e allora, stando così le cose, avrà il figlio in potestà. Allo stesso modo, se la moglie sia pazza, anche il figlio concepito da lei anteriormente alla pazzia, nascerà in potestà: ma anche il concepito, durante la di lei pazzia, da colui che non era pazzo, senza dubbio nascerà in potestà, poiché il matrimonio si mantiene. Anche se entrambi, cioè sia il marito sia la moglie, agiscano in stato di pazzia ed allora la moglie abbia concepito, il parto nascerà in potestà del padre, come se nei pazzi persistessero residui di volontà. Infatti, mantenendosi in piedi il matrimonio quando uno dei due coniugi è pazzo, esso si mantiene in piedi anche quando lo sono entrambi.

1. A tal punto il padre pazzo manterrà il suo diritto di potestà, che si acquisterà a lui anche il profitto di ciò che il figlio abbia acquistato.

9. POMPONIO *nel libro sedicesimo, A Quinto Mucio* Il figlio di famiglia, negli affari pubblici, è considerato in posizione di padre di famiglia, come ad esempio per gerire la magistratura e per venire assegnato quale tutore.

10. ULPIANO *nel libro quarto, Alle leggi Giulia e Papia* Se il giudice abbia pronunciato <il provvedimento secondo cui> bisogna che <qualcuno> sia mantenuto o allevato <da qualcun altro>, si deve dire che resta ancora da indagare sulla verità, se sia figlio di questi oppure no: e infatti la causa per alimenti non pregiudica l'accertamento della verità.

11. MODESTINO *nel libro primo, Delle pandette* I figli naturali o emancipati non sono ricondotti nella patria potestà contro la loro volontà.

VII  
DE ADOPTIONIBUS ET  
EMANCIPATIONIBUS ET ALIIS  
MODIS QUIBUS POTESTAS SOLVITUR

1. **MODESTINUS** *libro secundo regularum*  
Filius familias non solum natura, verum  
et adoptiones faciunt.

1. Quod adoptionis nomen est quidem  
generale, in duas autem species dividitur,  
quarum altera adoptio similiter dicitur,  
altera adrogatio. adoptantur filii familias,  
adrogantur qui sui iuris sunt.

2. **GAIUS** *libro primo institutionum* Generalis  
enim adoptio duobus modis fit, aut  
principis auctoritate aut magistratus  
imperio. principis auctoritate adoptamus  
eos qui sui iuris sunt: quae species  
adoptionis dicitur adrogatio, quia et is qui  
adoptat rogatur, id est interrogatur, an  
velit eum quem adoptaturus sit iustum  
sibi filium esse, et is qui adoptatur  
rogatur, an id fieri patiatur. imperio  
magistratus adoptamus eos qui in  
potestate parentis sunt, sive primum  
gradum liberorum optineant, qualis est  
filius < et ><sup>19</sup> filia, sive inferiorem, qualis  
est nepos neptis, pronepos proneptis.

1. Illud utriusque adoptionis commune  
est, quod et hi qui generare non possunt,  
quales sunt spadones, adoptare possunt.

2. Hoc vero proprium est eius adoptionis,  
quae per principem fit, quod is qui liberos  
in potestate habet si se adrogandum  
dederit, non solum ipse potestati  
adrogatoris subicitur, sed et liberi eius in  
eiusdem fiunt potestate tamquam nepotes.

3. **PAULUS** *libro quarto ad Sabinum* Si  
consul vel praeses filius familias sit, posse

VII  
SULLE ADOZIONI E SULLE  
EMANCIPAZIONI E SUGLI ALTRI  
MODI CON CUI SI SCIOLGIE LA  
POTESTA'

1. **MODESTINO** *nel libro secondo, Delle regole*  
Non solo la natura, ma anche le adozioni  
rendono figli di famiglia.

1. Il nome di 'adozione', che invero è  
generale, si divide in due specie: di  
queste, l'una è detta parimenti 'adozione',  
l'altra 'arrogazione': i figli di famiglia  
vengono adottati; coloro che sono di  
diritto proprio vengono arrogati.

2. **GAIO** *nel libro primo, Delle istituzioni*  
Infatti l'adozione, intesa in senso  
generale, si fa in due modi: o per autorità  
del Principe o per imperio del magistrato.  
Per autorità del Principe adottiamo coloro  
che sono di diritto proprio; questa specie  
di adozione è detta 'arrogazione' perché  
colui che adotta viene *rogatus*, cioè  
interrogato, se voglia che colui che stia  
per essere adottato divenga suo figlio  
legittimo; e colui che è adottato viene  
interrogato se permette che ciò avvenga.  
Per imperio del magistrato adottiamo  
coloro che sono in potestà del loro  
ascendente, sia che ottengano il posto di  
discendenti di primo grado, come il figlio  
e la figlia, sia che ottengano il posto  
inferiore, come il nipote, la nipote, il  
pronipote, la pronipote.

1. A entrambe le adozione è comune che:  
anche coloro che non possono generare,  
come sono gli eunuchi, possono adottare.

2. Invero, della adozione che viene fatta  
per mezzo del Principe, è proprio che:  
qualora si sia dato in arrogazione colui  
che abbia figli in sua potestà, non  
soltanto lui è assoggettato alla potestà  
dell'arrogatore, ma anche i suoi figli  
divengono in potestà del medesimo come  
nipoti.

3. **PAOLO** *nel libro quarto, A Sabino* Se un  
console od un preside è figlio di famiglia,

<sup>19</sup> Mo.-K., 210

eum apud semet ipsum vel emancipari vel in adoptionem dari constat.

**4. MODESTINUS** *libro secundo regularum Magistratum*, apud quem legis actio est, et emancipare filios suos et in adoptionem dare apud se posse Neratii sententia est.

**5. CELSUS** *libro vicensimo octavo digestorum* In adoptionibus eorum dumtaxat, qui suae potestatis sunt, voluntas exploratur: sin autem a patre dantur in adoptionem, in his utriusque arbitrium spectandum est vel consentiendo vel non contradicendo.

**6. PAULUS** *libro trigensimo quinto ad edictum* Cum nepos adoptatur quasi ex filio natus, consensus filii exigitur, idque etiam Iulianus scribit.

**7. CELSUS** *libro trigensimo nono digestorum* Cum adoptio fit, non est necessaria in eam rem auctoritas eorum, inter quos iura agnationis consequuntur.

**8. MODESTINUS** *libro secundo regularum* Quod ne curatoris auctoritas intercederet in arrogatione ante tenerat, sub divo Claudio recte mutatum est.

**9. ULPIANUS** *libro primo ad Sabinum* Etiam caecus adoptare vel adoptari potest.

**10. PAULUS** *libro secundo ad Sabinum* Si quis nepotem quasi ex filio natum quem in potestate habet consentiente filio adoptaverit, non agnoscitur avo suus heres, Quippe cum post mortem avi quasi in patris sui recidit potestatem.

**11. IDEM** *libro quarto ad Sabinum* Si is qui filium haberet in nepotis locum

consta che egli possa essere emancipato, oppure dato in adozione, davanti a se medesimo.

**4. MODESTINO** *nel libro secondo, Delle regole* È parere di Nerazio che il magistrato, presso il quale vi è <la competenza per> l'azione di legge, possa sia emancipare sia dare in adozione i propri figli davanti a sé.

**5. CELSO** *nel libro ventottesimo, Dei digesti* Nelle adozioni si esamina soltanto la volontà di coloro che sono in potestà propria; se poi, invece, sono dati in adozione dal padre, si deve avere riguardo alla decisione di entrambi, <che risulti> o con l'acconsentire o con il non contraddire.

**6. PAOLO** *nel libro trentacinquesimo, All'editto* Quando si adotta uno come nipote, come se fosse nato dal proprio figlio, si esige il consenso del figlio; e ciò scrive anche Giuliano.

**7. CELSO** *nel libro trentanovesimo, Dei digesti* Quando si fa l'adozione non è necessaria l'autorizzazione, ad essa, di coloro tra i quali si instaurano i diritti di agnazione.

**8. MODESTINO** *nel libro secondo, Delle regole* Sotto il divo Claudio, rettamente fu mutato <il diritto> affinché l'autorizzazione del curatore non si interponesse nell'arrogazione, cosa che prima era obbligatoria.

**9. ULPIANO** *nel libro primo, A Sabino* Anche il cieco può adottare o essere adottato.

**10. PAOLO** *nel libro secondo, A Sabino* Se qualcuno avrà adottato uno quale nipote, come se fosse nato dal figlio che egli ha in potestà, e se a ciò il figlio acconsente, non <ne deriva che> sopravviene un agnato, all'avo, avente la posizione di erede proprio, poiché, alla morte dell'avo, l'adottato ricade in potestà di colui che è come se fosse suo padre.

**11. Lo stesso PAOLO** *nel libro quarto, A Sabino* Se colui che abbia un figlio, avesse

adoptasset perinde atque si ex eo filio natus esset, et is filius auctor factus non esset: mortuo avo non esse nepotem in potestate filii.

**12.** ULPIANUS *libro quarto decimo ad Sabinum* Qui liberatus est patria potestate, is postea in potestatem honeste reverti non potest nisi adoptione.

**13.** PAPINIANUS *libro trigensimo sexto quaestionum* In omni fere iure finita patris adoptivi potestate nullum ex pristino retinetur vestigium: denique et patria dignitas quaesita per adoptionem finita ea deponitur.

**14.** POMPONIUS *libro quinto ad Sabinum* Sed etiam nepos ex filio apud adoptivum<sup>20</sup> patrem conceptus et natus per emancipationem iura omnia perdit.

**15.** ULPIANUS *libro vicensimo sexto ad Sabinum* Si pater familias adoptatus sit, omnia quae eius fuerunt et adquiri possunt tacito iure ad eum transeunt qui adoptavit: hoc amplius liberi eius qui in potestate sunt eum sequuntur: sed et hi, qui postliminio redeunt, vel qui in utero fuerunt cum adrogaretur, simili modo in potestatem adrogatoris rediguntur.

1. Qui duos filios et ex altero eorum nepotem habet, si vult nepotem quasi ex altero natum sic adoptare, potest hoc efficere, si eum emancipaverit et sic adoptaverit quasi ex altero natum. facit enim hoc quasi quilibet, non quasi avus, et qua ratione quasi ex quolibet natum potest adoptare, ita potest et quasi ex altero filio.

2. In adrogationibus cognitio vertitur, num forte minor sexaginta annis sit qui adrogat, quia magis liberorum creationi

adottato <taluno> in posizione di nipote come se fosse nato da quel figlio, e non sia stata fatta dare da quel figlio l'autorizzazione, <ne deriva che> morto l'avo, il nipote non sarà in potestà del figlio.

**12.** ULPIANO *nel libro quattordicesimo, A Sabino* Chi è liberato dalla patria potestà non può poi con decoro tornare in potestà, se non per adozione.

**13.** PAPINIANO *nel libro trentaseiesimo, Delle questioni* Finita la potestà del padre adottivo, della <condizione> precedente non è conservata alcuna traccia pressoché in ogni situazione giuridica; e perfino la dignità paterna, che si era cercata con l'adozione, finita quest'ultima, è deposta.

**14.** POMPONIO *nel libro quinto, A Sabino* Con l'emancipazione, perde tutti i diritti anche il nipote per parte del figlio, concepito e nato presso il padre adottivo.

**15.** ULPIANO *nel libro ventiseiesimo, A Sabino* Se venga adottato un padre di famiglia, tutti i beni che erano suoi, e che da lui potevano essere acquistati, passano, in base a un diritto tacito, a colui che adottò; oltre a ciò, i suoi figli, che sono in potestà, lo seguono; sono ricondotti nella potestà dell'arrogatore in modo simile, anche quelli che ritornino dalla prigionia di guerra, o che erano ancora nel grembo materno allorché il padre venne arrogato.

1. Chi ha due figli e, da uno di essi, un nipote, se vuole adottare il nipote come se fosse nato dall'altro, può ottenere tale effetto, se lo abbia emancipato e adottato come se fosse nato da quello. Egli infatti fa ciò come se fosse uno qualsiasi, non come l'avo; e per la ragione per cui può adottarlo come se fosse nato da uno qualsiasi, così lo può adottare anche come se fosse dall'altro di due figli.

2. Nelle arrogazioni, la cognizione verte su ciò, se eventualmente l'arrogatore sia minore di sessant'anni, poiché dovrebbe

<sup>20</sup> adoptaturum] adoptivum; Mo.-K., n.23

studere debeat: nisi forte morbus aut valetudo in causa sit aut alia iusta causa adrogandi, veluti si coniunctam sibi personam velit adoptare.

3. Item non debet quis plures adrogare nisi ex iusta causa, sed nec libertum alienum, nec maiorem minor.

**16. IAVOLENUS libro sexto ex Cassio** Adoptio enim in his personis locum habet, in quibus etiam natura potest habere.

**17. ULPIANUS libro vicensimo sexto ad Sabinum** Nec ei permittitur adrogare, qui tutelam vel curam alicuius administravit, si minor viginti quinque annis sit qui adrogatur, ne forte eum ideo adroget, ne rationes reddat. item inquirendum est, ne forte turpis causa adrogandi subsit.

1. Eorum dumtaxat pupillorum adrogatio permittenda est his, qui vel naturali cognatione vel sanctissima affectione ducti adoptarent, ceterorum prohibenda, ne esset in potestate tutorum et finire tutelam et substitutionem a parente factam extinguere.

2. Et primum quidem excutiendum erit, quae facultates pupilli sint et quae eius, qui adoptare eum velit, ut aestimetur ex comparatione earum, an salubris adoptio possit pupillo intellegi: deinde cuius vitae sit is, qui velit pupillum redigere in familiam suam: tertio cuius idem aetatis sit, ut aestimetur, an melius sit de liberis procreandis cogitare eum quam ex aliena familia quemquam redigere in potestatem suam.

3. Praeterea videndum est, an non debeat permitti ei, qui vel unum habebit vel

cercare piuttosto la procreazione di figli, a meno che eventualmente non sia in causa una malattia o lo stato di salute, ovvero una giusta causa per arrogare, come ad esempio se voglia adottare una persona con lui imparentata.

3. Parimenti, qualcuno non deve arrogare più persone, se non in base a giusta causa; ma neanche un liberto altrui, né un minore deve arrogare un maggiore di età.

**16. GIAVOLENO nel libro sesto, Da Cassio** L'adozione infatti ha luogo tra quelle persone tra le quali può avere luogo anche <una parentela> per natura.

**17. ULPIANO nel libro ventiseiesimo, A Sabino** Non è permesso di arrogare neppure a colui che abbia esercitato la tutela o la cura di colui che viene arrogato, se questi abbia meno di venticinque anni, affinché egli non lo arroghi eventualmente al fine di non presentare il rendiconto. Parimenti si deve indagare se, eventualmente, non sussista una turpe causa di arrogazione.

1. Si deve permettere l'arrogazione dei loro pupilli soltanto a coloro che adottino essendo indotti a ciò da consanguinità naturale o da santissimo affetto; a tutti gli altri si deve proibire, affinché i tutori non abbiano la potestà né di finire la tutela né di far venir meno la sostituzione fatta dal padre.

2. Invero in primo luogo, si dovrà investigare quali siano i mezzi del pupillo e quali i mezzi di chi lo voglia adottare, per valutare, attraverso una loro comparazione, se l'adozione possa essere intesa come vantaggiosa per il pupillo; in seguito, si dovrà investigare quale sia il genere di vita di colui che voglia ricondurre il pupillo nella propria famiglia; in terzo luogo, quale sia l'età dello stesso adottante, per valutare se sia meglio che egli pensi a procreare dei figli piuttosto che a ricondurre nella propria potestà qualcuno da un'altrui famiglia.

3. Inoltre, si deve vedere se non debba non essere permesso a colui che abbia

plures liberos, adoptare alium, ne aut illorum, quos iustis nuptiis procreaverit, deminuat<sup>r</sup> spes quam unusquisque liberorum obsequio paret sibi, aut qui adoptatus fuit minus percipiat quam dignum erit eum consequi.

4. Interdum et ditio<sup>r</sup>em permittetur adoptare pauperiori, si vitae eius sobrietas clara sit vel affectio honesta nec incognita.

5. Satisfactio autem in his casibus dari solet.

**18. MARCELLUS libro vicensimo sexto digestorum** Non aliter enim voluntati eius, qui adrogare pupillum volet, si causam eius ob alia probabit, subscribendum erit, quam si caverit servo publico se restitutum ea, quae ex bonis eius consecutus fuerit, illis, ad quos res perventura esset, si adrogatus permanisset in suo statu.

**19. ULPIANUS libro vicensimo sexto ad Sabinum** His verbis satisfactionis quae ab adrogatore praestari debet " ad quos ea res pertinet " et libertatibus prospectum esse, quae secundis tabulis datae sunt, et multo magis substituto servo, item legatariis, nemo dubitat.

1. Quae satisfactio si omissa fuerit, utilis actio in adroga<sup>r</sup>orem datur.

**20. MARCELLUS libro vicensimo sexto digestorum** Haec autem satisfactio locum habet, si impubes decessit. sed etsi de pupillo loquitur, tamen hoc et in pupilla observandum est.

**21. GAIUS libro singulari regularum** Nam et feminae ex rescripto principis adrogari possunt.

**22. ULPIANUS libro vicensimo sexto ad Sabinum** Si adrogator decesserit impubere

uno o più figli di adottarne un altro, affinché, a quelli che abbia procreato da giuste nozze, non vengano frustrate le aspettative che ciascuno di essi si acquisti con l'ubbidienza <al padre>, oppure l'adottato non percepisca meno di quanto sia dignitoso che consegua.

4. Talvolta, si permetterà al più povero di adottare il più ricco, se sia chiara la sua sobrietà di vita e non sconosciuto il suo affetto disinteressato.

5. Tuttavia, in questi casi, suole esser data una cauzione.

**18. MARCELLO nel libro ventiseiesimo, Dei digesti** Anche se proverà per gli altri aspetti la sua causa, ad ogni modo non si dovrà sottoscrivere la volontà, di colui che voglia arrogare un pupillo, tranne nel caso in cui, per mezzo di un servo pubblico, avrà stipulato garanzia di restituire le cose, che egli avesse ricevuto dai beni di quello, a coloro cui sarebbero pervenute se l'arrogato fosse rimasto nel suo stato.

**19. ULPIANO nel libro ventiseiesimo, A Sabino** Con le seguenti parole della cauzione che dev'essere prestata dall'arrogatore: «a quelli cui tal cosa riguarda», nessuno dubita che si sia avuto riguardo anche alle libertà che sono date nelle seconde tavole del testamento, e molto più al servo sostituito; parimenti ai legatari.

1. Qualora tale cauzione sia stata omessa, viene data, nei confronti dell'arrogatore, un'azione utile.

**20. MARCELLO nel libro ventiseiesimo, Dei digesti** Si applica questa cauzione qualora l'arrogato deceda impubere. Ma anche se si parla di pupillo, tuttavia ciò è da osservarsi anche per la pupilla.

**21. GAIO nel libro unico, Delle regole** Infatti anche le femmine, in base ad un rescripto del Principe, possono essere arrogate.

**22. ULPIANO nel libro ventiseiesimo, A Sabino** Se l'arrogatore sia deceduto



relicto filio adoptivo et mox impubes decedat, an heredes adrogatoris teneantur? et dicendum est heredes quoque restitutos et bona adrogati et praeterea quartam partem.

1. Sed an impuberi adrogator substituere possit, quaeritur: et puto non admitti substitutionem, nisi forte ad quartam solam quam ex bonis eius consequitur, et hactenus ut ei usque ad pubertatem substituatur. ceterum si fidei eius committat, ut quandoque restituat, non oportet admitti fideicommissum, quia hoc non iudicio eius ad eum pervenit, sed principali providentia.

2. Haec omnia dicenda sunt, sive in locum filii sive in locum nepotis aliquis impuberem adrogaverit.

**23. PAULUS libro trigensimo quinto ad edictum** Qui in adoptionem datur, his quibus adgnascitur et cognatus fit, quibus vero non adgnascitur nec cognatus fit: adoptio enim non ius sanguinis, sed ius adgnationis adfert. et ideo si filium adoptavero, uxor mea illi matris loco non est, neque enim adgnascitur ei, propter quod nec cognata eius fit: item nec mater mea aviae loco illi est, quoniam his, qui extra familiam meam sunt, non adgnascitur: sed filiae meae is quem adoptavi frater fit, quoniam in familia mea est filia: nuptiis tamen eorum prohibitis.

**24. ULPIANUS libro primo disputationum** Neque absens neque dissentiens adrogari potest.

lasciando il figlio adottivo impubere, e, in seguito, quest'ultimo deceda ancora impubere, forse che gli eredi dell'arrogatore siano tenuti? Si deve dire che gli eredi dovranno restituire sia i beni dell'arrogato sia la quarta parte <dell'eredità dell'arrogatore>.

1. Si pone altresì il quesito se l'arrogatore possa disporre la sostituzione all'impubere. Ed io reputo che non la si debba ammettere, se non eventualmente per la sola quarta parte che l'arrogato consegue dai di lui beni, e solo in quanto lo sostituisca fino alla pubertà. Del resto, se gli fedecommettesse di restituire <tale quarta parte> quando che sia, il fedecommissario non si deve ammettere, dal momento che essa non perviene all'arrogato per decisione dell'arrogatore bensì per provvedimento del principe.

2. Tutto ciò è da dirsi, sia che alcuno abbia arrogato un impubere in posizione di figlio, sia <per il caso in cui l'abbia arrogato> in posizione di nipote.

**23. PAOLO nel libro trentacinquesimo, All'editto** Chi è stato dato in adozione diventa anche consanguineo di coloro di cui diventa agnato; non diventa consanguineo, invece, di coloro nei cui confronti non diventa agnato; l'adozione, infatti, non apporta un diritto di consanguineità bensì di agnazione. E pertanto, se avrò adottato un figlio, mia moglie non è, per lui, in posizione di madre, né infatti diventa sua agnata, motivo per cui non ne diventa neppure consanguinea. Parimenti, neppure mia madre è in posizione di ava, per lui, poiché egli non diventa agnato di coloro che sono al di fuori della mia famiglia; ma colui che ho adottato diventa fratello di mia figlia poiché mia figlia è nella mia famiglia; tuttavia sono proibite le nozze anche con coloro <che, ove la filiazione fosse naturale anziché adottiva, sarebbero in rapporto di consanguineità>.

**24. ULPIANO nel libro primo, Delle dispute** Non si può arrogare né un assente né un dissenziente.

**25. IDEM libro quinto opinionum** Post mortem filiae suae, quae ut mater familias quasi iure emancipata vixerat et testamento scriptis heredibus decessit, adversus factum suum, quasi non iure eam nec praesentibus testibus emancipasset, pater movere controversiam prohibetur.

1. Neque adoptare neque adrogare quis absens nec per alium eiusmodi sollemnitatem peragere potest.

**26. IULIANUS libro septuagesimo digestorum** Quem filius meus emancipatus adoptaverit, is nepos meus non erit.

**27. IDEM libro octagesimo quinto digestorum** Ex adoptivo natus adoptivi locum optinet in iure civili.

**28. GAIUS libro primo institutionum** Liberum arbitrium est ei, qui filium et ex eo nepotem in potestate habebit, filium quidem potestate demittere, nepotem vero in potestate retinere: vel ex diverso filium quidem in potestate retinere, nepotem vero manumittere: vel omnes sui iuris efficere. eadem et de pronepote dicta esse intellegemus.

**29. CALLISTRATUS libro secundo institutionum** Si pater naturalis loqui quidem non possit, alio tamen modo quam sermone manifestum facere possit velle se filium suum in adoptionem dare: perinde confirmatur adoptio, ac si iure facta esset.

**30. PAULUS libro primo regularum** Et qui uxores non habent filios adoptare possunt.

**31. MARCIANUS libro quinto regularum** Non potest filius, qui est in potestate patris, ullo modo compellere eum, ne sit in potestate, sive naturalis sive adoptivus.

**25. LO** stesso **ULPIANO** nel libro quinto, *Delle opinioni* Dopo la morte della propria figlia, che era vissuta da madre di famiglia come se fosse stata emancipata secondo il diritto e che era deceduta avendo istituito eredi con testamento scritto, il padre è respinto dall'instaurare, avverso il fatto proprio, una controversia, come se <ad esempio affermasse che> l'avesse emancipata non secondo il diritto né presenti i testimoni.

1. Un assente non può né adottare né arrogare; né può compiere, per mezzo di altra persona, atti solenni di questo tipo.

**26. GIULIANO** nel libro settantesimo, *Dei digesti* Non sarà mio nipote colui che mio figlio abbia adottato dopo la sua emancipazione.

**27. LO** stesso **GIULIANO** nel libro ottantacinquesimo, *Dei digesti* Nel diritto civile, il nato da un figlio adottivo ottiene la posizione di adottivo.

**28. GAIO** nel libro primo, *Delle istituzioni* Chi avrà un figlio, e avrà da lui un nipote in potestà, ha libera facoltà di scelta se allontanare il figlio dalla potestà e tuttavia mantenere in potestà il nipote, oppure, invece, se mantenere in potestà il figlio e tuttavia manomettere il nipote, oppure renderli tutti di diritto proprio. Si capisce che queste cose sono dette anche per il pronipote.

**29. CALLISTRATO** nel libro secondo, *Delle istituzioni* Invero, se il padre naturale non possa parlare, ma, in altro modo che con il linguaggio, possa rendere manifesto che vuole dare il proprio figlio in adozione, l'adozione è confermata come se fosse stata fatta secondo il diritto.

**30. PAOLO** nel libro primo, *Delle regole* Possono adottare figli anche coloro che non hanno moglie.

**31. MARCIANO** nel libro quinto, *Delle regole* Il figlio, sia naturale sia adottivo, che è in potestà del padre, non può in alcun modo costringerlo per non essere più in potestà.

**32. PAPINIANUS libro trigesimo primo quaestiorum** Nonnumquam autem impubes qui adoptatus est audiendus erit, si pubes factus emancipari desideret, idque causa cognita per iudicem statuendum erit.

1. Imperator Titus Antoninus rescripsit privignum suum tutori adoptare permittendum.

**33. MARCIANUS libro quinto regularum** Et si pubes factus non expedire sibi in potestatem eius redigi probaverit, aequum esse emancipari eum a patre adoptivo atque ita pristinum ius recipere. ?

**34. PAULUS libro undecimo quaestionum** Quaesitum est, si tibi filius in adoptionem hac lege sit datus, ut post triennium puta eundem mihi in adoptionem des, an actio ulla sit. et Labeo putat nullam esse actionem: nec enim moribus nostris convenit filium temporalem habere.

**35. IDEM libro primo responsorum** Per adoptionem dignitas non minuitur, sed augetur. unde senator etsi a plebeo adoptatus est, manet senator: similiter manet et senatoris filius.

**36. IDEM libro octavo decimo responsorum** Emancipari filium a patre quocumque loco posse constat, ut exeat de patria potestate.

1. Apud proconsulem etiam in ea provincia, quam sortitus non est, et manumitti et in adoptionem dari posse placet.

**37. IDEM libro secundo sententiarum** Adoptare quis nepotis loco potest, etiam si filium non habet.

**32. PAPINIANO nel libro trentunesimo, Delle questioni** Talvolta dovrà essere sentito colui che fu adottato da impubere, se, fattosi pubere, desidera essere emancipato; e ciò dovrà essere statuito, conosciuta la causa, per mezzo di un giudice.

1. L'Imperatore Tito Antonino ha rescritto che si deve permettere al tutore di adottare il proprio figliastro.

**33. MARCIANO nel libro quinto, Delle regole** Se <l'adottato>, fattosi pubere, avrà provato che non gli conviene rimanere nella potestà del padre adottivo, è equo che venga da lui emancipato e riacquisti, così, la sua precedente situazione giuridica.

**34. PAOLO nel libro undicesimo, Delle questioni** Se ti sia dato in adozione un figlio con la disposizione che, ad esempio, dopo un triennio tu lo dia a me in adozione, fu posto il quesito se vi sia qualche azione. E Labeone reputa che non vi sia alcuna azione: infatti non si addice ai nostri costumi avere figli temporanei.

**35. Lo stesso PAOLO nel libro primo, Dei responsi** Con l'adozione, la dignità non può venire diminuita bensì aumentata. Motivo per cui un senatore, anche se adottato da un plebeo, rimane senatore; in modo simile, rimane nella sua dignità anche il figlio di un senatore.

**36. Lo stesso PAOLO nel libro diciottesimo, Dei responsi** Consta che il figlio, affinché esca dalla patria potestà, può essere emancipato dal padre in qualunque luogo.

1. Pare bene che si possa essere manomessi, sia dati in adozione, dinanzi ad un proconsole, anche in una provincia che non sia quella assegnatagli dal sorteggio.

**37. Lo stesso PAOLO nel libro secondo, Delle sentenze** Pur non avendo figli, uno può adottare <un altro> in posizione di nipote.

1. Eum quem quis adoptavit, emancipatum vel in adoptionem datum iterum non potest adoptare.

38. MARCELLUS *libro vicensimo sexto digestorum* Adoptio non iure facta a principe confirmari potest.

39. ULPIANUS *libro tertio de officio consulis* Nam ita divus Marcus Eutychiano rescripsit: "quod desideras an impetrare debeas, aestimabunt iudices adhibitis etiam his, qui contra dicent, id est qui laederentur confirmatione adoptionis".

40. MODESTINUS *libro primo differentiarum* Adrogato patre familias liberi, qui in eius erant potestate, nepotes apud adroгатorem efficiuntur simulque cum suo patre in eius reccidunt potestatem. quod non similiter in adoptionem contingit: nam nepotes ex eo in avi naturalis retinentur potestate.

1. Non tantum cum quis adoptat, sed et cum adrogat, maior esse debet eo, quem sibi per adrogationem vel per adoptionem filium facit, et utique plenae pubertatis: id est decem et octo annis eum praecedere debet.

2. Spado adrogando suum heredem sibi adsciscere potest nec ei corporale vitium impedimento est.

41. IDEM *libro secundo regularum* Si pater filium, ex quo nepos illi est in potestate, emancipaverit et postea eum adoptaverit: mortuo eo nepos in patris non revertitur potestatem. nec is nepos in patris revertitur potestatem, quem avus retinuerit filio dato in adoptionem, quem denuo readoptavit. ?

42. IDEM *libro primo pandectarum* Etiam infantem in adoptionem dare possumus.

1. Uno non può adottare una seconda volta colui che egli abbia adottato e poi abbia emancipato o dato ad altri in adozione.

38. MARCELLO *nel libro ventiseiesimo, Dei digesti* Può essere confermata dal Principe l'adozione che non sia stata fatta secondo il diritto.

39. ULPIANO *nel libro terzo, Sull'ufficio del console* Infatti il divo Marco rescrisse così ad Eutichiano: «I giudici, dopo aver invitato anche i contraddittori, cioè quelli che sarebbero lesi dalla conferma dell'adozione, valuteranno, se tu debba impetrare ciò che desideri».

40. MODESTINO *nel libro primo, Delle differenze* Essendo stato arrogato un padre di famiglia, i figli, che erano nella potestà di lui, diventano nipoti dell'arrogatore, e, nello stesso tempo, ricadono nella potestà dell'arrogatore unitamente al loro padre. Ciò che non accade così nell'adozione, infatti i nipoti nati dall'adottato sono conservati nella potestà dell'avo naturale.

1. Non solamente allorché qualcuno adotta, ma anche quando arroga, dev'essere maggiore <di età>, e almeno di una piena pubertà, rispetto a colui che egli rende figlio suo per mezzo dell'adozione o dell'arrogazione: cioè, deve superarlo di diciotto anni.

2. L'eunuco può attribuirsi un "erede proprio" per mezzo dell'arrogazione; né il vizio fisico gli è d'impedimento.

41. Lo stesso MODESTINO *nel libro secondo, Delle regole* Se un padre abbia emancipato il figlio, dal quale abbia in potestà un nipote, e poi abbia adottato il figlio, una volta che egli sia morto, il nipote non ricade in potestà del proprio padre. Né ritorna in potestà del padre quel nipote che l'avo abbia tenuto con sé, avendo dato in adozione il figlio che in seguito abbia riadottato.

42. Lo stesso MODESTINO *nel libro primo, Delle pandette* Possiamo dare in adozione anche un infante.

**43. POMPONIUS** *libro vicensimo ad Quintum Mucium* Adoptiones non solum filiorum, sed et quasi nepotum fiunt, ut aliquis nepos noster esse videatur perinde quasi ex filio vel incerto natus sit.

**44. PROCULUS** *libro octavo epistularum* Si is, qui nepotem ex filio habet, in nepotis loco aliquem adoptavit, non puto mortuo avo iura consanguinitatis inter nepotes futura esse. sed si sic adoptavit, ut etiam iure legis nepos suus esset, quasi ex Lucio puta filio suo et ex matre familias eius natus esset, contra puto.

**45. PAULUS** *Libro tertio ad legem Iuliam et Papiam* Onera eius, qui in adoptionem datus est, ad patrem adoptivum transferuntur.

**46. ULPIANUS** *libro quarto ad legem Iuliam et Papiam* In servitute mea quaesitus mihi filius in potestatem meam redigi beneficio principis potest: libertinum tamen eum manere non dubitatur.

**43. POMPONIO** *nel libro ventesimo, A Quinto Mucio* Si fanno non solo le adozioni di figli, ma anche come nipoti, affinché alcuno sia considerato essere un nostro nipote, come se fosse nato da un figlio o da qualcuno non determinato.

**44. PROCULO** *nel libro ottavo, Delle epistole* Se uno, che ha un nipote da un figlio, ha adottato qualcuno in posizione di nipote, morto lui, non reputo che vi saranno tra i due nipoti diritti di consanguineità. Reputo il contrario se l'avo lo abbia adottato così che diventi suo nipote anche per il diritto della legge, come se, ad esempio, <dicesse che> fosse nato da suo figlio Lucio e dalla di lui madre di famiglia.

**45. PAOLO** *nel libro terzo, Alle leggi Giulia e Papia* Gli oneri di chi sia stato dato in adozione si trasferiscono al padre adottivo.

**46. ULPIANO** *nel libro quarto, Alle leggi Giulia e Papia* Il figlio, avuto al tempo in cui ero servo, può essere ricondotto in mia potestà per un beneficio del Principe; tuttavia non si dubita che egli rimanga un libertino.

VIII  
DE DIVISIONE RERUM ET  
QUALITATE

1. GAIUS *libro secundo institutionum* Summa rerum divisio in duos articulos deducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani. divini iuris sunt veluti res sacrae et religiosae. sanctae quoque res, veluti muri et portae, quodammodo divini iuris sunt. quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est: id vero, quod humani iuris est, plerumque alicuius in bonis est, potest autem et nullius in bonis esse: nam res hereditariae, antequam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt. hae autem res, quae humani iuris sunt, aut publicae sunt aut privatae. quae publicae sunt, nullius in bonis esse creduntur, ipsius enim universitatis esse creduntur: privatae autem sunt, quae singulorum sunt.

1. Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales. corporales hae sunt, quae tangi possunt, veluti fundus homo vestis aurum argentum et denique aliae res innumerabiles: incorporales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut hereditas, usus fructus, obligationes quoquo modo contractae. nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales continentur: nam et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt, et id quod ex aliqua obligatione nobis debetur plerumque corporale est, veluti fundus homo pecunia: nam ipsum ius successionis et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis incorporale est. eodem numero sunt et iura praediorum urbanorum et rusticorum, quae etiam servitutes vocantur.

2. MARCIANUS *libro tertio institutionum* Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur.

VIII  
SULLA DIVISIONE E QUALITA'  
DELLE COSE

1. GAIO *nel libro secondo, Delle istituzioni* La divisione somma delle cose le riconduce in due articolazioni: infatti le une sono di diritto divino, le altre sono di diritto umano. Sono di diritto divino quelle come le cose sacre e le religiose. Anche le cose sante, come le mura e le porte, sono in certo qual modo di diritto divino. Ciò che è di diritto divino non è nel patrimonio di alcuno; ciò che è di diritto umano, invece, è per lo più nel patrimonio di qualcuno, ma può anche non esserlo: infatti le cose ereditarie, prima che vi sia un erede, non sono nel patrimonio alcuno. Le cose poi, che sono di diritto umano, o sono pubbliche o sono private; quelle che sono pubbliche, sono credute non essere nel patrimonio di alcuno, infatti sono credute essere della stessa collettività; sono poi private, quelle che sono dei singoli.

1. Inoltre, alcune cose sono corporali, alcune incorporali. Sono corporali le cose che si possono toccare, come un fondo, un uomo, una veste, l'oro, l'argento, e in breve altre innumerevoli cose. Incorporali sono le cose che non si possono toccare, quali sono quelle che consistono in un diritto, come l'eredità, l'usufrutto, le obbligazioni in qualsiasi modo contratte. Né è pertinente la considerazione che nell'eredità sono contenute cose corporali: infatti, anche i frutti, che si percepiscono da un fondo, sono corporali, e ciò che ci è dovuto in base a qualche obbligazione, per lo più, è corporale, come un fondo, un uomo, del denaro; infatti è incorporale il diritto stesso di successione e il diritto stesso di usare e godere e il diritto stesso di obbligazione. Sono nello stesso novero anche i diritti dei predii urbani e rustici, che sono chiamati anche 'servitù'.

2. MARCIANO *nel libro terzo, Delle istituzioni* Alcune cose sono comuni di tutti per diritto naturale, alcune sono di una collettività, alcune di nessuno; le più numerose sono dei singoli, le quali

1. Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris.

3. FLORENTINUS *institutionum libro sexto* Item lapilli, gemmae ceteraque, quae in litore invenimus, iure naturali nostra statim fiunt.

4. MARCIANUS *libro tertio institutionum* Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur piscandi causa, dum tamen villis et aedificiis et monumentis abstinenceatur, quia non sunt iuris gentium sicut et mare: idque et divus Pius piscatoribus Formianis et Capenatis rescripsit.

1. Sed flumina paene omnia et portus publica sunt.

5. GAIUS *libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum* Riparum usus publicus est iure gentium sicut ipsius fluminis. itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, retia siccare et ex mare reducere, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, sicuti per ipsum flumen navigare. sed proprietates illorum est, quorum praediis haerent: quae de causa arbores quoque in his natae eorum sunt.

1. In mare piscantibus liberum est casam in litore ponere, in qua se recipiant,

6. MARCIANUS *libro tertio institutionum* in tantum, ut et soli domini constituentur qui ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet: alioquin aedificio dilapso quasi iure postliminii revertitur locus in pristina causam, et si alius in eodem loco aedificaverit, eius fiet.

vengono acquistate a ciascuno in base a varie cause.

1. Sono comuni di tutti, per diritto naturale, le < cose > ben note: l'aria, l'acqua corrente, e il mare, e in ordine a questo i lidi del mare.

3. FIORENTINO *nel libro sesto, Delle istituzioni* Parimenti diventano subito nostre, per diritto naturale, le pietre dure, le gemme e le altre cose, che troviamo sul lido.

4. MARCIANO *nel libro terzo, Delle istituzioni* A nessuno quindi è proibito accedere al lido del mare per pescare, purché si tenga lontano da ville, edifici e monumenti, poiché non sono di diritto delle genti come il mare: e ciò rescrisse anche il divo Pio ai pescatori di Formia e Capena.

1. Ma pressoché tutti i fiumi e i porti sono pubblici.

5. GAIO *nel libro secondo, Delle cose quotidiane o auree* L'uso delle rive è pubblico per diritto delle genti, come quello del fiume stesso. Pertanto, far approdare ad esse la nave, legare le funi agli alberi ivi nati, asciugare le reti e ritirarle dal mare, deporvi qualche carico, è libero per chicchessia, così come navigare lungo il fiume stesso. Ma la proprietà delle rive è di coloro ai cui fondi esse ineriscono: per la qual causa, sono dei medesimi anche gli alberi nati su di esse.

1. È libero, per coloro che pescano in mare, porre sul lido una casa in cui ritirarsi,

6. MARCIANO *nel libro terzo, Delle istituzioni* e ciò in tal modo che coloro, i quali ivi edificano, sono istituiti anche padroni del suolo, ma soltanto finché vi rimanga l'edificio. Del resto, caduto l'edificio, il luogo ritorna nella situazione giuridica precedente, quasi per diritto di postliminio, e, se altri abbia costruito in quel medesimo luogo, diventa suo.

1. Universitatis sunt non singulorum veluti quae in civitatibus sunt theatra et stadia et similia et si qua alia sunt communia civitatum. ideoque nec servus communis civitatis singulorum pro parte intellegitur, sed universitatis et ideo tam contra civem quam pro eo posse servum civitatis torqueri divi fratres rescripserunt. ideo et libertus civitatis non habet necesse veniam edicti petere, si vocet in ius aliquem ex civibus.

2. Sacrae res et religiosae et sanctae in nullius bonis sunt.

3. Sacrae autem res sunt hae, quae publice consecratae sunt, non private: si quis ergo privatim sibi sacrum constituerit, sacrum non est, sed profanum. semel autem aede sacra facta etiam diruto aedificio locus sacer manet.

4. Religiosum autem locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum. in commune autem sepulchrum etiam invitis ceteris licet inferre. sed et in alienum locum concedente domino licet inferre: et licet postea ratum habuerit quam illatus est mortuus, religiosus locus fit.

5. Cenotaphium quoque magis placet locum esse religiosum, sicut testis in ea re est Vergilius.

7. ULP IANUS libro vicensimo quinto ad edictum Sed divi fratres contra rescripserunt.

8. MARCIANUS libro quarto regularum Sanctum est, quod ab iniuria hominum defensum atque munitum est.

1. Sanctum autem dictum est a sagminibus: sunt autem sagmina quaedam herbae, quas legati populi Romani ferre solent, ne quis eos violaret, sicut legati Graecorum ferunt ea quae vocantur

1. Sono delle collettività, non dei singoli, quelle cose come nelle città i teatri, gli stadi, e simili, se vi sono anche alcune altre cose comuni delle città. E pertanto un servo comune alla città non si intende per quota dei singoli, ma della collettività, e perciò i divi fratelli rescripsero che può essere sottoposto a tortura sia contro che a favore di un cittadino. Pertanto, anche il liberto di una città, se chiami in giudizio qualcuno dei cittadini, non ha necessità di richiedere il permesso previsto dall'editto.

2. Le cose sacre, le religiose e le sante non sono nel patrimonio di alcuno.

3. Sono poi cose sacre quelle che vengono consacrate pubblicamente, non privatamente: quindi, se qualcuno abbia privatamente per sé costituito sacro <un oggetto>, non è sacro, ma profano. Una volta poi fatto sacro un tempio, anche distrutto l'edificio del tempio, il luogo rimane sacro.

4. Ciascuno poi per sua volontà rende religioso un luogo seppellendo un morto in un luogo proprio. In un sepolcro comune poi, è lecito seppellire un morto anche contro la volontà degli altri. Ma anche in un luogo altrui, concedendolo il padrone, è lecito seppellire un morto; e il luogo diventa religioso quand'anche <il proprietario> abbia ratificato dopo che il morto sia stato sepolto.

5. Pare bene che anche il cenotafio sia piuttosto un luogo religioso, come è testimone, in merito, Virgilio.

7. ULP IANO nel venticinquesimo libro, All'editto Ma i divi fratelli rescripsero in senso contrario.

8. MARCIANO nel libro quarto, Delle regole È santo ciò che è difeso e protetto dall'ingiuria degli uomini.

1. È detto 'santo' dalle verbene ('sagmin'): e le verbene sono certe erbe che i legati del popolo romano sogliono portare <in vista>, affinché qualcuno non li oltraggi, così come i legati dei greci portano <in



cerycia.

2. In municipiis quoque muros esse sanctos Sabinum recte respondisse Cassius refert, prohiberique oportere ne quid in his immitteretur.

9. ULPIANUS *libro sexagesimo octavo ad edictum* Sacra loca ea sunt, quae publice sunt dedicata, sive in civitate sint sive in agro.

1. Sciendum est locum publicum tunc sacrum fieri posse, cum princeps eum dedicavit vel dedicandi dedit potestatem.

2. Illud notandum est aliud esse sacrum locum, aliud sacrarium. sacer locus est locus consecratus, sacrarium est locus, in quo sacra reponuntur, quod etiam in aedificio privato esse potest, et solent, qui liberare eum locum religione volunt, sacra inde evocare.

3. Proprie dicimus sancta, quae neque sacra neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata: ut leges sanctae sunt, sanctione enim quadam sunt subnixae. quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi deo non sit consecratum: et interdum in sanctionibus adicitur, ut qui ibi aliquid commisit, capite puniatur.

4. Muros autem municipales nec reficere licet sine principis vel praesidis auctoritate nec aliquid eis coniungere vel superponere.

5. Res sacra non recipit aestimationem.

10. POMPONIUS *libro sexto ex Plautio* Ariston ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieret publicum.

vista> quelle <insegne> che sono chiamate 'caducei'.

2. Cassio riferisce che Sabino abbia risposto, rettamente, che anche nei municipi le mura sono sante, e bisogna che venga proibito che sia immesso alcunché in esse.

9. ULPIANO *nel libro sessantottesimo, A l'editto* Sono luoghi sacri quelli che, sia in città sia in campagna, hanno ricevuto pubblica dedicazione.

1. Si deve sapere che un luogo pubblico può esser fatto sacro allorquando il principe ne abbia fatto dedicazione, o abbia dato la potestà per farla.

2. È da notare questo, che altro è un luogo sacro, altro un sacrario: luogo sacro è un luogo consacrato, sacrario è un luogo dove vengono riposti oggetti di culto (*sacra*); quest'<ultimo luogo> può essere anche in un edificio privato, e <così>, coloro che vogliono liberare quel luogo dal vincolo religioso, sogliono trasferire ritualmente, da lì, gli oggetti di culto.

3. Propriamente diciamo 'sante' le cose che non sono né sacre né profane, ma sono avvalorate per mezzo di qualche sanzione: per esempio sono sante le leggi: infatti sono appoggiate ad una sanzione. Infatti ciò che è appoggiato ad una sanzione è santo, anche se non è consacrato a Dio; e talvolta nelle sanzioni si aggiunge che colui, il quale commise alcunché in materia, sia punito con la testa.

4. Non è lecito rifare le mura municipali senza l'autorizzazione del principe o del preside, né congiungervi o costruirvi sopra alcunché.

5. La cosa sacra non ammette stima.

10. POMPONIO *nel libro sesto, Da Plautio* Aristone afferma che, come diventa privato ciò che sia stato edificato nel mare, così diventa pubblico ciò che è occupato dal mare.

**11.** POMPONIUS *libro secundo ex variis lectionibus* Si quis violaverit muros, capite punitur, sicuti si quis transcendet scalis admotis vel alia qualibet ratione. nam cives Romanos alia quam per portas egredi non licet, cum illud hostile et abominandum sit: nam et Romuli frater Remus occisus traditur ob id, quod murum transcendere voluerit.

**11.** POMPONIO *nel libro secundo, Dalle varie lezioni* Se qualcuno abbia violato le mura, è punito con la pena capitale: ad esempio se qualcuno le abbia scavalcate avendovi accostate delle scale, o in qualsiasi altro modo. Infatti non è lecito che i cittadini romani escano altrimenti che attraverso le porte, essendo l'uscire altrimenti atto da nemici e cosa abominevole; infatti è tramandato che anche Remo, fratello di Romolo, fu ucciso proprio per questo, e cioè per aver voluto scavalcare le mura.

IX  
DE SENATORIBUS

**1. ULPIANUS** *libro sexagesimo secundo ad edictum* Consulari feminae utique consularium virum praefendum nemo ambigit. sed vir praefectorius an consulari feminae praeferatur, videndum. putem praeferrì, quia maior dignitas est in sexu virili.

1. Consulares autem feminas dicimus consularium uxores: adicit Saturninus etiam matres, quod nec usquam relatum est nec umquam receptum.

**2. MARCELLUS** *libro tertio digestorum* Cassius Longinus non putat ei permittendum, qui propter turpitudinem senatu motus nec restitutus est, iudicare vel testimonium dicere, quia lex Iulia repetundarum hoc fieri vetat.

**3. MODESTINUS** *libro sexto regularum* Senatore remotum senatu capite non minui, sed Romae morari, divi<sup>21</sup> Severus et Antoninus permiserunt.

**4. POMPONIUS** *libro duodecimo ex variis lectionibus* Qui indignus est inferiore ordine, indignior est superiore.

**5. ULPIANUS** *libro primo ad legem Iuliam et Papiam* Senatoris filium accipere debemus non tantum eum qui naturalis est, verum adoptivum quoque: neque intererit, a quo vel qualiter adoptatus fuerit nec interest, iam in senatoria dignitate constitutus eum susceperit an ante dignitatem senatoriam.

**6. PAULUS** *libro secundo ad legem Iuliam et Papiam* Senatoris filius est et is, quem in adoptionem accepit, quamdiu tamen in familia eius manet: emancipatus vero nomen filii emancipatione amittit.

IX  
SUI SENATORI

**1. ULPIANO** *nel libro sessantaduesimo, All'editto.* Nessuno discute che in ogni caso l'uomo consolare sia da anteporre alla donna consolare. Però è da vedere se l'uomo che sia stato prefetto sia da anteporre alla donna consolare. Reputerei che vada anteposto perché nel sesso virile è maggiore dignità.

1. Diciamo 'donne consolari' le mogli dei consolari; Saturnino aggiunge anche le madri, la qual cosa non è riferita in alcun luogo né recepita in alcun tempo.

**2. MARCELLO** *nel libro terzo, Dei digesti* Cassio Longino non reputa che, a colui che è stato rimosso dal Senato per turpitudine, e non è stato reintegrato, non si debba permettere di giudicare o di dire testimonianza, perché la legge Giulia sulle concussioni vieta che ciò sia fatto.

**3. MODESTINO** *nel libro sesto, Delle regole* I divi Severo e Antonino permisero che il senatore rimosso dal senato non subisca *capitis deminutio*, ma dimori in Roma.

**4. POMPONIO** *nel libro dodicesimo, Da varie lezioni* Chi è indegno dell'ordine inferiore, è ancor più indegno dell'ordine superiore.

**5. ULPIANO** *nel libro primo, Alle leggi Giulia e Papia* Dobbiamo intendere, quale figlio di senatore, non soltanto colui che è figlio naturale, ma anche l'adottivo; e non importerà da chi o come sia stato adottato; né importa se lo avrà preso a carico quando era già stato costituito nella dignità senatoria o prima della dignità senatoria.

**6. PAOLO** *nel libro secondo, Alle leggi Giulia e Papia* È figlio di senatore anche colui che un senatore prese in adozione, fintantoché tuttavia rimane nella famiglia di lui; essendo emancipato, invero, con

21 divus] Civi; Mo.-K., n.9

1. A senatore in adoptionem filius datus ei qui inferioris dignitatis est, quasi senatoris filius videtur, quia non amittitur senatoria dignitas adoptione inferioris dignitatis, non magis quam ut consularis desinat esse.

7. ULPIANUS libro primo ad legem Iuliam et Papiam Emancipatum a patre senatore quasi senatoris filium haberi placet.

1. Item Labeo scribit etiam eum, qui post mortem patris senatoris natus sit, quasi senatoris filium esse. sed eum, qui posteaquam pater eius de senatu motus est, concipitur et nascitur, Proculus et Pegasus opinantur non esse quasi senatoris filium, quorum sententia vera est: nec enim proprie senatoris filius dicitur is, cuius pater senatu motus est antequam iste nasceretur. si quis conceptus quidem sit, antequam pater eius senatu moveatur, natus autem post patris amissam dignitatem, magis est ut quasi senatoris filius intellegatur: tempus enim conceptionis spectandum plerisque placuit.

2. Si quis et patrem et avum habuerit senatorem, et quasi filius et quasi nepos senatoris intellegitur. sed si pater amiserit dignitatem ante conceptionem huius, quaeri poterit an, quamvis quasi senatoris filius non intellegatur, quasi nepos tamen intellegi debeat: et magis est ut debeat, ut avi potius ei dignitas prosit, quam obsit casus patris.

8. IDEM libro sexto fideicommissorum Feminae nuptae clarissimis personis clarissimarum personarum appellatione continentur. clarissimarum feminarum nomine senatorum filiae, nisi quae viros clarissimos sortitae sunt, non habentur: feminis enim dignitatem clarissimam

l'emancipazione perde il nome di figlio.

1. Il figlio dato da un senatore in adozione, a colui che è di dignità inferiore, è considerato come figlio di senatore, poiché la dignità senatoria non si perde con l'adozione di dignità inferiore, non più di quanto, essendo consolare, si cessi di esserlo.

7. ULPIANO nel libro primo, Alle leggi Giulia e Papia Pare bene che l'emancipato da un padre senatore sia considerato come figlio di senatore.

1. Parimenti Labeone scrive che anche colui, il quale sia nato dopo la morte del padre senatore, è come figlio di senatore. Però Proculo e Pegaso opinano che non è come figlio di senatore colui il quale è concepito e nasce dopo che suo padre è stato rimosso dal senato. E il loro parere è vero. Né, infatti, si direbbe propriamente figlio di senatore colui il cui padre è rimosso dal senato prima che lo stesso nasca. Certo, se qualcuno sia stato concepito prima che suo padre sia rimosso dal senato, ma sia nato dopo che la dignità del padre sia stata perduta, vi è più motivo che sia inteso come figlio di senatore: infatti parve bene ai più che si debba avere riguardo al tempo del concepimento.

2. Se qualcuno abbia avuto senatore il padre e l'avo, si intende e come figlio e come nipote di senatore. Ma se il padre avrà perso la dignità prima del concepimento, ci si potrà porre il quesito se, quantunque non sia inteso come figlio di senatore, debba tuttavia essere inteso come nipote. E vi è più motivo, che debba esserlo: in quanto gli sia di vantaggio la dignità dell'avo più di quanto gli sia d'ostacolo la destituzione del padre.

8. Lo stesso ULPIANO nel libro sesto, Dei fedecommissi Le donne sposate con persone chiarissime sono comprese nella denominazione di 'persone chiarissime'. Non sono considerate col nome di 'donne chiarissime' le figlie dei senatori, se non quelle che condividono la vita con uomini

mariti tribuunt, parentes vero, donec plebeii raptiis fuerint copulatae: tamdiu igitur clarissima femina erit, quamdiu senatori nupta est vel clarissimo aut separata ab eo alii inferioris dignitatis non nupsit.

**9. PAPINIANUS libro quarto responsorum** Filiam senatoris nuptias liberti secutam patris casus non facit uxorem: nam quaesita dignitas liberis propter casum patris remoti a senatu auferenda non est.

**10. ULPIANUS libro trigensimo quarto ad edictum** Liberos senatorum accipere debemus non tantum senatorum filios, verum omnes, qui geniti ex ipsis exve liberis eorum dicantur, sive naturales sive adoptivi sint liberi senatorum, ex quibus nati dicuntur. sed si ex filia senatoris natus sit, spectare debemus patris eius condicionem.

**11. PAULUS libro quadragensimo primo ad edictum** Senatores licet in urbe domicilium habere videantur, tamen et ibi, unde oriundi sunt, habere domicilium intelleguntur, quia dignitas domicilii adiectionem potius dedisse quam permutasse videtur.

**12. ULPIANUS libro secundo de censibus** Nuptae prius consulari viro impetrare solent a principe, quamvis perraro, ut nuptae iterum minoris dignitatis viro nihilominus in consulari maneant dignitate: ut scio Antoninum Augustum Iuliae Mamaeae consobrinae suae indulsisse.

1. Senatores autem accipiendum est eos, qui a patriciis et consulibus usque ad omnes illustres viros descendunt, quia et hi soli in senatu sententiam dicere possunt.

chiarissimi; i mariti infatti attribuiscono alle donne dignità chiarissima, i genitori invero la attribuiscono finché non si siano unite in nozze plebee. Tanto a lungo quindi la donna sarà chiarissima quanto a lungo è sposata a un senatore o a un chiarissimo, o separata da lui non sposò altro di dignità inferiore.

**9. PAPINIANO nel libro quarto, Dei responsi** La destituzione del padre non rende moglie <legittima> la figlia del senatore che si sia lasciata attrarre dalle nozze con un liberto; infatti la dignità acquisita non è da portar via ai figli per la destituzione del padre rimosso dal senato.

**10. ULPIANO nel libro trentaquattresimo, All'editto** Dobbiamo intendere, quali discendenti di senatori, non soltanto i figli dei senatori, ma anche tutti coloro che siano detti essere stati generati da loro stessi o dai loro figli: sia che i figli dei senatori, dai quali si dicono nati, siano naturali, sia che siano adottivi. Se però <un figlio> sia nato dalla figlia di un senatore, dobbiamo avere riguardo alla condizione del padre di lui.

**11. PAOLO nel libro quarantunesimo, All'editto** I senatori, sebbene vengano considerati avere domicilio nell'Urbe, tuttavia si intendono avere domicilio anche là donde sono oriundi, poiché si considera che la dignità ha dato l'aggiunta di un domicilio piuttosto che averlo mutato.

**12. ULPIANO nel libro secondo, Sui censi** Le donne, che siano state dapprima sposate con un uomo consolare, risposatesi con un uomo di minore dignità, sogliono, quantunque molto raramente, impetrare dal principe di rimanere cionondimeno nella dignità consolare: so che Antonino Augusto, per indulgenza, aveva concesso in tal senso a sua cugina materna Giulia Mamea.

1. È da intendersi, quali senatori, coloro che discendono dai patrizi e dai consoli fino a tutti gli uomini illustri; anche perché questi soltanto possono pronunciarsi in senato.

X  
DE OFFICIO CONSULIS

1. ULPIANUS *libro secundo de officio consulis*  
Officium consulis est consilium praeberere manumittere volentibus.

1. Consules et seorsum singuli manumittunt: sed non potest is, qui apud alterum nomina ediderit, apud alterum manumittere: separatae enim sunt manumissiones. sane si qua ex causa collega manumittere non poterit infirmitate vel aliqua iusta causa impeditus, collegam posse manumissionem expedire senatus censuit.

2. Consules apud se servos suos manumittere posse nulla dubitatio est. sed si evenierit, ut minor viginti annis consul sit, apud se manumittere non poterit, cum ipse sit, qui ex senatus consulto <ex sententia><sup>22</sup> consilii causam examinat: apud collegam vero causa probata potest.

X  
SULL'UFFICIO DEL CONSOLE

1. ULPIANO *nel libro secundo, Sull'ufficio del console* È ufficio del console porre il consiglio a disposizione per coloro che vogliono fare una manumissione.

1. I consoli procedono alle manumissioni anche ciascuno per proprio conto; però, colui il quale abbia presentato i nomi <delle persone da manomettere> presso l'uno dei due consoli, non può manomettere presso l'altro: sono infatti manumissioni separate. Tuttavia, se uno dei due consoli non potrà manomettere per una qualche causa essendo impedito da infermità o da qualche altra giusta causa, il senato deliberò che il collega possa espletare la manumissione.

2. Non vi è alcun dubbio che i consoli possono manomettere presso di sé i propri servi. Però, qualora si dia il caso che un console sia minore di venti anni, <allora> non potrà manomettere presso di sé, essendo egli stesso colui il quale, in base a un senatoconsulto, esamina la causa <della manumissione> in base al parere del consiglio; presso il collega invece può farlo, una volta che la causa sia stata approvata.

22 Mo.-K., §7.3

## XI

## DE OFFICIO PRAEFECTI PRAETORIO

1. AURELIUS ARCADIUS CHARISIUS *magister libellorum* libro singulari de officio praefecti praetorio Breviter commemorare necesse est, unde constituendi praefectorum praetorio officii origo manaverit. ad vicem magistri equitum praefectos praetorio antiquitus institutos esse a quibusdam scriptoribus traditum est. nam cum apud veteres dictatoribus ad tempus summa potestas crederetur et magistros equitum sibi eligerent, qui associati participales curae ac<sup>23</sup> militiae gratia secundam post eos potestatem gerent: regimentis rei publicae ad imperatores perpetuos translatis ad similitudinem magistrorum equitum praefecti praetorio a principibus electi sunt. data est plenior eis licentia ad disciplinae publicae emendationem.

1. His cunabulis praefectorum auctoritas initiata in tantum meruit augeri, ut appellari a praefectis praetorio non possit. nam cum ante quaesitum fuisset, an liceret a praefectis praetorio appellare et iure liceret et extarent exempla eorum qui provocaverint: postea publice sententia principali lecta appellandi facultas interdicta est. credit enim princeps eos, qui ob singularem industriam explorata eorum fide et gravitate ad huius officii magnitudinem adhibentur, non aliter iudicatuos esse pro sapientia ac luce dignitatis suae, quam ipse foret iudicatuos.

2. Subnixi sunt etiam alio privilegio praefecti praetorio, ne a sententiis eorum minores aetate ab aliis magistratibus nisi ab ipsis praefectis praetorio restitui

## XI

SULL'UFFICIO DEL PREFETTO DEL  
PRETORIO

1. AURELIO ARCADIO CARISIO maestro dei libelli, nel libro unico, *Sull'ufficio del prefetto del pretorio* È necessario ricordare brevemente donde sia proceduta l'origine di istituire l'ufficio dei prefetti del pretorio. Da alcuni scrittori è stato tramandato che i prefetti del pretorio furono istituiti anticamente in luogo del maestro dei cavalieri. Infatti, mentre presso gli antichi la somma potestà era affidata a tempo ai dittatori, e questi si sceglievano i maestri dei cavalieri, che, associati come partecipi dell'amministrazione e della milizia, gestivano la seconda potestà dopo di essi, una volta trasferito il governo della cosa pubblica a imperatori perpetui, i prefetti del pretorio furono scelti dai principi a somiglianza dei maestri dei cavalieri. Fu data loro una più piena discrezionalità per la correzione della pubblica disciplina.

1. Iniziata con queste origini, l'autorità dei prefetti meritò essere aumentata a tal punto, che non è possibile appellarsi avverso ai prefetti del pretorio. Infatti, sebbene in passato fosse stato posto il quesito se fosse lecito appellarsi avverso ai prefetti del pretorio, e fosse lecito secondo il diritto, e restassero esempî di coloro che avevano appellato, in seguito, con un esemplare parere dato dal principe a titolo pubblico, fu interdetta la facoltà di appellare. Il principe ritenne infatti che coloro i quali, per la singolare operosità, esaminata la loro fedeltà e ponderazione, sono adibiti alla grandezza di questo ufficio, in rapporto alla sapienza e alla luce della loro dignità, non avrebbero giudicato altrimenti di come egli stesso avrebbe giudicato.

2 I prefetti del pretorio sono appoggiati anche ad un altro privilegio, che, avverso alle loro sentenze, i minori di età non possano beneficiare della restituzione <in

23 ad] ac; Gothfr. apud Kriegel

possint.

*integrum* ottenendola da altri magistrati,  
se non dagli stessi prefetti del pretorio.



## XII

DE OFFICIO PRAEFECTI URBI<S><sup>24</sup>

1. ULPIANUS *libro singulari de officio praefecti urbi* Omnia omnino crimina praefectura urbis sibi vindicavit, nec tantum ea, quae intra urbem admittuntur, verum ea quoque, quae extra urbem intra Italiam, epistula divi Severi ad Fabium Cilonem praefectum urbi missa declaratur.

1. Servos qui ad statuas confugerint, vel sua pecunia emptos ut manumittantur, de dominis querentes audiet.

2. Sed et patronos egentes de suis libertis querentes audiet, maxime si aegros se esse dicant desiderentque a libertis exhiberi.

3. Relegandi deportandique in insulam, quam imperator adsignaverit, licentiam habet.

4. Initio eiusdem epistulae ita scriptum est: " cum urbem nostram fidei tuae commiserimus": quidquid igitur intra urbem admittitur, ad praefectum urbi videtur pertinere. sed et si quid intra centesimum miliarium admissum sit, ad praefectum urbi pertinet: si ultra ipsum lapidem, egressum est praefecti urbi notionem.

5. Si quis servum suum adulterium commississe dicat in uxorem suam, apud praefectum urbi erit audiendus.

6. Sed et ex interdictis quod vi aut clam aut interdico unde vi audire potest.

7. Soleant ad praefecturam urbis remitti etiam tutores sive curatores, qui male in

## XII

## SULL'UFFICIO DEL PREFETTO DELL'URBE

1. ULPIANO *nel libro unico, Sull'ufficio del prefetto dell'Urbe* Nella epistola del divo Severo, inviata a Fabio Cilone prefetto dell'Urbe, si dichiara che la prefettura dell'Urbe rivendicò a sé assolutamente tutti i crimini, non soltanto quelli commessi entro l'Urbe ma anche quelli commessi fuori dell'Urbe entro l'Italia.

1. <Il prefetto dell'Urbe> ascolterà i servi che si siano rifugiati presso le statue <degli imperatori>, o siano stati acquistati con loro denaro per essere manomessi, i quali si dolgano dei padroni.

2. Ma egli ascolterà anche i patroni bisognosi che accusino i propri liberti, soprattutto se dicano di essere infermi e desiderino essere mantenuti dai liberti.

3. <Il prefetto dell'Urbe> ha licenza di relegare e deportare nell'isola, che l'imperatore abbia assegnato.

4. All'inizio della medesima epistola <del divo Severo>, è scritto così: «Poiché abbiamo affidato a te l'Urbe nostra». Pertanto, tutto ciò che si commette entro l'Urbe, si considera essere di pertinenza del prefetto dell'Urbe; ma anche se si sia commesso alcunché entro il centesimo miglio, è di pertinenza del prefetto dell'Urbe; se <invece lo si sia commesso> oltre la stessa pietra miliare, è uscito dalla competenza a conoscere del prefetto dell'Urbe.

5. Se qualcuno dica che il suo servo ha commesso adulterio con sua moglie, sarà da udirsi presso il prefetto dell'Urbe.

6. Ma <il prefetto dell'Urbe> può udirsi anche sulla base degli interdetti «*Ciò che con violenza o di nascosto*» o dell'interdetto «*Da dove con violenza*».

7. Alla prefettura dell'Urbe sogliono essere rimessi anche i tutori o i curatori i

24 Mo.-K. n.8

tutela sive cura versati graviore anima diversione indigent, quam ut sufficiat eis suspectorum infamia: quos probari poterit vel nummis datis tutelam occupasse, vel praemio accepto operam dedisse ut non idoneus tutor alicui daretur, vel consulto circa edendum patrimonium quantitatem minuisse, vel evidenti fraude pupilli bona alienasse.

8. Quod autem dictum est, ut servos de dominis querentes praefectus audiat, sic accipiemus non accusantes dominos (hoc enim nequaquam servo permittendum est nisi ex causis receptis) sed si verecunde expostulent, si saevitiam, si durtiam, si famem, qua eos premant, si obscenitatem, in qua eos compulerint vel compellant, apud praefectum urbi exponant. hoc quoque officium praefecto urbi a divo Severo datum est, ut mancipia tueatur ne prostituantur.

9. Praeterea curare debet praefectus urbi, ut nummularii probe se agant circa omne negotium suum et temperent his, quae sunt prohibita.

10. Cum patronus contemni se a liberto dixerit vel contumeliosum sibi libertum queratur vel convicium se ab eo passum liberosque suos vel uxorem vel quid huic simile obicit: praefectus urbi adiri solet et pro modo querellae corrigere eum. aut comminari aut fustibus castigare aut ulterius procedere in poena eius solet: nam et puniendi plerumque sunt liberti. certe si se delatum a liberto vel conspirasse eum contra se cum inimicis doceat, etiam metalli poena in eum statui debet.

11. Cura carnis omnis ut iusto pretio

quali, non essendo per essi sufficiente l'infamia dei tutori o curatori sospetti, necessitino di una punizione più grave essendosi condotti male nella tutela o nella cura: <come> coloro a carico dei quali si sia provato che abbiano occupato la tutela per esser stati dati loro denari, o abbiano accettato un premio per darsi da fare affinché ad alcuno fosse dato un tutore non idoneo, o deliberatamente ne abbiano diminuito l'entità del patrimonio per divorarlo, o abbiano alienato i beni del pupillo con evidente frode.

8. Ciò che però è stato detto, <e cioè> che il prefetto oda i servi i quali si dolgano dei padroni, lo comprenderemo così: non i servi i quali accusino i padroni (ciò infatti in nessun modo è da permettersi al servo, salvo per le cause ammesse), ma se i servi richiedano soddisfazione in modo discreto; se esponano presso il prefetto dell'Urbe l'efferatezza, la durezza, la fame con la quale li opprimano, l'oscenità nella quale li abbiano costretti o li costringano. Anche questo ufficio è stato dato dal divo Severo al prefetto dell'Urbe, che difenda i servi, affinché non siano prostituiti.

9. Inoltre, il prefetto dell'Urbe dovrà curare che i cambisti si conducano probamente in relazione ad ogni loro affare e si astengano da quelli proibiti.

10. Quando il patrono abbia detto di essere trattato senza rispetto dal liberto, o accusi il liberto oltraggioso nei suoi confronti, o esponga che egli e i suoi figli o la moglie abbia subito una scenata da lui, o qualcosa a ciò simile, suole adirsi il prefetto dell'Urbe, e questi suole correggere il liberto secondo i termini dell'accusa, o minacciare, o castigare con le verghe, o procedere più oltre nel punirlo; infatti, sovente i liberti debbono anche essere puniti. Certamente, se il patrono dimostri che egli sia stato fatto oggetto di delazione dal liberto, o che quello abbia cospirato contro di lui con suoi nemici, contro il liberto deve essere statuita anche la pena della miniera.

11. La cura <dell'approvvigionamento> di

praebetur ad curam praefecturae pertinet, et ideo et forum suarium sub ipsius cura est: sed et ceterorum pecorum sive armentorum quae ad huiusmodi praebitionem spectant ad ipsius curam pertinent.

12. Quies quoque popularium et disciplina spectaculorum ad praefecti urbi curam pertinere videtur: et sane debet etiam dispositos milites stationarios habere ad tuendam popularium quietem et ad referendum sibi quid ubi agatur.

13. Et urbe interdicere praefectus urbi et qua alia solitarum regionum potest, et negotiatione et professione et advocat ionibus et foro, et ad tempus et in perpetuum: interdicere poterit et spectaculis: et si quem releget ab Italia, summo vere eum etiam a provincia sua.

14. Divus Severus rescripsit eos etiam, qui illicitum collegium coisse dicuntur, apud praefectum urbi accusandos.

2. PAULUS libro singulari de officio praefecti urbi A diri etiam ab argentariis vel adversus eos ex epistula divi Hadriani et in pecuniariis causis potest.

3. ULPIANUS libro secundo ad edictum Praefectus urbi cum terminos urbis exierit, potestatem non habet: extra urbem potest iubere iudicare.

tutta la carne, affinché sia posta a disposizione al giusto prezzo, è pertinente alla cura della prefettura; perciò, è sotto la cura della stessa prefettura anche il mercato suino; inoltre, anche le cure <dell'approvvigionamento> degli altri animali, di greggi o armenti, che vengono posti a disposizione con tali modalità, sono pertinenti alla cura della prefettura.

12. Si considera essere pertinente alla cura del prefetto dell'Urbe anche la quiete dei <luoghi> popolari e la disciplina degli spettacoli; perciò, egli deve anche avere militi di guarnigione distribuiti per difendere la quiete dei <luoghi> popolari, e per riferirgli ciò che si faccia e dove.

13. Inoltre, il prefetto dell'Urbe può interdire <qualcuno> dall'Urbe e da qualsiasi altro dei quartieri <a quello> soliti, e <può interdirlo> dalla negoziazione, e dalla professione, e dalle avvocature, e dal foro, e a tempo, e in perpetuo: egli potrà interdire anche dagli spettacoli: e, se relegherà qualcuno dall'Italia, potrà escluderlo anche dalla sua provincia.

14. Il divo Severo rescrisse che devono essere accusati presso il prefetto dell'Urbe anche coloro dei quali si dice che si sono riuniti in associazione illecita.

2. PAOLO nel libro unico, Sull'ufficio del prefetto dell'Urbe Secondo l'epistola del divo Adriano, <il prefetto dell'Urbe> può essere àdito anche dagli argentari, o avverso di essi, anche nelle cause pecuniarie.

3. ULPIANO nel libro secondo, All'editto Il prefetto dell'Urbe, quando sia uscito dai termini dei confini dell'Urbe, non ha potestà: <però> può ordinare di giudicare fuori dell'Urbe.

XIII  
DE OFFICIO QUAESTORIS

1. ULPIANUS *libro singulari de officio quaestoris* Origo quaestoribus creandis antiquissima est et paene ante omnes magistratus. Gracchanus denique Iunius libro septimo de potestatibus etiam ipsum Romulum et Numam Pompilium binos quaestores habuisse, quos ipsi non sua voce, sed populi suffragio crearent, refert. sed sicuti dubium est, an Romulo et Numa regnantibus quaestor fuerit, ita Tullo Hostilio rege quaestores fuisse certum est: et sane crebrior apud veteres opinio est Tullum Hostilium primum in rem publicam induxisse quaestores.

1. Et a genere quaerendi quaestores initio dictos et Iunius et Trebatius et Faenestella scribunt.

2. Ex quaestoribus quidam solebant provincias sortiri ex senatus consulto, quod factum est Decimo Druso et Porcina consulibus. sane non omnes quaestores provincias sortiebantur, verum excepti erant candidati principis: hi etenim solis libris principalibus in senatu legendis vacant.

3. Hodieque optinuit indifferenter quaestores creari tam patricos quam plebeios: ingressus est enim et quasi primordium gerendorum honorum sententi aequae in senatu dicendae.

4. Ex his, sicut dicimus, quidam sunt qui candidati principis dicebantur quique epistulas eius in senatu legunt.

XIII  
SULL'UFFICIO DEL QUESTORE

1. ULPIANO *nel libro unico, Sull'ufficio del questore* L'origine della necessità di creare i questori è antichissima e quasi anteriore a tutte le magistrature. Perfino Giunio Gracano, nel libro settimo *Sulle potestà*, riferisce che anche lo stesso Romolo e Numa Pompilio ebbero un paio di questori, che avrebbero creato non essi stessi con la propria voce, bensì con il suffragio del popolo. Ma, come è dubbio che, regnanti Romolo e Numa, vi sia stato un questore, così è certo che vi furono questori essendo re Tullo Ostilio. Certo, l'opinione più frequente presso gli antichi è che Tullo Ostilio per primo introdusse i questori nella cosa pubblica.

1. E sia Giunio, sia Trebazio, sia Fenestella scrivono che, all'inizio <tali magistrati> sono stati detti 'questori' (*quaestores*) dal genere dell' <attività consistente nell'> dell'inquisire (*quaerere*).

2. Tra i questori, alcuni solevano ricevere in sorte le province secondo il senatoconsulto che è stato fatto sotto il consolato di Decimo Druso e Porcina. Certo, non tutti i questori ricevevano in sorte le province; erano invero eccettuati i candidati del principe: questi infatti si occupano solo dei libri <delle epistole> del principe, da leggere in senato.

3. Oggi si è affermato che, indifferente, si creino questori tanto patrizi quanto plebei; <la questura> è infatti ingresso e quasi esordio del gestire le cariche e <del diritto> di pronunciarsi in senato.

4. Tra questi questori, come diciamo, ve ne sono alcuni che erano detti 'candidati del principe' e che leggono in senato le sue epistole.

XIV  
DE OFFICIO PRAETORUM

1. ULPIANUS *libro vicensimo sexto ad Sabinum* Apud filium familias praetorem potest pater eius manumittere.

2. PAULUS *libro quarto ad Sabinum* Sed etiam ipsum apud se emancipari vel in adoptionem dari placet.

3. ULPIANUS *libro trigensimo octavo ad Sabinum* Barbarius Philippus cum servus fugitivus esset, Romae praetoram petiit et praetor designatus est. sed nihil ei servitutem obstetisse ait Pomponius, quasi praetor non fuerit: atquin verum est praetura eum functum. et tamen videamus: si servus quamdiu latuit, dignitate praetoria functus sit, quid dicemus? quae edixit, quae decrevit, nullius fore momenti? an fore propter utilitatem eorum, qui apud eum egerunt vel lege vel quo alio iure? et verum puto nihil eorum reprobari: hoc enim humanius est: cum etiam potuit populus Romanus servo decernere hanc potestatem, sed et si scisset servum esse, liberum effecisset. quod ius multo magis in imperatore observandum est.

4. IDEM *libro primo de omnibus tribunalibus* Praetor neque tutorem neque specialem iudicem ipse se dare potest.

XIV  
SULL'UFFICIO DEI PRETORI

1. ULPIANO *nel libro ventiseiesimo, A Sabino* Presso il figlio di famiglia pretore, il padre di lui può manomettere.

2. PAOLO *nel libro quarto, A Sabino* Ma pare bene che <possa> essere emancipato, o dato in adozione anche lo stesso <figlio di famiglia pretore>, presso di sé.

3. ULPIANO *nel libro trentottesimo, A Sabino* Barbario Filippo, quando era servo fuggitivo, richiese la pretura a Roma, e fu designato pretore. Pomponio però afferma che la servitù non ostò per nulla, quasi che non sia stato pretore, mentre invece è vero che egli ha esercitato la pretura. E tuttavia vediamo: se da servo, fintantoché latitò, esercitò la dignità pretoria, che diremo? Che quelle cose che editò, quelle cose che decretò sarebbero di nessun valore? oppure che lo sarebbero per l'utilità di coloro, i quali agirono presso di lui, o per la legge, o per qualche altro diritto? E reputo vero, che, di quelle cose, nulla sia riprovato. Ciò è infatti più umano: poiché il popolo Romano poté decidere <di conferire> questa potestà anche a un servo, ma, se avesse saputo che era servo, lo avrebbe fatto anche libero. E questo diritto è da osservarsi molto di più nell'imperatore.

4. Lo stesso ULPIANO *nel libro primo, Su tutti i tribunali* Il pretore non può egli stesso darsi né come tutore, né come giudice speciale.

## XV

## DE OFFICIO PRAEFECTI VIGILUM

1. PAULUS *libro singulari de officio praefecti vigilum* Apud vetustiores incendiis arcendis triumviri praeerant, qui ab eo, quod excubias agebant nocturni dicti sunt: interveniebant nonnumquam et aediles et tribuni plebis. erant autem familia publica circa portam et muros disposita, unde si opus esset evocabatur: fuerant et privatae familiae, quae incendia vel mercede vel gratia extinguerent, deinde divus Augustus maluit per se huic rei consuli.

2. ULPIANUS *libro singulari de officio praefecti vigilum* pluribus uno die incendiis exortis:

3. PAULUS *libro singulari de officio praefecti vigilum* nam salutem rei publicae tueri nulli magis credit convenire nec alium sufficere ei rei, quam Caesarem. itaque septem cohortes oportunis locis constituit, ut binas regiones urbis unaquaeque cohors tueatur, praepositis eis tribunis et super omnes spectabili viro qui praefectus vigilum appellatur.

1. Cognoscit praefectus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raptoribus receptatoribus, nisi si qua tam atrox tamque famosa persona sit, ut praefecto urbi remittatur. et quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium, aut fustibus castigat eos qui negligentius ignem habuerunt, aut severa interlocutione comminatus fustium castigat ionem remittit.

2. Effraeturae fiunt plerumque in insulis in horreisque, ubi homines pretiosissimam partem Fortunarum suarum reponunt, cum vel cella effringitur vel armarium vel arca: et custodes plerumque puniuntur, et ita divus Antoninus Erucio Claro rescripsit.

## XV

## DEL PREFETTO DEI VIGILI

1. PAOLO *nel libro unico, Sull'ufficio del prefetto dei vigili* Presso i più antichi a contenere gli incendi erano preposti i triumviri, i quali per il fatto che facevano le veglie furono detti 'notturni': intervenivano talvolta anche gli edili e i tribuni della plebe. C'era poi la servitù pubblica disposta attorno alla porta e alle mura, da dove, se fosse d'uopo, veniva chiamata; c'erano state anche servitù private, che estinguevano gli incendi o per una mercede o gratuitamente. In seguito, il divo Augusto preferì che, riguardo a tale cosa, si provvedesse tramite lui,

2. ULPIANO *nel libro unico, Sull'ufficio del prefetto dei vigili* essendo sorti in un solo giorno più incendi;

3. PAOLO *nel libro unico, Sull'ufficio del prefetto dei vigili* infatti, credette che a nessuno più che a Cesare si addicesse proteggere la salvezza della cosa pubblica, né che altri fosse in grado di ciò. Per ciò istituì, nei luoghi opportuni, sette coorti affinché ciascuna coorte proteggesse un paio di quartieri dell'Urbe per volta, essendo ad esse stati preposti tribuni e sopra tutti un uomo spettabile che è chiamato 'prefetto dei vigili'.

1. Il prefetto dei vigili conosce su incendiari, scassinatori, ladri, rapitori, ricattatori, a meno che sia persona tanto atroce e tanto famigerata da essere rimessa al prefetto dell'Urbe. E poiché gli incendi avvengono per lo più per colpa di coloro che vi abitano, o castiga con le verghe coloro che tennero il fuoco in modo alquanto negligente, o, avendo minacciato con un severo provvedimento interlocutorio, rimette il castigo delle verghe.

2. Le effrazioni avvengono per lo più negli isolati e nei magazzini, dove gli uomini ripongono la parte più preziosa delle proprie fortune, quando è scassinata o la cella o l'armadio o l'arca. Anche i custodi per lo più sono puniti, e così il

ait enim posse eum horreis effractis quaestionem habere de servis custodibus, licet in illis ipsius imperatoris portio esset.

3. Sciendum est autem praefectum vigilum per totam noctem vigilare debere et coerrare calciatum cum hamis et dolabris,

4. ut curam adhibeant omnes inquilinos admonere, ne negligentia aliqua incendii casus oriatur. praeterea ut aquam unusquisque inquilinus in cenaculo habeat, iubetur admonere.

5. Adversus capsarios quoque, qui mercede servanda in balneis vestimenta suscipiunt, iudex est constitutus, ut, si quid in servandis vestimentis fraudulenter admiserint, ipse cognoscat.

4. ULPIANUS *libro singulari de officio praefecti urbi* Imperatores Severus et Antoninus Iunio Rufino praefecto vigilum ita rescripserunt: " Insularios et eos, qui neglegenter ignes apud se habuerint, potes fustibus vel flagellis caedi iubere: eos autem, qui dolo fecisse incendium convincentur, ad Fabium Cilonem praefectum urbi amicum nostrum remittes: fugitivos conquirere eosque dominis reddere debes."

divo Antonino rescrisse a Erucio Claro. Afferma infatti che, essendo stati scassinati i magazzini, questi può conseguire <che si faccia> una indagine con tortura nei confronti dei servi custodi, sebbene nei loro confronti avrebbe competenza lo stesso Imperatore.

3. Si deve inoltre sapere che il Prefetto dei vigili deve vigilare per tutta la notte e fare la ronda calzato, con ganci e accette,

4. <deve> ammonire tutti gli inquilini ad adibire cura che non si origini un caso di incendio per alcuna negligenza. Inoltre, gli è ordinato di ammonire ciascun inquilino ad avere dell'acqua nel piano nel soggiorno.

5. <Il prefetto dei vigili> è anche istituito giudice avverso i guardarobieri che nei bagni, per mercede, accettano i vestiti da conservare, affinché egli stesso conosca, se abbiano commesso qualcosa con inganno nel conservare i vestiti.

4. ULPIANO *nel libro unico, Sull'ufficio del prefetto dell'Urbe* Gli imperatori Severo e Antonino così rescrissero a Giunio Rufino prefetto dei vigili: «Puoi ordinare che siano colpiti con le verghe o con i flagelli gli inquilini degli isolati e coloro che abbiano tenuto neglentemente i fuochi a casa loro; rimetterai poi a Fabio Cilone, prefetto dell'Urbe, amico nostro, coloro che vengano convinti di incendio doloso; devi ricercare i <servi> fuggitivi, e renderli ai padroni».

XVI  
DE OFFICIO PROCONSULIS ET  
LEGATI

1. ULPIANUS *libro primo disputationum* Proconsul ubique quidem proconsularia insignia habet statim atque urbem egressus est: potestatem autem non exercet nisi in ea provincia sola, quae ei decreta est.

2. MARCIANUS *libro primo institutionum* Omnes proconsules statim quam urbem egressi fuerint habent iurisdictionem, sed non contentiosam, sed voluntariam: ut ecce manumitti apud eos possunt tam liberi quam servi et adoptiones fieri.

1. Apud legatum vero proconsulis nemo manumittere potest, quia non habet iurisdictionem talem,

3. ULPIANUS *libro vicensimo sexto ad Sabinum* nec<sup>25</sup> adoptare potest: omnino enim non est apud eum legis actio.

4. IDEM *libro primo de officio proconsulis* Observare autem proconsulem oportet, ne in hospitibus praebendis oneret provinciam, ut imperator noster cum patre Aufidio Severiano rescripsit.

1. Nemo proconsulum statores<sup>26</sup> suos habere potest, sed vice eorum milites ministerio in provinciis funguntur.

2. Proficisci autem proconsulem melius quidem est sine uxore: sed et cum uxore potest, dummodo sciat senatum Cotta et Messala consulibus censuisse futurum, ut si quid uxores eorum qui ad officia proficiscuntur deliquerint, ab ipsis ratio et vindicta exigatur.

3. Antequam vero fines provinciae

XVI  
SULL'UFFICIO DEL PROCONSOLE E  
DEL LEGATO

1. ULPIANO *nel libro primo, Sulle dispute* Il proconsole, appena uscito dall'Urbe, porta dovunque le insegne proconsolari: tuttavia non esercita la potestà se non nella sola provincia che gli è stata assegnata per decreto.

2. MARCIANO *nel libro primo, Sulle istituzioni* Tutti i proconsoli, appena usciti dall'Urbe, hanno la giurisdizione, però non contenziosa, ma volontaria: così, per l'appunto, presso di loro possono essere manomessi tanto i figli quanto i servi, e possono essere fatte le adozioni.

1. Presso il legato del proconsole nessuno può manomettere, poiché non ha una tale giurisdizione,

3. ULPIANO *nel libro ventiseiesimo, A Sabino* né alcuno può adottare: presso di lui, infatti non vi è assolutamente <la competenza per> l'azione di legge.

4. Lo stesso ULPIANO *nel libro primo, Sull'ufficio del proconsole* Come il nostro imperatore, unitamente al padre suo, rescrisse ad Aufidio Severiano, bisogna che il proconsole osservi <il criterio> di non onerare <eccessivamente> la provincia per la messa a disposizione degli alloggiamenti.

1. Nessuno dei proconsoli può avere proprie guardie del corpo, ma nelle province i soldati fungono le veci di esse.

2. Inoltre, è meglio che il proconsole parta senza la moglie; può anche partire con la moglie purché sappia che, essendo consoli Cotta e Messala, il senato deliberò che, se le mogli, di coloro che partono per gli uffici, abbiano commesso qualcosa di delittuoso, si esiga da loro stessi che ne rendano conto e la sanzione.

3. Prima che il proconsole sia entrato nei

25. Nec], nec; Kriegel

26. stratores} statores; Hal. apud Kriegel



decretae sibi proconsul ingressus sit, edictum debet de adventu suo mittere continens commendationem aliquam sui, si qua ei familiaritas sit cum provincialibus vel coniunctio, et maxime excusantis, ne publice vel privatim occurrant ei: esse enim congruens, ut unusquisque in sua patria eum exciperet.

4. Recte autem et ordine faciet, si edictum decessori suo miserit significetque, qua die fines sit ingressurus: plerumque enim incerta haec et inopinata turbant provinciales et actus impediunt.

5. Ingressum etiam hoc eum observare oportet, ut per eam partem provinciam ingrediatur, per quam ingredi moris est, et quas Graeci ἐπιδημίας appellant sive κατάπλους observare, in quam primum civitatem veniat vel applicet: magni enim facient provinciales servari sibi consuetudinem istam et huiusmodi praerogativas. quaedam provinciae etiam hoc habent, ut per mare in eam provinciam proconsul veniat, ut Asia, scilicet usque adeo, ut imperator noster Antoninus Augustus ad desideria Asianorum rescripsit proconsuli necessitatem impositam per mare Asiam applicare καὶ τῶν μητροπόλεων Ἐφεσίου primam attingere.

6. Post haec ingressus provinciam mandare iurisdictionem legato suo debet nec hoc ante facere, quam fuerit provinciam ingressus; est enim perquam absurdum, antequam ipse iurisdictionem nanciscatur (nec enim prius ei competit, quam in eam provinciam venerit) alii eam mandare, quam non habet. sed si et ante fecerit et ingressus provinciam in eadem voluntate fuerit, credendum est videri legatum habere iurisdictionem, non exinde ex quo mandata est, sed ex quo provinciam proconsul ingressus est.

confini della provincia assegnatagli per decreto, deve emettere un editto circa il suo arrivo, che contenga qualche raccomandazione che lo concerne, <come ad esempio> se abbia qualche familiarità o relazione con provinciali, e soprattutto che esima dall'andargli incontro pubblicamente o privatamente, poiché è acconcio che ciascuno lo riceva nella sua patria.

4. Si comporterà poi in modo retto e ordinato se avrà inviato l'editto al suo predecessore e <gli> significhi in quale giorno stia per entrare nei confini: infatti queste cose, <quando sono> incerte e inopinate, per lo più turbano i provinciali e ostacolano il normale svolgimento degli atti <dell'insediamento>.

5. Bisogna che egli osservi anche questo <modo di> ingresso, ed entri nella provincia da quella parte attraverso cui è costume entrare, e che, in quella città ove dapprima giunga o approdi osservi quelli che i Greci chiamano i 'luoghi di accesso' o piuttosto di 'approdo': i provinciali considerano infatti di grande importanza che questa consuetudine e prerogative di questo tipo siano osservate nei loro confronti. Alcune province, come l'Asia, hanno anche <la particolarità> che in quella provincia il proconsole venga per mare; a tal punto che, come il nostro imperatore Antonino Augusto scrisse alle richieste degli Asiatici, è imposta al proconsole la necessità di approdare per mare in Asia «e, delle metropoli, Efeso» <sia quella da> toccare per prima.

6. Dopo di ciò, entrato nella provincia, deve demandare la giurisdizione a un suo legato, e non deve farlo prima di essere entrato nella provincia; è infatti del tutto assurdo, prima che egli stesso consegua la giurisdizione (né infatti gli compete prima che sia giunto nella provincia), demandare ad un altro la giurisdizione che non ha. Ma anche se lo avrà fatto prima, ed entrato nella provincia sarà restato nella medesima volontà, si deve ritenere che si consideri che il legato abbia la giurisdizione non da quando gli è stata demandata, ma da quando il proconsole è

5. PAPIANUS *libro primo quaestionum* Aliquando mandare iurisdictionem proconsul potest, etsi nondum in provinciam pervenerit. quid enim si necessariam moram in itinere patiat, maturissime autem legatus in provinciam perverturus sit?

6. ULPIANUS *libro primo de officio proconsulis* Solent etiam custodiarum cognitionem mandare legatis, scilicet ut praeauditas custodias ad se remittant, ut innocentem ipsi liberent<sup>27</sup>. sed hoc genus mandati extraordinarium est: nec enim potest quis gladii potestatem sibi datam vel cuius alterius coercitionis ad alium transferre, nec liberandi igitur reos ius, cum accusari apud eum non possint.

1. Sicut autem mandare iurisdictionem vel non mandare est in arbitrio proconsulis, ita adimplere mandatam iurisdictionem licet quidem proconsuli, non autem debet inconsulto principe hoc facere.

2. Legatos non oportet principem consulere, sed proconsulem suum, et is ad consultationes legatorum debet respondere.

3. Non vero in totum xeniiis abstinere debet proconsul, sed modum adicere, ut neque morose in totum absteat neque avarum modum xeniorum excedat. quam rem divus Severus et imperator Antoninus elegantissime epistula sunt moderati, cuius epistulae verba haec sunt: "Quantum ad xenia pertinet, audi quid sentimus: vetus proverbium est: οὔτε πάντα οὔτε πάντοτε οὔτε παρὰ πάντων. nam valde inhumanum est a nemine accipere, sed passim vilissimum est et omnia avarissimum." et quod mandatis continetur, ne donum vel munus ipse proconsul vel qui in alio officio erit

entrato nella provincia.

5. PAPIANO *nel libro primo, Delle questioni* Talvolta il proconsole può demandare la giurisdizione, anche se non sia ancora pervenuto nella provincia. Che cosa <accade> infatti, se nel viaggio egli subisca un ritardo necessario, e invece il legato stia per pervenire nella provincia molto prima?

6. ULPIANO *nel libro primo, Sull'ufficio del proconsole* <I proconsoli> sogliono anche demandare ai legati la cognizione <delle cause> dei carcerati, s'intende perché gli si rimettano i carcerati previamente ascoltati, ed essi stessi mettano in libertà l'innocente. Ma questo genere di mandato è straordinario: né infatti è qualcuno può trasferire ad un altro la potestà della spada o di qualche altra coercizione a lui data, né, quindi, il diritto di liberare gli imputati, non potendo questi essere accusati presso quell'altro.

1. Come poi è ad arbitrio del proconsole demandare la giurisdizione o non demandarla, così invero è lecito al proconsole revocare la giurisdizione demandata; tuttavia non deve fare ciò senza aver consultato il principe.

2. Non bisogna che i legati consultino il principe, ma il loro proconsole, ed egli dovrà rispondere alle consultazioni dei legati.

3. Il proconsole invero non dovrà astenersi del tutto dai doni ospitali, ma mettersi a misura, così che né pedantemente si astenga del tutto né avidamente ecceda la misura dei doni ospitali. La qual cosa il divo Severo e l'imperatore Antonino regolarono assai elegantemente con una epistola, le cui parole sono queste: «Per quanto è pertinente ai doni ospitali, ascolta che cosa riteniamo: un antico proverbio <greco> è: «né tutte le cose, né sempre, né da parte di tutti». Infatti è assai inumano non accettare da nessuno, ma è vilissimo farlo senza distinzione ed è

27 ipse liberet] ipsi liberent; Schulting

accipiat ematve quid nisi victus cottidiani causa, ad xeniola non pertinet, sed ad ea quae edulium excedant usum. sed nec xenia producenda sunt ad munerum qualitatem.

7. IDEM *libro secundo de officio proconsulis* Si in aliam quam celebrem civitatem vel provinciae caput advenerit, pati debet commendari sibi civitatem laudesque suas non gravate audire, cum honori suo provinciales id vindicent: et ferias secundum mores et consuetudinem quae retro optinuit dare.

1. Aedes sacras et opera publica circumire inspiciendi gratia, an sarta tectaque sint vel an aliqua refectione indigeant, et si qua coepta sunt ut consummentur, prout vires eius rei publicae permittunt, curare debet curatoresque operum diligentes sollemniter praeponere, ministeria quoque militaria, si opus fuerit, ad curatores adiuvandos dare.

2. Cum plenissimam autem iurisdictionem proconsul habeat, omnium partes, qui Romae vel quasi magistratus vel extra ordinem ius dicunt, ad ipsum pertinent:

8. IDEM *libro trigensimo nono ad edictum* et ideo maius imperium in ea provincia habet omnibus post principem.

9. IDEM *libro primo de officio proconsulis* nec quicquam est in provincia, quod non per ipsum expediatur. sane si fiscalis pecunia causa sit, quae ad procuratorem principis respicit, melius

molto avido accettare tutto». Ciò che è contenuto nei mandati, <cioè> che lo stesso proconsole, o colui che sia in un altro ufficio, non accetti un dono gratuito o un dono remuneratorio o acquisisca qualcosa se non per il vitto quotidiano, non è pertinente ai piccoli doni ospitali, ma a quelle cose che eccedano l'uso commestibile. Ma i doni ospitali non devono essere elevati alla qualità dei doni remunerativi.

7. Lo stesso ULPIANO *nel libro secondo, Sull'ufficio del proconsole* Se <il proconsole> sia arrivato in qualche celebre città o capoluogo di provincia, deve permettere che la città gli sia raccomandata e ascoltare le sue lodi non con insofferenza, poiché i provinciali rivendicano ciò al proprio onore; e deve dare dei giorni festivi secondo i costumi e la consuetudine che si affermò precedentemente.

1. Deve percorrere i templi e le opere pubbliche per ispezionare se siano ben mantenuti e con adeguata copertura o abbiano bisogno di qualche rifacimento, e curare che, se alcune cose sono state cominciate, siano portate a termine secondo quanto permettono le forze di quella comunità cittadina, e deve preporre solennemente diligenti curatori delle opere e, se d'uopo, dare personale di servizio, anche militare, per aiutare i curatori.

2. Inoltre, avendo il proconsole giurisdizione pienissima, gli spettano le competenze che spettano a tutti coloro i quali a Roma esercitano la giurisdizione o come magistrati o al di fuori dell'ordine <dei giudizi formulari> ,

8. Lo stesso ULPIANO *nel libro trentanovesimo, All'editto* per ciò il proconsole, in quella provincia, dopo il principe, ha l'imperio maggiore di tutti.

9. Lo stesso ULPIANO *nel libro secondo, Sull'ufficio del proconsole* Né vi è alcuna cosa nella provincia che non sia espletata tramite lui stesso. Ovviamente, se vi sia una causa pecuniaria fiscale, che riguarda

fecerit, si absteineat.

1. Ubi decretum necessarium est, per libellum id expedire proconsul non poterit: omnia enim, quaecumque causae cognitionem desiderant, per libellum non possunt expediri.

2. Circa advocatos patientem esse proconsulem oportet, sed cum ingenio, ne contemptibilis videatur, nec adeo dissimulare, si quos causarum concinnatores vel redemptores deprehendat, eosque solos pati postulare, quibus per edictum eius postulare permittitur.

3. De plano autem proconsul potest expedire haec: ut obsequium parentibus et patronis liberisque patronorum exhiberi iubeat: comminari etiam et terrere filium a patre oblatum, qui non ut oportet conversari dicatur, poterit de plano: similiter et libertum non obsequentem emendare aut verbis aut fustium castigatione.

4. Observare itaque eum oportet, ut sit ordo aliquis postulationum, scilicet ut omnium desideria audiantur, ne forte dum honori postulantium datur vel improbitati ceditur, mediocres desideria sua non proferant, qui aut omnino non adhibuerunt, aut minus frequentes neque in aliqua dignitate positos advocatos sibi prospexerunt.

5. Advocatos quoque petentibus debet indulgere plerumque: feminis vel pupillis vel aliis debilibus vel his, qui suae mentis non sunt, si quis eis petat: vel si nemo sit qui petat, ultro eis dare debet. sed si qui per potentiam adversarii non invenire se advocatum dicat, aequè oportebit ei advocatum dare. ceterum oprimi aliquem per adversarii sui potentiam non oportet: hoc enim etiam ad invidiam eius qui provinciae praeest spectat, si quis tam

il procuratore del principe, avrà fatto meglio, se si sarà astenuto.

1. Quando è necessario un decreto, il proconsole non potrà espletare ciò per mezzo di un libello: infatti tutte le cose, che abbisognano della cognizione della causa, non possono essere espletate per mezzo di un libello.

2. In relazione agli avvocati, bisogna che il proconsole sia paziente, ma con intelligenza, affinché non sia considerato indegno di rispetto, e non giunga al punto di far finta di nulla, se scopra alcuni fomentatori o appaltatori di cause, e tolleri che presentino domanda solo coloro ai quali, per mezzo del suo editto, è permesso presentare domanda.

3. Senza un apposito processo, il proconsole può espletare queste cose: ordinare che si presenti l'ossequio ai genitori e ai patroni e ai figli dei patroni; *de plano*, potrà anche minacciare e incutere paura al figlio che sia portato al suo cospetto dal padre e che sia detto condursi non come si conviene; similmente il proconsole può emendare con parole o con il castigo delle verghe anche il liberto non ossequiente.

4. Bisogna osservare che vi sia qualche ordine delle domande, s'intende, affinché siano udite le richieste di tutti, affinché non <accada che> eventualmente, mentre si bada all'onore o si cede all'impudenza dei postulanti, non esprimano le proprie richieste <le persone> modeste, che non si avvalsero del tutto <di avvocati> o si provvidero di avvocati meno abituali e non posti in qualche dignità.

5. Il proconsole dovrà anche concedere avvocati a coloro che li richiedono e, per lo più, alle donne o ai pupilli o a <persone> altrimenti deboli o a coloro che non sono in possesso delle loro facoltà mentali, se qualcuno li richieda per loro; o, se non vi sia nessuno che li richieda, dovrà darli loro da sé. Se poi qualcuno dica di non trovare un avvocato per la potenza dell'avversario, parimenti bisognerà dargli un avvocato. Del resto,

impotent er se gerat, ut omnes metuant adversus eum advocacionem suscipere.

6. Quae etiam omnium praesidum communia sunt et debent et ab his observari.

10. IDEM *libro decimo de officio proconsulis* Meminisse oportebit usque ad adventum successoris omnia debere proconsulem agere, cum sit unus proconsulatus et utilitas provinciae exigat esse aliquem, per quem negotia sua provinciales explicant: ergo in adventum successoris debet ius dicere.

1. Legatum suum ne ante se de provincia dimittat, et lege Iulia repetundarum et rescripto divi Hadriani ad Calpurnium Rufum proconsulem Achaiae admonetur.

11. VENULEIUS SATURNINUS *libro secundo de officio proconsulis* Si quid erit quod maiorem animadversionem exigat, reicere legatus apud proconsulem debet: neque enim animadvertendi coercendi vel atrociter verberandi ius habet.

12. PAULUS *libro secundo ad edictum* Legatus mandata sibi iurisdictione iudicis dandi ius habet.

13. POMPONIUS *libro decimo ad Quintum Mucium* Legati proconsulis nihil proprium habent, nisi a proconsule eis mandata fuerit iurisdictione.

14. ULPIANUS *libro vicesimo ad legem Iuliam et Papiam* Proconsules non amplius quam sex fascibus utuntur.

15. LICINIUS RUFINUS *libro tertio regularum* Et legati proconsulum tutores dare possunt.

non bisogna che qualcuno sia oppresso per via della potenza del suo avversario: infatti, se qualcuno si conduca così prepotentemente che tutti temano di accettare un incarico di avvocato avverso di lui, ciò riguarda anche la cattiva fama di colui che è preposto alla provincia.

6. Debbono essere osservate anche da loro altresì le <disposizioni> che sono comuni a tutti i presidi.

10. Lo stesso ULPIANO *nel libro decimo, Sull'ufficio del proconsole* Bisognerà che il proconsole ricordi di dovere fare tutte le cose fino all'arrivo del successore, poiché il proconsolato è uno e l'utilità della provincia esige che vi sia qualcuno per mezzo del quale i provinciali esplichino i propri negozi; dovrà dunque dire il diritto sino all'arrivo del successore.

1. Con la legge Giulia delle concussioni, e con il rescritto del divo Adriano a Calpurnio Rufo proconsole dell'Acaia, <il proconsole> è ammonito a non mandar via il suo legato, dalla provincia, prima di sé.

11. VENULEIO SATURNINO *nel libro secundo, Sull'ufficio del proconsole* Se vi sarà qualcosa che esiga una punizione maggiore, il legato deve rimetterla al proconsole; egli infatti né ha diritto di punire <gravemente> né di esercitare la coercizione o di fustigare atrocemente.

12. PAOLO *nel libro secundo, All'editto* Il legato, per la giurisdizione a sé demandata, ha diritto di dare il giudice.

13. POMPONIO *nel libro decimo, A Quinto Mucio* I legati del proconsole non hanno alcuna <competenza> propria, se dal proconsole non sia stata demandata loro la giurisdizione.

14. ULPIANO *nel libro vicesimo, Alle Leggi Giulia e Papia* I proconsoli non usano più di sei fasci.

15. LICINIO RUFINO *nel libro terzo, Delle regole* Anche i legati dei proconsoli possono dare tutori.

16. ULPIANUS *libro secundo ad edictum*  
Proconsul portam Romae ingressus  
deponit imperium.

16. ULPIANO *nel libro secondo, All'editto* Il  
proconsole, entrato attraverso una porta  
di Roma, depone l'imperio.

XVII  
DE OFFICIO PRAEFECTI  
AUGUSTALIS

1. ULPIANUS *libro quinto decimo ad edictum Praefectus Aegypti non prius deponit praefecturam et imperium, quod ad similitudinem proconsulis lege sub Augusto ei datum est, quam Alexandriam ingressus sit successor eius, licet in provinciam venerit: et ita mandatis eius continetur.*

XVII  
SULL'UFFICIO DEL PREFETTO  
AUGUSTALE

1. ULPIANO *nel libro quindicesimo, All'editto Il prefetto dell'Egitto non depone la prefettura e l'imperio, che sotto Augusto gli è stato dato con legge a somiglianza del proconsole, prima che il suo successore sia entrato ad Alessandria, sebbene sia giunto nella provincia; così è contenuto nei suoi mandati.*

XVIII  
DE OFFICIO PRAESIDIS

1. MACER *libro primo de officio praesidis* Praesidis nomen generale est eoque et proconsules et legati Caesaris et omnes provincias regentes, licet senatores sint, praesides appellantur: proconsulis appellatio specialis est.

2. ULPIANUS *libro vicensimo sexto ad Sabinum* Praeses apud se adoptare potest, quemadmodum et emancipare filium et manumittere servum potest.

3. PAULUS *libro tertio decimo ad Sabinum* Praeses provinciae in suae provinciae homines tantum imperium habet, et hoc dum in provincia est: nam si excesserit, privatus est. habet interdum imperium et adversus extraneos homines, si quis malum commiserit<sup>28</sup>: nam et in mandatis principum est, ut curet is, qui provinciae praest, malis hominibus provinciam purgare, nec distinguuntur unde sint.

4. ULPIANUS *libro trigensimo nono ad edictum* Praeses provinciae maius imperium in ea provincia habet omnibus post principem.

5. IDEM *libro primo de omnibus tribunalibus* Praeses provinciae non magis tutorem quam specialem iudicem ipse se dare potest.

6. IDEM *libro primo opinionum* Illicitas exactiones et violentia factas, et extortas metu venditiones et cautiones vel sine pretii numeratione prohibeat praeses provinciae. item ne quis iniquum lucrum aut damnum sentiat, praeses provinciae provideat.

XVIII  
SULL'UFFICIO DEL PRESIDE

1. MACRO *nel libro primo, Sull'ufficio del preside* Il nome di 'preside' è generale a tal punto che sia i proconsoli sia i legati di Cesare sia tutti i governanti delle province, sebbene siano senatori, sono chiamati presidi; la denominazione di 'proconsole' è specifica.

2. ULPIANO *nel libro ventiseiesimo, A Sabino* Il preside, presso di sé, può adottare, così come può sia emancipare un figlio sia manomettere un servo.

3. PAOLO *nel libro tredicesimo, A Sabino* Il preside della provincia ha l'imperio soltanto nei confronti degli uomini della sua provincia, e ciò finché è nella provincia; infatti, se sarà uscito, è un privato. Egli ha, talvolta, l'imperio anche avverso uomini estranei <alla sua provincia>, se abbiano commesso qualche illecito: infatti c'è anche nei mandati dei principi che colui, il quale è preposto alla provincia, curi di purgare la provincia dagli uomini malvagi, né si distingue di dove siano.

4. ULPIANO *nel libro trentanovesimo, All'editto* Il preside della provincia, in quella provincia, dopo il principe, ha l'imperio maggiore di tutti.

5. Lo stesso ULPIANO *nel libro primo, Su tutti i tribunali* Il preside della provincia non può egli stesso darsi come tutore e neppure come giudice speciale.

6. Lo stesso ULPIANO *nel libro primo, Delle opinioni* Il preside della provincia proibisca le esazioni illecite e fatte con la violenza, e le vendite e le stipulazioni cauzionali estorte col timore o senza il versamento in contanti del prezzo. Parimenti, il preside della provincia provveda che qualcuno non riceva lucro iniquo o danno.

28 quid mar[?]u commiserint] quis malum commiserit; Mo.-K., n.5



1. Veritas rerum erroribus gestorum<sup>29</sup> non vitatur: et ideo praeses provinciae id sequatur quod convenit eum ex fide eorum quae probabuntur.

2. Ne potentiores viri humiliores iniuriis adficiant neve defensores eorum calumniis criminibus insectentur innocentes, ad religionem praesidis provinciae pertinet.

3. Illicita ministeria sub praetextu adiutorum militares viros ad concutendos homines procedentia prohibere et deprehensa coercere praeses provinciae curet, et sub specie tributorum illicitas exactiones fieri prohibeat.

4. Neque licita negotiatione aliquos prohiberi neque prohibita exerceri neque innocentibus poenas irrogari ad sollicitudinem suam praeses provinciae revocet.

5. Ne tenuis vitae homines sub praetextu adventus officiorum vel militum, lumine unico vel brevi suppellectili ad aliorum usus translatis, iniuriis vexentur, praeses provinciae providebit.

6. Ne quid sub nomine militum, quod ad utilitates eorum in commune non pertinet, a quibusdam propria sibi commoda inique vindicantibus committatur, praeses provinciae provideat.

7. Sicuti medico imputari eventus mortalitatis non debet, ita quod per imperitiam commisit, imputari ei debet: praetextu humanae fragilitatis delictum decipientis in periculo homines innocuum esse non debet.

8. Qui universas provincias regunt, ius gladii habent et in metallum dandi potestas eis permissa est.

1. La verità delle cose non è viziata dagli errori degli atti pubblici; e perciò il preside della provincia segua ciò che gli risulta adeguato secondo l'affidabilità di quelle cose che saranno provate.

2. È pertinente alla religione del preside della provincia che gli uomini più potenti non sottopongano ad ingiurie i più umili, né i difensori dei più potenti perseguitino gli innocenti con calunnie di crimini.

3. Il preside della provincia curi di proibire e, una volta scopertili, curi di reprimere gli esercizi illeciti di funzioni per effettuare estorsioni sotto il pretesto di aiutare i militari, e proibisca che siano fatte esazioni illecite *sub specie* di tributi.

4. Il preside della provincia richiami nell'ambito della sua sollecitudine sia che qualcuno non venga impedito in negoziazione lecita, sia che non vengano esercitate attività proibite, sia che non vengano irrogate pene agli innocenti.

5. Il preside della provincia provvederà affinché, sotto il pretesto dell'arrivo di uffici o di soldati, gli uomini di vita umile, non siano ingiuriosamente vessati sì da trasferire all'uso di altri l'unico lume o la poca suppellettile.

6. Il preside della provincia provveda affinché non sia commesso niente, a nome dei soldati, che non riguardi le loro comuni utilità, da alcuni che rivendicano iniquamente, per sé, vantaggi propri.

7. Come al medico non deve essere imputato l'effetto della <naturale> mortalità <dell'uomo>, così deve essergli imputato ciò che commise per imperizia; il delitto di colui che inganna gli uomini in pericolo non deve essere impunito col pretesto della fragilità umana.

8. Coloro i quali reggono tutte quante le province, hanno il *ius gladii* e ad essi è permessa la potestà di consegnare <ai lavori> in miniera.

<sup>29</sup> gestarum] gestorum; Mo.-K., n.11

9. Praeses provinciae si multam quam irrogavit ex praesentibus facultatibus eorum, quibus eam dixit, redigi non posse deprehenderit: necessitate solutionis moderetur repraehensa exactorum illicita avaritia. remissa propter inopiam multa a provincias regentibus exigere non debet.

7. IDEM *libro tertio opinionum* Praeses provinciae inspectis aedificiis dominos eorum causa cognita reficere ea compellat et adversus detractantem competenti remedio deformitati auxilium ferat.

8. IULIANUS *libro primo digestorum* Saepe audivi Caesarem nostrum dicentem hac rescriptione: " eum qui provinciae praest adire potes" non imponi necessitatem proconsuli vel legato eius vel praesidi provinciae suscipiendae cognitionis, sed eum aestimare debere, ipse cognoscere an iudicem dare debeat.

9. CALLISTRATUS *libro primo de cognitionibus* Generaliter quotiens princeps ad praesides provinciarum remittit negotia per rescriptiones, veluti " eum qui provinciae praest adire poteris" vel cum hac adiectione " is aestimabit, quid sit partium suarum", non imponitur necessitas proconsuli vel legato suscipiendae cognitionis, quamvis non sit adiectum " is aestimabit quid sit partium suarum": sed is aestimare debet, utrum ipse cognoscat an iudicem dare debeat.

10. HERMOGENIANUS *libro secundo iuris epitomarum* Ex omnibus causis, de quibus vel praefectus urbi vel praefectus praetorio itemque consules et praetores ceterique Romae cognoscunt, correctorum et praesi dum provinciarum est notio.

11. MARCIANUS *libro tertio institutionum*

9. Il preside della provincia, se si sia accorto che la multa irrogata non può essere esatta dai mezzi attuali di coloro ai quali la inflisse, moderi la necessità di pagamento e riprenda l'illecita avidità degli esattori. La multa, la quale, da coloro che reggono le province, sia stata rimessa per povertà, non deve essere esatta.

7. Lo stesso ULPIANO *nel libro terzo, Delle opinioni* Ispezionati gli edifici, conosciuta la causa, il preside della provincia costringa i padroni di essi a rifarli e porti riparo alla bruttura, con un rimedio adeguato, avverso chi si sottragga.

8. GIULIANO *nel libro primo, Dei digesti* Spesso ascoltai il nostro Cesare il quale diceva che con un rescritto <contenente le parole>: 'puoi adire quello che è preposto alla provincia' non si impone al proconsole, o al suo legato o al preside della provincia, la necessità di assumersi la cognizione, ma deve egli valutare se debba egli stesso conoscere oppure dare il giudice.

9. CALLISTRATO *nel libro primo, Sulle cognizioni* Generalmente, ogni volta che il principe rimette negozi ai presidi delle province per mezzo di rescritti come: «potrai adire quello che è preposto alla provincia», per esempio con questa aggiunta: «egli valuterà, che cosa sia di sua competenza», quantunque non sia aggiunto «egli valuterà, che cosa sia di sua competenza», non si impone la necessità al proconsole o al legato di assumere la cognizione, ma egli deve valutare se egli stesso svolga la cognizione o se egli debba dare il giudice.

10. ERMOGENIANO *nel libro secondo, Delle epitomi di diritto* Per tutte le cause, sulle quali a Roma conoscono o il prefetto dell'Urbe o il prefetto del pretorio, e pure i consoli e i pretori e gli altri <magistrati>, <nelle province> la competenza a conoscere è dei correttori e dei presidi delle province.

11. MARCIANO *nel libro terzo, Delle*

Omnia enim provincialia desideria, quae Romae varios iudices habent, ad officium praesidum pertinent.

**12. PROCULUS** *libro quarto epistularum* Sed licet is, qui provinciae praest, omnium Romae magistratum vice et officio fungi debeat, non tamen spectandum est, quid Romae factum est, quam quid fieri debeat.

**13. ULPIANUS** *libro septimo de officio proconsulis* Congruit bono et gravi praesidi curare, ut pacata atque quieta provincia sit quam regit. quod non difficile optinebit, si sollicite agat, ut malis hominibus provincia careat eosque conquirat: nam et sacrilegos latrones plagiarios fures conquirere debet et prout quisque deliquerit, in eum animadvertere, receptoresque eorum coercere, sine quibus Iatro diutius latere non potest.

**1. FURIOSIS**, si non possint per necessarios contineri, eo remedio per praesidem obviam eundum est: scilicet ut carcere contineantur. et ita divus Pius rescripsit. sane excutiendum divi fratres putaverunt in persona eius, qui parricidium admiserat, utrum simulato furore facinus admisisset an vero re vera compos mentis non esset, ut si simulasset, plecteretur, si fureret, in carcere contineretur.

**14. MACER** *libro secundo de iudiciis publicis* Divus Marcus et Commodus Scapulae Tertullo rescripserunt in haec verba: " Si tibi liquido compertum est Aelium Priscum in eo furore esse, ut continua mentis alienatione omni intellectu careat, nec subest ulla suspicio matrem ab eo simulazione dementiae occisam: potes de modo poenae eius dissimulare, cum satis furore ipso puniatur. et tamen diligentius custodiendus erit ac, si putabis, etiam

*istituzioni* Tutte le richieste, che a Roma hanno varî giudici, <quando sono> relative alle province sono infatti pertinenti all'ufficio dei presidi.

**12. PROCULO** *nel libro quarto, Delle epistole* Ma sebbene colui che è preposto alla provincia debba fungere le veci e l'ufficio di tutti i magistrati <che sono> a Roma, tuttavia non si deve osservare cosa è stato fatto a Roma, quanto cosa debba essere fatto.

**13. ULPIANO** *nel libro settimo, Sull'ufficio del proconsole* Corrisponde al preside buono e ponderato curare affinché la provincia che egli regge sia pacifica e tranquilla. Il che otterrà non difficilmente, se agisca sollecitamente affinché la provincia sia priva di uomini malvagi, e li ricerchi: infatti deve anche ricercare i sacrileghi, i briganti, i plagiari, i ladri e punire ciascuno secondo quanto abbia commesso di delittuoso, e esercitare la coercizione contro coloro che li nascondono, senza i quali il brigante non può latitare più a lungo.

**1. Ai pazzi**, se non possano essere tenuti rinchiusi dai congiunti, si deve andare incontro da parte del preside con questo rimedio: s'intende, che siano tenuti rinchiusi in carcere. Così rescrisse il divo Pio. Certo, i divi fratelli reputarono che si deve investigare sulla persona di colui, che aveva commesso parricidio, se avesse commesso il misfatto con pazzia simulata o se invero non fosse in realtà padrone delle facoltà mentali, affinché, se avesse simulato, venisse punito; se fosse pazzo, venisse tenuto rinchiuso in carcere.

**14. MACRO** *nel libro secondo, Sui giudizi pubblici* Il divo Marco e Commodus rescrissero a Scapula Tertullo con queste parole: «Se si è appurato, secondo te in forma chiara, che Elio Prisco è in tale pazzia che per la continua alienazione delle facoltà mentali sia del tutto privo di intelletto e non c'è alcun sospetto che sua madre sia stata uccisa con simulazione di demenza, puoi trascurare la misura della sua pena, essendo abbastanza punito dalla

vinculo coercendus, quoniam tam ad poenam quam ad tutelam eius et securitatem proximorum pertinebit. si vero, ut plerumque adsolet, intervallis quibusdam sensu saniore, non forte eo momento scelus admiserit nec morbo eius danda sit<sup>30</sup> venia, diligenter explorabis et si quid tale compereris, consules nos, ut aestimemus, an per immanitatem facinoris, si, cum posset videri sentire, commiserit, supplicio adficiendus sit. cum autem ex litteris tuis cognoverimus tali eum loco atque ordine esse, ut a suis vel etiam in propria villa custodiatur: recte facturis nobis videris, si eos, a quibus illo tempore observatus esset, vocaveris et causam tantae negligentiae excusseris et in unumquemque eorum, prout tibi levare vel onerari culpa eius videbitur, constitueris. nam custodes furiosis non ad hoc solum adhibentur, ne quid perniciosius ipsi in se moliantur, sed ne aliis quoque exitio sint: quod si committatur, non immerito culpa eorum adscribendum est, qui negligentiores in officio suo fuerint. "

**15.** MARCIANUS *libro primo de iudiciis publicis* Illud observandum est, ne qui provinciam regit fines eius excedat nisi voti solvendi causa, dum tamen abnoctare ei non liceat.

**16.** MACER *libro primo de officio praesidis* Senatus consulto cavetur, ut de his, quae provincias regentes, comites aut libertini eorum, antequam in provinciam venerint, contraxerunt, parcissime ius dicatur, ita ut actiones, quae ob eam causam institutae non essent, posteaquam quis eorum ea provincia excesserit, restituerentur. si quid tamen invito

stessa pazzia. E tuttavia sarà da custodire più diligentemente e, se reputerai, sarà anche da costringere in ceppi, poiché ciò sarà pertinente tanto alla pena quanto alla tutela di lui e alla sicurezza dei vicini. Esplorerai diligentemente se invero, come per lo più suole, avendo alcuni intervalli di più sana coscienza, egli non abbia eventualmente commesso l'atto scellerato in quel momento, e non debba essere data scusante per la sua malattia; e se scoprirai qualcosa di simile, ci consulterai, affinché valutiamo se, per la immanità del misfatto ove lo abbia commesso quando possa sembrare essere cosciente, debba essere sottoposto al<l'estremo> supplizio. Inoltre, avendo cognizione dalle tue lettere che egli <vive> in un luogo e <appartiene> ad un ordine tale da essere custodito dai suoi, o anche nella propria villa, a noi sembra che tu farai rettamente se avrai chiamato coloro dai quali in quel tempo sarebbe stato sorvegliato, e se avrai investigato la causa di tanta negligenza e contro ciascuno di essi avrai statuito secondo come ti sembrerà che la colpa gli venga tolta o addossata. Infatti sono adibiti custodi ai pazzi non solo affinché essi stessi non intentino qualcosa più pernicioso contro sé, ma anche affinché non siano esiziali per altri: se ciò sia commesso, non immeritamente deve essere ascritto a colpa di coloro che siano stati troppo negligenti nel loro ufficio.

**15.** MARCIANO *nel libro primo, Sui giudizi pubblici* Deve essere osservato ciò: chi regge la provincia non esca dai confini di essa, se non a causa di un voto da sciogliere e solo in quanto non gli sia lecito pernottare fuori.

**16.** MACRO *nel libro primo, Sull'ufficio del preside* Da un senatoconsulto si prevede che si eserciti la giurisdizione assai misuratamente su ciò che contrassero i governanti delle province, i membri del seguito o i libertini di essi, prima di venire nella provincia, così che, dopo che qualcuno di loro sia uscito da quella provincia, siano restituite le azioni, che per

<sup>30</sup> est] sit; Mo.-K., n.5

accidit, veluti si iniuriam aut furtum passus est, hactenus ei ius dicendum est, ut litem contestetur resque ablata exhibeat et deponatur aut sisti exhiberi ve satisdato promittatur.

**17. CELSUS libro tertio digestorum** Si forte praeses provinciae manumiserit vel tutorem dederit, priusquam cognoverit successorem advenisse, erunt haec rata.

**18. MODESTINUS libro quinto regularum** Plebi scito continetur, ut ne quis praesidum munus donum caperet nisi esculentum potulentumve, quod intra dies proximos prodigatur.

**19. CALLISTRATUS libro primo de cognitionibus** Observandum est ius reddendi, ut in adeundo quidem facilem se praebeat, sed contemni non patiatur. unde mandatis adicitur, ne praesides provinciarum in ulteriorem familiaritatem provinciales admittant: nam ex conversatione aequali contemptio dignitatis nascitur.

1. Sed et in cognoscendo neque excandescere adversus eos, quos malos putat, neque precibus calamitosorum inlacrimari oportet: id enim non est constantis et recti iudicis, cuius animi motum vultus detegit. et summatim ita ius reddi debet, ut auctoritatem dignitatis ingenio suo augeat.

**20. PAPINIANUS libro primo responsorum** Legatus Caesaris, id est praeses vel corrector provinciae, abdicando se non amittit imperium.

**21. PAULUS libro singulari de officio adessori** Praeses cum cognoscat de servo corrupto vel ancilla devirginata vel

tal causa non fossero state instaurate. Se tuttavia <a qualcuno di loro> accadde qualcosa contro la loro volontà, come se subì ingiuria o furto, si deve, per lui, dire il diritto solo fino al punto che la lite sia contestata e la cosa portata via sia esibita e depositata oppure si prometta con cauzione di comparire in giudizio o di esibire <la cosa>.

**17. CELSO nel libro terzo, Dei digesti** Se eventualmente il preside della provincia abbia manomesso o abbia dato tutore, prima di aver saputo che era arrivato il successore, queste cose saranno ratificate.

**18. MODESTINO nel libro quinto, Delle regole** È contenuto in un plebiscito che nessuno dei presidi accetti un dono remuneratorio <o> un dono gratuito, se non commestibile o bevanda, che si consumi entro i giorni prossimi.

**19. CALLISTRATO nel libro primo, Sulle cognizioni** Da parte di chi rende il diritto, si deve osservare di porsi a disposizione perché <a lui> si adisca invero con facilità, ma di non tollerare di essere trattato senza rispetto. Onde, nei mandati si aggiunge che i presidi delle province non ammettano i provinciali in eccessiva familiarità: infatti dalla conversazione sul medesimo piano nasce l'indifferenza per la dignità.

1. Ma anche, nell'esercitare la cognizione <delle cause>, bisogna che non dia in escandescenze nei confronti di coloro che reputa malvagi, né pianga alle preghiere dei miseri: infatti non è di un giudice costante e retto, che il volto scopra il moto del suo animo. Insomma: il diritto deve essere reso <da lui> in modo tale che, con il suo ingegno, aumenti l'autorità della dignità.

**20. PAPINIANO nel libro primo, Dei responsi** Il legato di Cesare, cioè il preside o il correttore della provincia, quando abdica non perde l'imperio.

**21. PAOLO nel libro unico, Sull'ufficio degli assessori** Se, quando eserciti la cognizione sul <caso di un> servo corrotto o di una

seruo stuprato, si actor rerum agentis corruptus esse dicetur vel eiusmodi homo, ut non ad solam iacturam adversus substantiam, sed ad totius domus eversionem pertineat: severissime debet animadvertere.

ancella sverginata o su un servo stuprato, venga detto che l'<imputato,> amministratore delle cose di colui che sta agendo <in giudizio>, è un corrotto o un uomo di tale fatta che <il caso> sia pertinente non al solo danno avverso le sostanze, ma all'eversione di tutta la casa, il preside deve punire severissimamente.

## XIX

DE OFFICIO PROCURATORIS  
CAESARIS VEL RATIONALIS

1. ULPIANUS *libro sexto decimo ad edictum* Quae acta gesta que sunt a procuratore Caesaris, sic ab eo comprobantur, atque si a Caesare gesta sunt.

1. Si rem Caesaris procurator eius quasi rem propriam tradat, non puto eum dominium transferre: tunc enim transfert, cum negotium Caesaris gerens consensu ipsius tradit. denique si venditionis vel donationis vel transactionis causa quid agat, nihil agit: non enim alienare ei rem Caesaris, sed diligenter gerere commissum est.

2. Est hoc praecipuum in procuratore Caesaris, quod et eius iussu servus Caesaris adire hereditatem potest et, si Caesar heres instituitur, miscendo se opulentiae hereditati procurator heredem Caesarem facit.

2. PAULUS *libro quinto sententiarum* Quod si ea bona, ex quibus imperator heres institutus est, solvendo non sint, re perspecta consulitur imperator: heredis enim instituti in adeundis vel repudiandis huiusmodi hereditatibus voluntas exploranda est.

3. CALLISTRATUS *libro sexto de cognitionibus* Curatores Caesaris ius deportandi non habent, quia huius poenae constituendae ius non habent.

1. Si tamen quasi tumultuosum vel iniuriosum adversus colonos Caesaris prohibuerint in praedia Caesariana accedere, abstinere debet idque divus Pius Iulio rescripsit.

2. Deinde neque redire cuiquam permittere possunt idque imperatores nostri Severus et Antoninus ad libellum Hermiae rescripserunt.

## XIX

SULL'UFFICIO DEL PROCURATORE  
DI CESARE O CONTABILE

1. ULPIANO *nel libro sedicesimo, All'editto* Quelle cose che sono state compiute e gestite dal procuratore di Cesare, sono da Cesare pienamente approvate così come se da Cesare gestite.

1. Se il procuratore di Cesare consegna la cosa di Cesare come cosa propria, non reputo che egli trasferisca la proprietà: egli infatti trasferisce quando, gestendo il negozio di Cesare, consegna con il consenso del medesimo. Perfino se compia qualche cosa a causa di vendita o di donazione o di transazione, non attua nulla: infatti, non gli è stato commissionato di alienare la cosa di Cesare, ma di gestirla diligentemente.

2. Nel procuratore di Cesare è precipuo ciò, che anche per suo ordine il servo di Cesare può adire l'eredità e, se Cesare sia istituito erede, inserendosi in una eredità cospicua, il procuratore fa erede Cesare.

2. PAOLO *nel libro quinto, Delle sentenze* Se i beni, dei quali l'imperatore è stato istituito erede, non siano sufficienti per pagare <i debiti ereditari>, esaminata attentamente la cosa si consulta l'imperatore; infatti, nell'adire o ripudiare eredità di tal fatta, deve essere esaminata la volontà dell'erede istituito.

3. CALLISTRATO *nel libro sesto, Sulle cognizioni* I curatori di Cesare non hanno diritto di deportare, poiché non hanno diritto di statuire questa pena.

1. Se tuttavia abbiano proibito <a taluno> di accedere ai fondi cesariani, come <persona> che pone in tumulto e arreca offese ai coloni di Cesare, questi dovrà astenersi: ciò il divo Pio Giulio rescrisse.

2. Inoltre non possono neppure permettere ad alcuno di ritornare; ciò i nostri imperatori Severo e Antonino rescrissero al libello di Ermia.

XX  
DE OFFICIO IURIDICI

1. ULPIANUS *libro vicensimo sexto ad Sabinum* Adoptare quis apud iuridicum potest, quia data est ei legis actio.

2. IDEM *libro trigensimo nono ad Sabinum* Iuridico, qui Alexandriae agit, datio tutoris constitutione divi Marci concessa est.

XX  
SULL'UFFICIO DEL GIURIDICO

1. ULPIANO *nel libro ventiseiesimo, A Sabino* Qualcuno può adottare presso il giuridico, poiché a questi è stata data <la competenza per> l'azione di legge.

2. Lo stesso ULPIANO *nel libro trentanovesimo, A Sabino* Al giuridico che agisce ad Alessandria, con una costituzione del divo Marco, è stato concesso di dare il tutore.



## XXI

DE OFFICIO EIUS, CUI MANDATA  
EST IURISDICTIONE

1. PAPINIANUS *libro primo quaestionum* Quaecumque specialiter lege vel senatus consulto vel constitutione principum tribuuntur, mandata iurisdictione non transferuntur: quae vero iure magistratus competunt, mandari possunt. et ideo videntur errare magistratus, qui cum publici iudicii habeant exercitionem lege vel senatus consulto delegatam, veluti legis Iuliae de adulteriis et si quae sunt aliae similes, iurisdictionem suam mandant. huius rei fortissimum argumentum, quod lege Iulia de vi nominatim cavetur, ut is, cui optigerit exercitio, possit eam si proficiscatur mandare: non aliter itaque mandare poterit, quam si abesse coeperit, cum alias iurisdictione etiam a praesente mandetur. et si a familia dominus occisus esse dicitur, cognitionem praetor, quam ex senatus consulto habet, mandare non poterit.

1. Qui mandatam iurisdictionem suscepit, proprium nihil habet, sed eius, qui mandavit, iurisdictione utitur. verius est enim more maiorum iurisdictionem quidem transferri, sed merum imperium quod lege datur non posse transire: quare nemo dicit animadversionem legatum proconsulis habere mandata iurisdictione. PAULUS *notat*: et imperium, quod iurisdictioni cohaeret, mandata iurisdictione transire verius est.

2. ULP IANUS *libro tertio de omnibus tribunaliis* Mandata iurisdictione a praeside consilium non potest exercere is, cui mandatur.

## XXI

SULL'UFFICIO DI COLUI AL QUALE  
È STATA DEMANDATA LA  
GIURISDIZIONE

1. PAPINIANO *nel libro primo, Delle questioni* Tutte quelle <funzioni> che sono attribuite in forma speciale con legge o con senatoconsulto o con costituzione dei principi, non si trasferiscono con la giurisdizione demandata: quelle che invero competono per diritto della magistratura, possono essere demandate. Perciò sembrano errare i magistrati i quali, avendo l'esercizio di pubblico giudizio delegato per legge o per senatoconsulto, come quello della legge Giulia sugli adulteri e di altre simili che vi siano, demandano la propria giurisdizione. Di ciò è fortissimo argomento il fatto che, con la legge Giulia sulla violenza, si prevede espressamente che colui, al quale sia toccato l'esercizio della giurisdizione, possa demandarla, se parta; e dunque non potrà demandarla altrimenti che se abbia cominciato ad essere assente, mentre le altre volte la giurisdizione si demanderebbe anche da chi è presente. E se viene detto che un padrone è stato ucciso dalla servitù, il pretore non potrà demandare la cognizione, che ha da un senatoconsulto.

1. Colui il quale accettò la giurisdizione demandata, non ha alcuna <competenza> propria, ma usa la giurisdizione di colui che la demandò. Secondo il costume dei <nostri> antenati, è infatti più vero che la giurisdizione si trasferisce, ma il mero imperio, che è dato dalla legge, non può passare: per la qual cosa, nessuno dice che, per giurisdizione demandata, il legato del proconsole ha il potere di punire <gravemente>. PAOLO *annota* è più vero che anche l'imperio, che è connesso alla giurisdizione, passi con la giurisdizione demandata.

2. ULP IANO *nel libro terzo, Su tutti i tribunali* Con la giurisdizione demandata dal preside, colui al quale è demandata, non può dirigere il consiglio <per le manumissioni>.

1. Si tutores vel curatores velint praedia vendere, causa cognita id praetor vel praeses permittat: quod si mandaverit iurisdictionem, nequaquam poterit mandata iurisdictione eam quaestionem transferre.

3. IULIANUS *libro quinto digestorum* Et si praetor sit is, qui alienam iurisdictionem exsequitur, non tamen pro suo imperio agit, sed pro eo cuius mandatu ius dicit, quotiens partibus eius fungitur.

4. MACER *libro primo de officio praesidis* Cognitio de suspectis tutoribus mandari potest. immo etiam ex mandata generali iurisdictione propter utilitatem pupillorum eam contingere constitutum est in haec verba: " Imperatores Severus et Antoninus Braduae proconsuli Africae. Cum propriam iurisdictionem legatis tuis dederis, consequens est, ut etiam de suspectis tutoribus possint cognoscere. "

1. Ut possessio bonorum detur, vel si cui damni infecti non caveatur ut is possidere iubeatur, aut ventris nomine in possessionem mulier, vel is cui legatum est legatorum servandorum causa in possessionem mittatur, mandari potest.

5. PAULUS *libro octavo decimo ad Plautium* Mandatam sibi iurisdictionem mandare alteri non posse manifestum est.

1. Mandata iurisdictione privato etiam imperium quod non est merum videtur mandari, quia iurdictio sine modica coercitione nulla est.

1. Se i tutori o i curatori vogliano vendere fondi, compiuta la cognizione della causa, il pretore o il preside lo permetta: ché, se avrà demandato la giurisdizione, in nessun modo potrà trasferire quella questione con la giurisdizione demandata.

3. GIULIANO *nel libro quinto, Dei digesti* Anche nel caso in cui sia un pretore colui che esegue la giurisdizione altrui, tuttavia non agisce per suo imperio, ma per quello con il mandato del quale dice il diritto, ogni volta che egli funge alle di lui competenze.

4. MACRO *nel libro primo, Sull'ufficio del preside* La cognizione sui tutori sospetti può essere demandata. Che, per l'utilità dei pupilli, quella cognizione tocchi anche in forza di una giurisdizione generale demandata, è stato anzi statuito in queste parole: «Gli imperatori Severo e Antonino a Bradua, proconsole dell'Africa. Avendo tu dato la <tua> propria giurisdizione ai tuoi legati, è conseguente che essi possano conoscere anche dei tutori sospetti».

1. Può essere demandato che sia dato il possesso <paraereditario> del patrimonio; o, se non si stipuli la garanzia per danno temuto a favore di qualcuno, che sia ordinato il possesso a suo favore; oppure che si immetta la donna nel possesso in nome del ventre; o che colui, al quale è stato fatto un legato, sia immesso nel possesso per la conservazione dei legati.

5. PAOLO *nel libro diciottesimo, A Plautio* È manifesto che non si può demandare ad altri la giurisdizione demandata a sé.

1. Demandata la giurisdizione a un privato, sembra che sia demandato anche quell'imperio, che non è mero imperio, poiché non c'è giurisdizione senza modica coercizione.

## XXII

## DE OFFICIO ADSESSORUM

1. PAULUS *libro singulari de officio adseessorum* Omne officium adseessoris, quo iuris studiosi partibus suis funguntur, in his fere causis constat: in cognitionibus postulationibus libellis edictis decretis epistulis.

2. MARCIANUS *libro primo de iudiciis publicis* Liberti adsidere possunt. infames autem licet non prohibeantur legibus adsidere, attamen arbitror, ut aliquo quoque decreto principali refertur constitutum, non posse officio adseessoris fungi.

3. MACER *libro primo de officio praesidis* Si eadem provincia postea divisa sub duobus praesidibus constituta est, velut Germania, Mysia, ex altera ortus in altera adsidabit nec videtur in sua provincia adsedisse.

4. PAPINIANUS *libro quarto responsorum* Diem functo legato Caesaris salarium comitibus residui temporis, quod a legatis praestitutum est, debetur, modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt. diversum in eo servatur, qui successorem ante tempus accepit.

5. PAULUS *libro primo sententiarum* Consiliari eo tempore quo adsidet negotia tractare in suum quidem auditorium nullo modo concessum est, in alienum autem non prohibetur.

6. PAPINIANUS *libro primo responsorum* In consilium curatoris rei publicae vir eiusdem civitatis adsidere non prohibetur, quia publico salario non fruitur.

## XXII

## SULL'UFFICIO DEGLI ASSESSORI

1. PAOLO *nel libro unico, Sull'ufficio degli assessori* Ogni ufficio di assessore, a cui fungono gli studiosi del diritto con le proprie competenze, consta pressappoco in queste attività giuridiche: cognizioni, domande <introduttive>, libelli, editti, decreti, epistole.

2. MARCIANO *nel libro primo, Sui giudizi pubblici* I liberti possono essere assessori. Gli infami invece, sebbene non sia <loro> proibito dalle leggi di essere assessori, tuttavia, come anche si riferisce esser statuito in qualche decreto del principe, giudico che non possano fungere nell'ufficio di assessore.

3. MACRO *nel libro primo, Sull'ufficio del preside* Se una medesima provincia è stata costituita divisa sotto due presidi, come la Germania, la Misia, colui che sia oriundo di una sarà assessore nell'altra, né è considerato essere stato assessore nella sua provincia.

4. PAPINIANO *nel libro quarto, Dei responsi* Avendo il legato di Cesare compiuto l'estremo giorno, ai membri del seguito è dovuto il salario del tempo residuo, che fu prestabilito dai legati, sempre che i membri del seguito non siano stati poi con altri nel medesimo tempo. Si osserva diversa <soluzione> nei confronti di colui che ricevette il successore prima del tempo.

5. PAOLO *nel libro primo, Delle sentenze* In quel tempo in cui è assessore, al consigliere invero non è in alcun modo concesso trattare negozi <come avvocato> nella sua udienza; nell'altrui udienza, invece, non è proibito.

6. PAPINIANO *nel libro primo, Dei responsi* Non si proibisce a un uomo della medesima città di essere assessore nel consiglio del curatore della cosa pubblica, poiché non gode di salario pubblico.